



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 844

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 20 dicembre 2017

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* (\*)

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

7<sup>a</sup> (Istruzione) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità):

*Plenaria* . . . . . » 16

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 17

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 18

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 20

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 20

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 34

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 844<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 dicembre 2017.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista – Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà - Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU; Misto-UDC: Misto-UDC.*

5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	44
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	46
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	49
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	55
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	57
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	67
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	74
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	76
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	77
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	79
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	90
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	91
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i> . . . . .	»	104

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	105
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	111
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	130
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	130
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	131
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	132
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	144
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	144
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	147

Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 148
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 149
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 150
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 151
<i>Plenaria (1ª pomeridiana)</i> . . . . .	» 152
<i>Plenaria (2ª pomeridiana)</i> . . . . .	» 153

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 154
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i> . . . . .	» 176
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 176
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 178
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .	» 180
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 180

---



## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

**10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**TORRISI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479)**

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il senatore COLLINA (*PD*), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, anche a nome del senatore Caleo, relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, propone di esprimere parere favorevole, con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato. Ritiene che i rilievi proposti possano recepire le questioni segnalate – da parte di diversi Gruppi parlamentari – già in sede di esame della legge n. 30 del 2017, recante delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Il senatore CALEO (*PD*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, si associa alle considerazioni svolte dal relatore Collina.

Si passa quindi alla votazione.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) esprime la propria soddisfazione, in particolare per il richiamo – formulato come osservazione – alla necessità, in sede di predisposizione del decreto legislativo, di individuare una specifica forma di assistenza e soccorso urgente in favore dei disabili che, in caso di emergenza, non sono in grado di deambulare autonomamente e di quelli che non possono provvedere alla propria incolumità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite approvano la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dai relatori.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 479**

Le Commissioni riunite affari costituzionali e ambiente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che il legislatore delegato ha scelto l'adozione di un decreto legislativo unico che abroga la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale, e le altre disposizioni relative alla materia della protezione civile contenute in altri provvedimenti di rango primario, riassumendole e sistematizzandole nel nuovo provvedimento;

considerato che lo schema di decreto, nel rispetto del disposto costituzionale che inserisce la protezione civile tra le materie a potestà legislativa concorrente, determina i principi fondamentali al fine di consolidare la visione unitaria delle attività di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori;

dato atto che lo schema reca misure di semplificazione nell'ambito del plesso normativo della protezione civile, mediante l'introduzione di disposizioni di tenore sistematico che assicurano, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di delega, la coerenza logica delle varie ed articolate disposizioni introdotte e stratificatesi in materia nel corso degli anni;

preso atto che lo schema del decreto legislativo in oggetto dà piena attuazione alla legge delega, provvedendo alla ricognizione, al riordino, al coordinamento, alla modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza, nonché della effettività della risposta del sistema, tramite:

– la classificazione di tutti gli eventi calamitosi che interessano il territorio nazionale alla stregua di emergenze di protezione civile, a prescindere dalla loro estensione e dalla dimensione dell'intervento messo in atto per fronteggiarli;

– la ridefinizione degli ambiti di intervento del Servizio nazionale e il riallineamento delle competenze dei livelli territoriali con contestuale piena responsabilizzazione nel relativo esercizio delle attività di protezione civile;

– il riordino delle disposizioni in tema di sistemi di allertamento, per assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle reti di monitoraggio e di sorveglianza e il miglioramento delle attività di comunicazione e informazione, nei riguardi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale e della popolazione;

preso atto, altresì, che lo schema provvede inoltre alla modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti, mediante l'introduzione di specifiche previsioni inerenti:

– la separazione della funzione di indirizzo politico, propria dei livelli istituzionali, da quella di gestione operativa e amministrativa, articolata nelle diverse strutture territoriali e nazionali, con individuazione degli ambiti di azione e delle responsabilità;

– la focalizzazione sull'azione di pianificazione in materia di protezione civile, specificamente disciplinata secondo le prescrizioni dettate dalla legge di delegazione, a cui è demandata l'individuazione di ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di garantire la sostenibilità della filiera operativa a tutela della popolazione, ove i comuni possono garantire lo svolgimento delle proprie funzioni anche costituendosi in forma aggregata;

– il potenziamento della capacità di preparazione e risposta alle emergenze di rilievo nazionale; il riordino degli strumenti finanziari articolati nei tre fondi, già oggi esistenti, espressamente richiamati dal legislatore delegante: fondo nazionale della protezione civile, che viene precisamente finalizzato alle attività di previsione e prevenzione, strutturale – entro limiti precisi – e non strutturale di protezione civile; fondo per le emergenze nazionali; fondo regionale di protezione civile;

– il rafforzamento degli strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva, nonché il riordino della disciplina in materia di partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile, in coerenza con le finalità del Codice del Terzo Settore e in virtù di apposita autorizzazione contenuta nel medesimo Codice;

evidenziato, tuttavia, come non sia data piena attuazione ad alcuni obiettivi posti alla base della legge inerenti ambiti le cui discipline di settore sono ancora in fase attuativa e che afferiscono al livello degli enti di area vasta di cui alla citata legge n. 56 del 2014, nonché all'ambito della responsabilità degli operatori di protezione civile, in relazione alla quale il dibattito in corso a livello tecnico-giuridico è ancora in fase evolutiva;

considerato che l'attività di revisione e riordino imposta dalla legge di delegazione è finalizzata a provvedere alla organizzazione di un sistema policentrico che opera al livello centrale, regionale e locale, mediante la definizione delle relative attività di protezione civile, nonché l'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e alle unioni dei Comuni, alle Città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e agli enti e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

rilevato, in termini generali, come lo schema di decreto presenti un contenuto articolato, improntato sulla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di unitarietà del Sistema ed il carattere decentrato e diffuso della relativa organizzazione preposta alla tutela di interessi tanto rilevanti e co-

stitutivi per la stessa collettività nazionale che la collocano tra le materie a rilievo «trasversale»;

rilevato altresì che i fondamenti del decreto si uniformano ai criteri e principi indicati nella legge di delegazione che, nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, focalizzano la capacità d'azione anche in relazione al livello di diffusione della cultura di protezione civile e alla consapevolezza della partecipazione responsabile al Servizio nazionale da parte di tutte le diverse tipologie di strutture e operatori, nonché dei cittadini, perseguendo l'esigenza di aggiornamento e di adeguamento del Servizio nazionale alle evoluzioni sociali degli ultimi anni e alle rilevanti innovazioni normative introdotte nella materia, confermando, comunque, il lungimirante impianto organizzativo individuato dalla legge del 24 febbraio 1992 n. 225, come integrato e arricchito a seguito della riforma costituzionale del 2001;

apprezzando il grande lavoro di concertazione tra tutti i numerosi soggetti componenti del Sistema, non solo in quanto materia concorrente', ma nella consapevolezza di consolidare la visione di una consapevole appartenenza ad un unico Servizio nazionale volto alla salvaguardia dei diritti fondamentali della comunità, che si evince dall'arricchimento prodotto dalle ulteriori previsioni introdotte a seguito dell'intesa acquisita in seno alla Conferenza Unificata, che ha apportato preziosi contributi migliorativi allo schema di decreti in argomento, che appaiono conformi ai principi di delega, coerenti con il mandato parlamentare e che si condividono;

dato atto che le direttive presidenziali, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o in sede di Conferenza Unificata, in ragione dello specifico contenuto, costituiscono l'opportuno strumento per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, la visione unitaria delle attività di protezione civile e rilevato che, negli ambiti tematici maggiormente rilevanti, tali strumenti sono già stati adottati nel corso degli anni (istruttoria propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza, pianificazione di emergenza, sistema di allertamento, disciplina volta ad assicurare la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile);

rilevato, inoltre, che non si è reso necessario, in questa fase, intervenire ulteriormente sul tema delle disposizioni in materia di appalti pubblici, atteso che le disposizioni introdotte nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel successivo provvedimento correttivo, attuano, nella sostanza, quanto previsto in tema dalla legge delega, realizzando un apprezzato coordinamento tra i due testi;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, che:

– nell'ambito del disposto dell'articolo 1, che reca disposizioni inerenti la dimensione sistemica del Servizio nazionale, declinandone le finalità e l'ambito di operatività ove, al comma 1, non risulta richiamata

espressamente la tutela ed il benessere degli animali. Sebbene gli interventi di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali negli eventi calamitosi debba già considerarsi rientrante nel concetto di tutela della integrità della vita, anche al fine di recepire alcuni principi innovativi introdotti dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona e dalla legislazione nazionale in materia (legge n. 189 del 2004; legge n. 201 del 2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia), tale esplicito riferimento risulta quanto mai opportuno, nell'ambito della promozione della cultura di protezione civile. Essa, infatti, intende promuovere e riconoscere le esigenze per la migliore e più armonica convivenza tra cittadini ed animali, rispettosa dei reciproci diritti, anche mediante la sistematizzazione della previsione di interventi di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali – soprattutto quelli da compagnia – negli eventi calamitosi. Si tratta, per lo più, di interventi già attuati, sebbene in maniera non ancora organizzata, dal Servizio Nazionale di Protezione Civile anche con l'ausilio delle associazioni protezioniste, da sviluppare secondo le disposizioni e le procedure generali previste in tema di partecipazione;

– tra le attività di informazione alla popolazione, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f*), risulta opportuno precisare che esse sono riferite precipuamente alle relative norme comportamentali;

– nell'ambito delle previsioni inerenti l'individuazione dei compiti affidati al Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 8, onde evitare possibili errate interpretazioni delle disposizioni recate dalla lettera *h*) del comma 1, che parrebbero inerire la sfera di autonomia organizzativa delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di pianificazione, si ritiene opportuno rivedere l'attuale riformulazione, al fine di precisare la finalità e il tenore della norma. Di contro, relativamente all'attività di promozione di specifiche esercitazioni di protezione civile volte alla verifica della idoneità della pianificazione nazionale, si ritiene opportuno, in considerazione della validità dello strumento richiamato per la verifica di idoneità della capacità di risposta operativa del sistema, data la peculiarità dell'ambito di intervento in osservazione, che essa sia affidata a disposizioni che non ne limitino in alcun modo l'esecuzione ad una supposta periodicità. Riguardo, poi, alle previsioni inerenti le funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 11, appare opportuno introdurre una precisazione nell'ambito delle attribuzioni di funzioni che le Regioni stabiliranno di assegnare alle Province, in qualità di enti di area vasta, proponendo nella sezione dedicata all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione un chiarimento terminologico, in quanto il riferimento all'ambito deve essere inteso in senso ampio con riguardo al complesso delle attività di programmazione e non a un singolo atto e pertanto riferirsi all'attività istituzionale nel suo complesso;

– nell'ambito delle funzioni svolte dai Comuni, all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), il termine «preparazione» è opportuno sia sostituito

con il termine «pianificazione», allineando la relativa prescrizione agli istituti generali puntualmente disciplinati dal provvedimento;

la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, ove è previsto che prestino il proprio concorso nelle attività di protezione civile anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali sempre più rilevanti e coinvolti nella gestione di emergenze connesse ad eventi calamitosi, per lo più di natura sismica, può essere estesa anche alle prestazioni fornite dai rispettivi consigli nazionali, anche mediante l'intervento di forme associative o di collaborazione o di cooperazione, appositamente definite tra i rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee. La finalità dell'integrazione trova il proprio fondamento nell'esigenza di riconoscere l'impegno profuso nello svolgimento delle attività di protezione civile e il conseguente riconoscimento del ruolo del Sistema ordinistico. Tenuto conto poi che l'ambito in trattazione allo stato non risulta essere ancora stato oggetto di specifica disciplina, si impegna il Governo ad avviare approfondimenti per la successiva compilazione di disposizioni integrative in attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 7. Si ritiene di dover procedere, in questa fase, alla soppressione del comma 5 dell'articolo 31, confermando la definizione della specifica disciplina inerente il settore dei rilievi di agibilità, mediante l'emanazione di ordinanze di protezione civile, in coerenza con il DPCM 8 luglio 2014, nelle more di un più complessivo approfondimento, di natura tecnico-giuridica, che consenta di sviluppare l'attuale regime collaborativo, perseguendo l'obiettivo di consolidare la partecipazione delle professioni tecniche alle attività di protezione civile anche mediante una stabile organizzazione in forma di specifica struttura operativa;

rilevando l'impegno profuso dal legislatore delegato, nel rispetto della prescrizione imposta dalla legge di delegazione, nella codificazione delle tipologie dei rischi, di cui all'articolo 16, si ritiene doveroso inserire, nell'ambito delle disposizioni che individuano le fattispecie di rischio in cui potrebbe esplicarsi l'azione del Sistema, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità assegnate ai soggetti competenti dalle relative discipline di settore esistenti, il richiamo al rischio radiologico. La determinazione espressa trova il proprio fondamento nella considerazione che tale tipologia di rischio, al pari delle altre fattispecie richiamate nel comma 2, è oggetto di specifica disciplina recata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive europee 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Inoltre, al momento, deve essere recepita dall'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio n. 2013/50/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla direttiva contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Eu-

ratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

tra le previsioni inerenti l'ambito delle attività di prevenzione dei rischi svolgono un ruolo rilevante i sistemi di allertamento trattati all'articolo 17. Il comma 5, in particolare, che introduce l'esonero delle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile, non appare congruente con i criteri direttivi individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera h). Ciò in quanto l'attuale formulazione della disposizione richiamata risulta generica e suscettibile di diverse interpretazioni, con evidenti ripercussioni sulle tempistiche indicate in merito ai provvedimenti concernenti, dal cui ambito debbono esplicitamente ritenersi esclusi i provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze in considerazione della loro esiguità, che non consente la concessione dell'uso esclusivo delle frequenze utilizzate dalla protezione civile con specifiche connesse condizioni di esercizio. Ciò posto, considerando che le autorizzazioni per le stazioni di monitoraggio o idrometriche ai fini di protezione civile sono da ritenersi riferibili alle autorizzazioni per le sole installazioni rilasciate dagli enti locali e non ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso, si ritiene opportuno uniformare l'indicazione del termine ivi previsto alle previsioni normative di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede, per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze, un termine di 6 settimane, escludendo in tal modo un'assegnazione a mezzo di silenzio-assenso, nel presupposto della necessità di un preventivo coordinamento e pianificazione nell'assegnazione delle frequenze, fatti salvi i previsti poteri sostitutivi ed avocativi in caso di inerzia;

all'articolo 23, comma 2, il riferimento alle popolazioni «colpite» si ravvisa vada, opportunamente, corretto con il riferimento alle popolazioni «interessate», più coerente con l'effettiva delimitazione del perimetro dei cittadini coinvolti dagli effetti di un evento calamitoso;

considerata l'attuale formulazione del comma 1, dell'articolo 29 non appare richiamata integralmente la finalità generale posta dal precedente articolo 4, comma 2, del DL 90/20015, convertito dalla L 152/2005 che si poneva l'obiettivo di stabilire che, ferme restando le competenze del MAECI, le disposizioni in tema di gestione delle emergenze sul territorio nazionale si dovessero applicare anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Osservato che il decreto delegato ha riorganizzato le modalità di gestione delle emergenze sul territorio nazionale, inserendole non solo negli articoli 24 (dichiarazione di emergenza) e 25 (ordinanze conseguenti), ma anche nell'articolo 23 (mobilitazione), per la quale è prevista una procedura più immediata, rimessa ad un DPCM, occorre integrare l'articolo 29, comma 1, come descritto nella successiva sezione dedicata alle condizioni, completando coerentemente così le precedenti previsioni con i nuovi dispositivi, nel rispetto del-



l'invarianza finanziaria in quanto gli oneri conseguenti sono rimessi all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

si condividono le disposizioni specifiche, adottate ai sensi dello specifico rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volte a consentire il corretto inquadramento nell'ambito del volontariato organizzato di protezione civile, di alcune forme organizzative esistenti e del tutto peculiari, quali i Gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, fattispecie ad oggi sprovviste di precisa qualificazione, nonostante costituiscono una assai diffusa forma organizzativa del volontariato di protezione civile;

occorre, tuttavia, prevedere una specificazione all'articolo 33, ove sono individuate le reti associative nazionali operanti nel settore della protezione civile, che delimiti il relativo ambito di intervento, connettendolo alle previsioni di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo, ricomprendendo anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, onde scongiurare il rischio che reti di protezione civile svolgano, in assenza dei necessari requisiti, attività in settori diversi, fruendo dei relativi vantaggi;

osservato che, data la vastità delle disposizioni emanate in materia di protezione civile, non appare attuata per intero la prescrizione introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera e), della legge di delegazione, si ritiene opportuno integrare l'indicazione delle disposizioni recate dall'articolo 48 con quelle indicate nella successiva sezione dedicata alle condizioni,

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «*insediamenti*», aggiungere le seguenti: «*, gli animali*», e all'articolo 2, comma 6, dopo le parole «*alle popolazioni colpite*» aggiungere le seguenti: «*e agli animali*»;

b) all'articolo 2, comma 4, alla lettera f), dopo le parole: «*scenari di rischio*» aggiungere le seguenti: «*e le relative norme di comportamento*»;

c) all'articolo 4, comma 2, inserire dopo le parole: «*strutture operative*» le seguenti: «*ed i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13.*».

d) all'articolo 8, comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente: «*h) l'esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati*»;

e) all'articolo 11, comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «*dai programmi regionali*» con le seguenti: «*nella programmazione regionale*»;

f) all'articolo 12, comma 2, lettera b), sostituire la parola: «*preparazione*» con la seguente: «*pianificazione*»;

g) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «*ordini e collegi professionali*», inserire le seguenti: «*e i rispettivi Consigli nazionali, anche*

*mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee»;*

h) all'articolo 14, comma 4, al secondo periodo, dopo la parola: «*nonché*», inserire le seguenti: «*soggetti concorrenti di cui al comma 2, dell'articolo 13 e*»;

i) all'articolo 16, comma 2, dopo la parola: «*nucleare*» inserire le seguenti: «*e radiologico*»;

l) all'articolo 17, comma 5, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «*Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*»;

m) all'articolo 23, comma 2, sostituire la parola: «*colpite*» con la seguente: «*interessate*»;

n) all'articolo 29, sostituire il comma 1 con il seguente: «*1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero*»;

o) all'articolo 31, sopprimere il comma 5 e, conseguentemente, all'articolo 40, comma 4, dopo le parole: «*possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche*», sopprimere le parole: «*agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e*»;

p) all'articolo 33, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «*b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, solo ai fini di quanto previsto all'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34*»;

q) all'articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

– alla lettera e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 343 del 2001, in quanto tutti i commi del citato articolo sono stati revisionati e introdotti nelle disposizioni di cui al presente decreto, in quanto oggetto delle previsioni recate dalla legge di delegazione;

– alla lettera m) prevedere l'abrogazione del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012, in quanto le di-

sposizioni ivi richiamate sono state oggetto di rivisitazione e di introduzione nell'articolato del presente decreto,

e con le seguenti osservazioni:

a) definire un quadro di riferimento, che preveda una specifica forma di assistenza e soccorso urgente in favore dei disabili che, in caso di emergenza, non sono in grado di deambulare autonomamente e di quelli che non possono provvedere da sé alla propria incolumità;

b) assicurare l'impegno del Governo affinché l'adozione delle direttive previste nel provvedimento avvenga nel pieno e costante rispetto dei principi di concertazione e condivisione ivi previsti e che venga circoscritto agli ambiti di attività specifici per i quali si ravviserà l'esigenza di concordare una linea-guida unitaria per l'adozione delle disposizioni operative a livello territoriale;

c) promuovere, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, gli auspicati approfondimenti sui temi della responsabilità degli operatori di protezione civile e delle forme specifiche di partecipazione alle attività di protezione civile del sistema ordinistico;

d) assicurare un accurato monitoraggio dell'impatto delle nuove disposizioni, in modo da individuare tempestivamente eventuali esigenze di integrazione o modifica da apportare con i provvedimenti correttivi;

e) garantire un'ampia attività di diffusione della nuova normativa, anche mediante il concorso delle strutture di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, affinché la conoscenza delle innovazioni apportate consenta di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di protezione civile sull'intero territorio nazionale;

f) tra le attività di pianificazione assume particolare rilevanza, in parallelo con l'evoluzione della nostra società, il concetto di tutela del funzionamento di una comunità nel suo complesso, non limitato esclusivamente alla tutela di singole persone. A tal fine, nell'ambito di tali attività, favorire il coinvolgimento anche di ulteriori figure professionali specialistiche, quali urbanisti e sociologi, allo scopo di agevolare l'integrazione del gruppo sociale con il territorio, nel rispetto delle identità culturali;

g) assicurare una particolare attenzione al tema del finanziamento delle reti strumentali di rilevamento ambientale, valutando opportune misure di natura economica da adottare nell'ambito di idonei provvedimenti a contenuto finanziario.

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *AFFARI ASSEGNATI*

**Realizzazione del progetto per il nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato «Italia 2040 Human Technopole (n. 827)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

La presidente DE BIASI comunica che le Commissioni riunite non sono in numero legale per la discussione e la votazione dello schema di risoluzione. Considerato che i lavori dell'Aula riprenderanno alle ore 15, apprezzate le circostanze, toglie la seduta, convocando le Commissioni riunite alle ore 14,30 di domani, giovedì 21 dicembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

**535<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TORRISI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rileva la mancanza del numero legale necessario per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 21 dicembre, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**Sottocommissione per i pareri****220<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**(2930) Deputato Vittoria D'INCECCO ed altri. – Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2969) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2970) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2603-B) CROSIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 20 dicembre 2017

### **Plenaria**

**447<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE prende atto della mancanza del numero legale per l'esame in sede consultiva degli Atti del Governo posti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

### **Plenaria**

**448<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*indi del Vice Presidente*  
**BUCCARELLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*



*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente D'ASCOLA, atteso il concomitante andamento dei lavori dell'Assemblea e apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle 15,45, riprende alle 17,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati (n. 475)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 16, lettere *a*) e *b*), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il correlatore, senatore CASSON (*Art.1-MDP-LeU*), dà conto di uno schema di parere non ostativo con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto) sullo schema di decreto legislativo in titolo, che ha predisposto insieme con il correlatore, senatore Cucca; avverte, altresì, che il predetto schema di parere è stato inviato, per via telematica, ai componenti della Commissione già nella giornata di ieri, affinché questi ultimi ne potessero leggere attentamente il contenuto prima del relativo esame in Commissione. Evidenzia, quindi, che nella redazione del parere i relatori hanno tenuto conto di quasi tutte le indicazioni emerse nel corso del precedente dibattito.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta il proprio dissenso sul parere in esame laddove lo stesso contempla soltanto come un'osservazione al Governo la possibilità di sopprimere l'articolo 13 dello schema di decreto, ritenendo necessario che la soppressione del predetto articolo – su cui la Commissione ha discusso nella seduta di ieri – debba costituire oggetto di una condizione. Analogamente ritiene che nel parere debba essere inserita una condizione che preveda la soppressione dell'articolo 9 dello schema di decreto in titolo, che introduce irrazionalmente la procedibilità a querela per il reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, di cui all'articolo 620 del codice penale. Ricorda, a tale proposito, che la segretezza della corrispondenza è un diritto tutelato a livello costituzionale.

Il correlatore, senatore CASSON (*Art.1-MDP-LeU*), replica, sotto tale profilo, che in alcuni casi la persona offesa potrebbe non essere interessata alla procedibilità contro l'addetto alle poste per il reato in questione. Per altro verso, d'accordo con il correlatore, senatore Cucca, accoglie la richiesta di modificare il parere nel senso di prevedere, tra le condizioni, la soppressione dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene che i rilievi del senatore Caliendo siano entrambi fondati; in particolare, in ordine alla replica che il relatore Casson ha fatto sulle questioni sottese all'estensione alla procedibilità a querela per il delitto di cui all'articolo 620 del codice penale, osserva che ogni valutazione deve avvenire all'esito del bilanciamento degli interessi rilevanti, e, nel caso di specie, dovrebbe tenersi conto in modo adeguato della circostanza che la tutela della segretezza della corrispondenza costituisce un interesse costituzionalmente protetto.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del Partito democratico, conviene con l'opportunità di modificare il parere con la condizione che sia soppresso l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo; propone, inoltre, che il rilievo del senatore Caliendo sulla soppressione dell'articolo 9 dello schema di decreto costituisca un'osservazione nell'ambito del parere che la Commissione formula al Governo.

I RELATORI accolgono il suggerimento e modificano ulteriormente il parere nel senso testé indicato dal senatore Lumia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere come modificato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto, è posto in votazione risultando infine approvato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CASSON (*Art.1-MDP-LeU*), correlatore insieme con il senatore Cucca sull'Atto del Governo in titolo ribadisce il proprio dissenso sul contenuto dello stesso, già manifestato nel corso della precedente seduta, in quanto il Governo ha completamente ignorato le condizioni previste nel parere della Commissione giustizia del Senato.

Dà quindi conto dello schema di decreto in esame che – ricorda – dà attuazione all'articolo 1, comma 82, della legge n. 103 del 2017 (*Modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*), entrata in vigore il 3 agosto 2017, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per riformare la disciplina delle intercettazioni. Tale schema è stato approvato in secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri il 18 dicembre 2017, dopo che su un primo schema (Atto del Governo 472) hanno espresso il proprio parere le Commissioni parlamentari giustizia e bilancio di Camera e Senato. In particolare la Commissione ha espresso parere non

ostativo con condizioni e osservazioni il 13 dicembre scorso, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo.

La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 6 dicembre 2017; in pari data la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

In base alla citata legge n. 103, se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere, con le sue osservazioni ed eventuali modificazioni, motivando le proprie scelte. Lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 472-*bis* è dunque stato trasmesso dal Governo ai fini della nuova espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. Le Commissioni hanno 10 giorni di tempo per formulare un nuovo parere. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Con la presente relazione si darà quindi conto solo delle parti dello schema che sono state oggetto di condizioni o osservazioni da parte delle Commissioni parlamentari; se tali rilievi hanno trovato accoglimento o meno nello schema, ed in quest'ultima circostanza, le motivazioni addotte nello schema a sostegno del mancato recepimento. Per le restanti parti dello schema che non sono state oggetto di rilievi si rinvia dunque a quanto già illustrato nella seduta del 21 novembre scorso.

L'articolo 2 dello schema modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale con la finalità di garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. Al comma 1 della lettera *a*), che aggiunge un ultimo periodo all'articolo 103, comma 7, del codice di rito, il Governo – dando seguito alla condizione espressa nel parere della Commissione giustizia della Camera – ha soppresso il rinvio ivi contenuto all'articolo 267, comma 4, del codice penale (come modificato dallo schema) e dunque alla disposizione che impone alla polizia giudiziaria di informare preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni che non possono essere trascritti.

All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) dello schema – introdotta dal provvedimento in esame, dando seguito ad un'osservazione della Commissione giustizia della Camera – si interviene sull'articolo 114 del codice di procedura penale, relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto e, in particolare, sul comma 2 che vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, inserendo un'eccezione a tale divieto nel senso di consentire la pubblicazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare ai sensi dell'articolo 292 del codice di procedura penale (come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto in esame).

L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), dello schema modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale sui presupposti e sulle forme del provvedimento che dispone l'intercettazione. La Commissione aveva condizio-

nato il proprio parere non ostativo alla sostituzione delle parole «informando preventivamente il PM», con le parole «informando tempestivamente il pubblico ministero». Il Governo non ha dato seguito al parere e dunque ha confermato il testo dell'articolo 267 introdotto dall'Atto del Governo n. 472, così motivando nella Relazione illustrativa: «La sostituzione dell'avverbio «preventivamente» con quello «tempestivamente», oltre a segnare una difformità dal preciso criterio di delega, renderebbe assai poco comprensibile quale debba essere la collocazione temporale dell'informativa. La tempestività potrebbe essere apprezzata anche se l'informativa fosse immediatamente successiva alla redazione del verbale; ma se l'ufficiale di polizia giudiziaria potesse informare il pubblico ministero dopo aver formato il verbale trascrivendo il contenuto della conversazione o comunicazione oggetto di sindacato di irrilevanza, vanificherebbe l'intervento del pubblico ministero che, di fronte ad un verbale già formato con trascrizione di un contenuto irrilevante, non avrebbe modo di esercitare il potere che la legge di delega chiaramente gli attribuisce, ossia di verificare la rilevanza della conversazione o comunicazione, «autorizzandone, in tal caso, la trascrizione». La condizione, quindi, non coglie pienamente il senso del criterio direttivo che qui viene in rilievo, che è di consentire l'intervento del pubblico ministero prima che sia formato il verbale, proprio per orientarne la redazione. La condizione di cui alla lettera b) non può essere accolta perché raccomanda una modifica del testo dello schema – all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1) – in senso difforme dalla previsione della legge di delega».

Le lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema modificano l'articolo 268 del codice di procedura penale, relativo all'esecuzione delle operazioni. Al primo capoverso del numero 1) della lettera *d)* viene inserito un comma *2-bis* all'articolo 268 del codice di rito con il quale si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. L'irrilevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti, nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

La Commissione ha condizionato il proprio parere non ostativo alla specificazione che l'irrilevanza, ai fini delle indagini, delle comunicazioni o conversazioni, che giustifica il divieto di trascrizione, debba essere manifesta. Il Governo non ha dato seguito al parere, così motivando la scelta nella Relazione illustrativa: «non v'è alcun riferimento, nella legge di delega alla manifesta irrilevanza, sicché la condizione, ove accolta, determinerebbe uno scollamento che non sarebbe soltanto di formula letterale. La legge di delega non fa menzione della manifesta irrilevanza per l'essenziale ragione che vuol limitare la quantità di conversazioni o comunicazioni oggetto di trascrizione nei verbali. Il rischio di lesione ai diritti alla riservatezza sarebbe infatti maggiore se anche materiale irrilevante, pur se non manifestamente irrilevante, fosse oggetto di trascrizione. Il criterio della manifesta irrilevanza potrebbe avere legittimazione in un sistema che riconoscesse alla polizia giudiziaria delegata all'ascolto un po-

tere decisorio di filtro. Privi della direzione delle indagini, non potrebbero che riferirsi ad un criterio capace di scartare soltanto il materiale macroscopicamente estraneo alle indagini medesime. La legge di delega, invece, conferma una scelta già operata dal codice di rito, assegnando ogni decisione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, chiamato a decidere – almeno nei casi dubbi – se una tal comunicazione o conversazione sia da trascrivere, ben può e deve utilizzare il criterio della non rilevanza, per scartare il materiale che non giova alle indagini e rendere così effettivo il disegno riformatore compiutamente delineato dalla legge di delega.».

Al numero 2) della lettera *d*) viene sostituito il comma 4 dell'articolo 268 del codice di rito, eliminando il riferimento al deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni, che sarà disciplinato dall'articolo 268-*bis*, prevedendo che verbali e registrazioni siano conservati, a partire dal termine di conclusione delle operazioni, nell'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero; la trasmissione al pubblico ministero deve avere luogo immediatamente dopo la scadenza del termine per lo svolgimento delle operazioni indicato nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga delle operazioni.

Le Commissioni giustizia di Camera e Senato – la prima con una condizione, la seconda con un'osservazione – avevano invitato il Governo alla soppressione del riferimento alla proroga. Il Governo non ha recepito i pareri, ma ha riformulato la disposizione con l'asserito intendimento di chiarire meglio il significato della proroga disciplinandone le modalità. Il comma 4, nel testo riformulato, prevede ora che il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni sia disposto con decreto del pubblico ministero quando la prosecuzione delle operazioni, in ragione della complessità delle indagini, rende necessario che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.

All'articolo 242, comma 2, del codice di procedura penale – come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*) dello schema – il Governo ha inteso recepire l'osservazione della Commissione giustizia del Senato – contenuta al punto *b*) delle osservazioni –, prevedendo ora che quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice se necessario ne dispone la trascrizione a norma dell'articolo 493-*bis*, comma 2, del codice di rito. È stato altresì modificato l'articolo 295, comma 3, del codice di rito – all'articolo 3, comma 1, lettera *h*) dello schema – venendo incontro anche su questo punto ai rilievi della Commissione.

All'articolo 268-*ter*, comma 3, del codice di procedura penale, in materia di acquisizione al fascicolo delle indagini – come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*) dello schema – il testo originario non prevedeva il termine dei 10 giorni per i difensori per richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni rilevanti a fini di prova non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, o l'eliminazione di quelle contenute nell'elenco del pubblico ministero reputate inutilizzabili o irrilevanti e dunque non trascrivibili, ma rinviava al

termine di cui all'articolo 268-*bis*, comma 2, pari a 5 giorni. Sul punto, la Commissione giustizia della Camera – con formulazione avente finalità analoga a quella formulata dalla Commissione giustizia del Senato – aveva condizionato il proprio parere favorevole alla introduzione di un termine di 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito, prorogabili dal giudice per pari periodo in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni. Il Governo ha recepito integralmente il parere della Camera (e quindi nella sostanza anche quello analogo espresso dal Senato).

Sempre in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema, articolo 268-*quater* del codice di procedura penale, la Commissione aveva condizionato il proprio nulla osta alla previsione a regime di una apposita udienza stralcio per la selezione del materiale intercettato (al punto *d*) delle condizioni). Il Governo non ha recepito il parere e nella relazione illustrativa ha indicato che «La legge non dice che questo diritto di partecipazione alle operazioni di stralcio debba concretizzarsi in un diritto di prendere parte ad una apposita udienza; la partecipazione alle operazioni di stralcio può, infatti, essere declinata in termini di interlocuzione meramente cartolare. Sono state le incertezze interpretative in ordine alla fisionomia dell'attuale procedura di acquisizione e stralcio ad averne comportato la scarsa effettività e ad aver indotto il legislatore alla costruzione di una nuova e diversa procedura. I tratti indefettibili del modello che il legislatore delegato è chiamato a definire sono costituiti dal contraddittorio tra le parti, che implica la presenza decisoria del giudice e dalla scansione ordinata della progressione procedimentale. Ciò si desume chiaramente dal criterio direttivo di cui alla lettera *a*) del comma 84 dell'articolo 1 della legge di delega». Non vi sarebbe alcun impedimento, nella legge di delega, alla «costruzione di un meccanismo che preveda l'udienza di selezione come momento eventuale all'interno di una procedura scandita nella sua evoluzione dal rigoroso rispetto del contraddittorio tra le parti in vista della decisione del giudice».

All'articolo 268-*quater*, comma 4, del codice di procedura penale – come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema – il Governo ha recepito la condizione della Commissione giustizia della Camera prevedendo che i difensori, oltre ad ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, possano estrarre copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate.

La Commissione aveva formulato una condizione volta sostanzialmente a riproporre l'attuale formulazione del vigente comma 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale con l'inserimento di un comma 4-*bis* nel nuovo art. 268-*quater* del codice di procedura penale, in base al quale «il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni, ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni, osservando le forme i modi e le garanzie previsti per le perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento». La condizione del Senato chiedeva conseguentemente anche di sopprimere il nuovo articolo 493-*bis* sulla trascrizione delle inter-

cettazioni durante la fase del giudizio; diversamente da quanto previsto dal citato comma 4-*bis*, tale articolo prevede che la trascrizione abbia luogo, su richiesta delle parti, durante la fase del giudizio e stabilisce che delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possano estrarre copia. Il Governo non ha recepito tale condizione richiamando, nella relazione illustrativa, i contenuti della norma di delega.

All'articolo 269, comma 1, del codice di rito – come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) dello schema – il Governo ha recepito la condizione della Commissione giustizia della Camera prevedendo il diritto di accesso all'archivio e all'ascolto delle conversazioni anche per i difensori dell'imputato.

Il Governo ha recepito le condizioni espresse dalle Commissioni di Camera e Senato con la modifica apportata dall'articolo 3, comma 1, lettera *g*), dello schema all'articolo 293 del codice di procedura penale, sugli adempimenti esecutivi della misura cautelare, e consentendo al difensore non solo di esaminare, ma anche di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni intercettate.

Per quanto riguarda le restanti osservazioni espresse dalla Commissione giustizia del Senato, si deve segnalare che il Governo non ha inteso recepire: né quelle relative all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), dello schema – con la quale si invitava il Governo rispettivamente ad aggiungere all'articolo 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale una previsione con la quale si demandava al decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Garante per la *privacy*, la definizione delle modalità per la tenuta dell'archivio riservato ed a collocare il comma 4 dell'articolo 89-*bis* medesimo nell'ambito del codice di rito –; né quella relativa all'articolo 7 dello schema, volta a inserire il parere del Garante per la *privacy* nel procedimento per l'adozione del decreto ministeriale con cui debbono essere stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici per le intercettazioni con captatore, ritenendo – come evidenziato nella Relazione illustrativa – che, ai fini del comma 1, il parere del Garante a tutela dei diritti alla riservatezza possa ritenersi superfluo; né quella relativa all'articolo 9 dello schema, volta a sostituire il riferimento ai «provvedimenti autorizzativi emessi» con quello ai «procedimenti iscritti», ritenendo – come evidenziato nella relazione medesima – che il termine di 180 giorni sia del tutto congruo per consentire, anche a seguito del decreto attuativo sull'archivio informatico, la migliore organizzazione degli uffici di procura.

Sono invece state sostanzialmente recepite le restanti osservazioni espresse dalla Commissione Camera sull'articolo 5, comma 1, lettera *b*), dello schema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 475

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premessi che lo schema di decreto dà attuazione alla riforma della disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017;

rilevato che:

risultano in linea generale condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione illustrativa sulla base delle quali il Governo si è orientato nel senso di non estendere la procedibilità a querela in riferimento ad alcune fattispecie che pure sarebbero astrattamente rientrate nei limiti della delega;

deve però rilevarsi che le motivazioni che hanno indotto il Governo ad escludere l'estensione della procedibilità a querela relativamente al delitto di cui all'articolo 608 del codice penale (*Abuso di autorità contro arrestati o detenuti*) appaiono, seppur in misura minore, pertinenti anche in merito alle fattispecie di cui agli articoli 606, 607 e 609 dello stesso codice (*arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale e perquisizione e ispezione personali arbitrarie*), rispetto alle quali l'estensione della procedibilità a querela viene disposta dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in esame, essendo configurabile anche in ordine alle predette ipotesi almeno il rischio di una situazione di minorata difesa della persona offesa (un rischio che invece sembrerebbe potersi escludere, quantomeno in via ordinaria, nelle ipotesi di cui all'articolo 615, secondo comma, del codice penale, riguardante i casi di violazione di domicilio senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge commessa da un pubblico ufficiale);

considerato che:

il n. 2) della lettera a) del comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017 prevede che, nell'esercizio della delega in esame, il legislatore delegato dovrà comunque far salva la procedibilità d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;

a tal fine parrebbe opportuna una considerazione in termini generali di tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale che, pur non inserite nelle previsioni relative alle fattispecie incriminatrici di cui ai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale, hanno comunque un impatto di particolare rilievo nel funzionamento del sistema sanzionatorio, quali ad esempio le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'ar-



articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (in tema di contrasto alla criminalità organizzata), di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 625 del 1979 (in tema di contrasto al terrorismo) e di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 122 del 1993 (in tema di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso);

al riguardo, la Commissione ritiene che non eccederebbe i limiti della delega in esame – considerato sia il riferimento al riordino di alcuni settori del codice penale contenuto nel comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 103 citata sia la delega per l'attuazione e il coordinamento contenuta nel comma 20 del medesimo articolo 1 – l'inserimento nel titolo XII e nel titolo XIII del libro secondo del codice penale di disposizioni che prevedano in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorrano le aggravanti ad effetto speciale previste da altre disposizioni di legge;

rilevato inoltre, con riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto in esame, che la formulazione delle modifiche apportate al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale in tema di truffa potrebbe suscitare incertezze nel senso che non risulterebbe chiaro se le parole «*limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età*» si riferiscano solo alla circostanza aggravante di cui al numero 2-bis del secondo comma del medesimo articolo 640 – come apparirebbe più probabile – ovvero anche alle circostanze aggravanti cui ai numeri 1 e 2 del predetto secondo comma;

rilevato altresì, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto in esame, che non appare condivisibile la proposta abrogazione del terzo comma dell'articolo 646 del codice penale, essendo opportuno il mantenimento della procedibilità d'ufficio nelle ipotesi ivi previste;

rilevato in via ulteriore che:

l'articolo 14 dello schema di decreto in esame contiene una disposizione transitoria in materia di perseguibilità a querela che dà attuazione al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera b) del comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017, ai sensi del quale, per i reati perseguibili a querela per effetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto, commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, e, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

tale disposizione transitoria risulta modellata sui precedenti di cui all'articolo 19 della legge n. 205 del 1999 e di cui all'articolo 99 della legge n. 689 del 1981;

rispetto a tali precedenti l'articolo 14 contempla un'eccezione con riferimento ai processi che, alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo, risulteranno pendenti davanti alla Corte di cassazione;

tale eccezione non risulta in nessuno dei precedenti normativi sopra richiamati, né è contemplata in alcun modo dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 16 del predetto articolo 1, apparendo pertanto tale previsione al di fuori dei limiti posti dalla delega;

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) si raccomanda al Governo di sopprimere gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in esame;

b) si raccomanda al Governo, all'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto in esame, di sostituire le parole: «*dal secondo comma, numeri 1, 2 e 2-bis, limitatamente*» con le seguenti: «*dal secondo comma, numeri 1 e 2, nonché dal numero 2-bis limitatamente*»;

c) si raccomanda al Governo di sopprimere il comma 3 dell'articolo 14 dello schema di decreto in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre nello schema di decreto in esame una disposizione diretta ad inserire, nel titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo il capo III, il seguente: «*Capo III-bis (Disposizioni comuni). Art. 623-ter. Per i fatti preveduti da questo titolo, punibili a querela della persona offesa, si procede in ogni caso d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale previste da altre disposizioni di legge.*»;

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre nello schema di decreto in esame una disposizione diretta ad inserire nel titolo XIII del libro secondo del codice penale, al capo III, dopo l'articolo 649, il seguente: «*Art. 649-bis. Per i fatti preveduti da questo titolo, punibili a querela della persona offesa, si procede in ogni caso d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale previste da altre disposizioni di legge.*»;

c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 13 dello schema di decreto in esame.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 475**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premessi che lo schema di decreto dà attuazione alla riforma della disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017;

rilevato che:

risultano in linea generale condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione illustrativa sulla base delle quali il Governo si è orientato nel senso di non estendere la procedibilità a querela in riferimento ad alcune fattispecie che pure sarebbero astrattamente rientrate nei limiti della delega;

deve però rilevarsi che le motivazioni che hanno indotto il Governo ad escludere l'estensione della procedibilità a querela relativamente al delitto di cui all'articolo 608 del codice penale (*Abuso di autorità contro arrestati o detenuti*) appaiono, seppur in misura minore, pertinenti anche in merito alle fattispecie di cui agli articoli 606, 607 e 609 dello stesso codice (*arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale e perquisizione e ispezione personali arbitrarie*), rispetto alle quali l'estensione della procedibilità a querela viene disposta dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in esame, essendo configurabile anche in ordine alle predette ipotesi almeno il rischio di una situazione di minorata difesa della persona offesa (un rischio che invece sembrerebbe potersi escludere, quantomeno in via ordinaria, nelle ipotesi di cui all'articolo 615, secondo comma, del codice penale, riguardante i casi di violazione di domicilio senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge commessa da un pubblico ufficiale);

considerato che:

il n. 2) della lettera *a*) del comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017 prevede che, nell'esercizio della delega in esame, il legislatore delegato dovrà comunque far salva la procedibilità d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;

a tal fine parrebbe opportuna una considerazione in termini generali di tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale che, pur non inserite nelle previsioni relative alle fattispecie incriminatrici di cui ai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale, hanno comunque un impatto di particolare rilievo nel funzionamento del sistema sanzionatorio, quali ad esempio le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'ar-

articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (in tema di contrasto alla criminalità organizzata), di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 625 del 1979 (in tema di contrasto al terrorismo) e di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 122 del 1993 (in tema di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso);

al riguardo, la Commissione ritiene che non eccederebbe i limiti della delega in esame – considerato sia il riferimento al riordino di alcuni settori del codice penale contenuto nel comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 103 citata sia la delega per l'attuazione e il coordinamento contenuta nel comma 20 del medesimo articolo 1 – l'inserimento nel titolo XII e nel titolo XIII del libro secondo del codice penale di disposizioni che prevedano in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorrano le aggravanti ad effetto speciale previste da altre disposizioni di legge;

rilevato che, con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, suscita perplessità la modifica proposta all'articolo 620 del codice penale, potendo ritenersi preferibile il mantenimento della procedibilità d'ufficio nell'ipotesi ivi prevista della rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;

rilevato, inoltre, con riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto in esame, che la formulazione delle modifiche apportate al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale in tema di truffa potrebbe suscitare incertezze nel senso che non risulterebbe chiaro se le parole «*limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età*» si riferiscano solo alla circostanza aggravante di cui al numero 2-bis del secondo comma del medesimo articolo 640 – come apparirebbe più probabile – ovvero anche alle circostanze aggravanti cui ai numeri 1 e 2 del predetto secondo comma;

rilevato altresì, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto in esame, che non appare condivisibile la proposta abrogazione del terzo comma dell'articolo 646 del codice penale, essendo opportuno il mantenimento della procedibilità d'ufficio nelle ipotesi ivi previste;

rilevato in via ulteriore che:

l'articolo 14 dello schema di decreto in esame contiene una disposizione transitoria in materia di perseguibilità a querela che dà attuazione al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera b) del comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 103 del 2017, ai sensi del quale, per i reati perseguibili a querela per effetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto, commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, e, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

tale disposizione transitoria risulta modellata sui precedenti di cui all'articolo 19 della legge n. 205 del 1999 e di cui all'articolo 99 della legge n. 689 del 1981;

rispetto a tali precedenti l'articolo 14 contempla un'eccezione con riferimento ai processi che, alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo, risulteranno pendenti davanti alla Corte di cassazione;

tale eccezione non risulta in nessuno dei precedenti normativi sopra richiamati, né è contemplata in alcun modo dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 16 del predetto articolo 1, apparendo pertanto tale previsione al di fuori dei limiti posti dalla delega;

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) si raccomanda al Governo di sopprimere gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto in esame;

b) si raccomanda al Governo, all'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto in esame, di sostituire le parole: «*dal secondo comma, numeri 1, 2 e 2-bis, limitatamente*» con le seguenti: «*dal secondo comma, numeri 1 e 2, nonché dal numero 2-bis limitatamente*»;

c) si raccomanda al Governo di sopprimere l'articolo 13 dello schema di decreto in esame;

d) si raccomanda al Governo di sopprimere il comma 3 dell'articolo 14 dello schema di decreto in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre nello schema di decreto in esame una disposizione diretta ad inserire, nel titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo il capo III, il seguente: «*Capo III-bis (Disposizioni comuni). Art. 623-ter. Per i fatti preveduti da questo titolo, punibili a querela della persona offesa, si procede in ogni caso d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale previste da altre disposizioni di legge.*»;

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre nello schema di decreto in esame una disposizione diretta ad inserire nel titolo XIII del libro secondo del codice penale, al capo III, dopo l'articolo 649, il seguente: «*Art. 649-bis. Per i fatti preveduti da questo titolo, punibili a querela della persona offesa, si procede in ogni caso d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale previste da altre disposizioni di legge.*»;

c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 9 dello schema di decreto in esame.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria****158<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CORSINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il vice ministro GIRO risponde all'interrogazione n. 3-04158 ricordando che la signora Tiziana Gamannossi, residente in Libia da diversi anni, dove opera nell'importazione e distribuzione di derrate alimentari, e arrestata nel settembre del 2016, è attualmente detenuta in attesa della conclusione del processo a suo carico.

Al momento dell'arresto, le Autorità libiche hanno accusato la connazionale del reato di frode (per aver cercato di incassare un assegno falso), di avere operato nel territorio libico senza le necessarie autorizzazioni e di non avere corrisposto il canone di affitto pattuito con il suo *ex* locatore.

La connazionale è stata assolta, con sentenza di primo grado, dall'accusa di ingresso illegale nel Paese, ma la Procura ha presentato ricorso. E' stata invece condannata per il mancato pagamento dell'affitto della sua abitazione, sentenza contro cui il suo legale ha proposto ricorso.

Dal mese di gennaio 2017, data in cui è stata riaperta, l'Ambasciata d'Italia a Tripoli è in contatto diretto con la connazionale, facendo il possibile per assisterla al meglio, date anche le difficili condizioni di detenzione.

In questi mesi, numerosi sono stati i passi effettuati per chiedere una rapida soluzione della vicenda e per sostenere la richiesta di libertà provvisoria.

Il 7 agosto 2017, il Procuratore Generale ha finalmente concesso gli arresti domiciliari alla connazionale, che è stata prelevata ed accompagnata dal nostro personale diplomatico in un hotel vicino all'Ambasciata.

L'udienza volta a decidere sulla posizione giudiziaria della signora Gamannossi è stata rinviata ad oggi, 20 dicembre, ed è attualmente in corso. L'Ambasciata ha pertanto sensibilizzato ulteriormente la Procura Generale sulla delicatezza della vicenda, chiedendo che il processo possa concludersi alla data calendarizzata dal giudice competente.

E' confermata, infine, la presenza di altri due detenuti italiani in Libia.

Il primo, detenuto presso un carcere a Tripoli, è accusato di traffico internazionale di armi e di ingresso illegale nel Paese.

Un altro connazionale è stato arrestato il 28 ottobre 2017, ma ancora non sono stati formulati i capi di imputazione. Si tratta peraltro di un connazionale che ha già subito un procedimento penale in Italia ed è destinatario di due richieste internazionali di arresto temporaneo ai fini estradizionali, risalenti al 2011 e al 2012.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Ritiene che andrebbero aumentati gli sforzi per risolvere situazioni analoghe, in Paesi che vivono momenti di gravi crisi politiche e istituzionali, verificando in particolare la possibilità del trasferimento dei nostri connazionali in Italia.

Il presidente CORSINI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Giannini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*(2979) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il presidente CORSINI informa di aver concordato con il Presidente della Commissione bilancio, Tonini, che, essendo il provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati ed essendo trascorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere, la Commissione bilancio esprimerà il suo parere in sede di esame in Assemblea, restando fermo l'impegno da parte della relatrice di proporre, in quella sede, le modifiche necessarie a dare seguito alle eventuali valutazioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Fattorini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Il Mediterraneo e l'interesse nazionale (n. 527)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 91)

Il relatore VERDUCCI (*PD*), ricorda l'importanza delle questioni affrontate nel corso dell'Affare assegnato, che ha impegnato la Commissione nell'arco di oltre due anni, consentendo un'ampia riflessione sulla



situazione geopolitica dell'area, nonché sull'interesse e le prospettive del nostro Paese nella regione. Illustra uno schema di risoluzione conclusiva, che tiene anche conto delle osservazioni e delle proposte di integrazione avanzate da diversi senatori.

Il senatore AMORUSO (*ALA*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, propone che la risoluzione ponga in evidenza il contributo dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo sul tema delle migrazioni e la delicata situazione dei Paesi del Sahel.

Il vice ministro GIRO dichiara il proprio apprezzamento dello schema di risoluzione presentata dal relatore, suggerendo alcune modifiche di ordine meramente lessicale.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) fa propri i suggerimenti avanzati.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione proposto dal relatore (pubblicato in allegato) con le integrazioni formulate nel corso della discussione.

La Commissione approva.

Il presidente CORSINI esprime apprezzamento per il voto unanime della Commissione.

#### *SULLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FOPRAS DI BASILEA*

Il senatore MICHELONI (*PD*) informa che la Fondazione FOPRAS di Basilea, che gestisce una scuola bilingue e organizza corsi di lingua e cultura italiane, per superare una grave crisi economica ha avviato un progetto di fusione con la Fondazione ECAP-CGIL, ente formativo operante in Svizzera dal 1970. La realizzazione di tale progetto richiede però l'assenso del Governo italiano che, in base a regole statutarie, nell'ipotesi del suo scioglimento acquisirebbe il patrimonio della Fondazione, e in particolare l'immobile dove essa ha sede. Il console italiano a Basilea avrebbe proposto alla Fondazione di autorizzare la fusione, dietro pagamento di una somma di oltre un milione di franchi svizzeri, come corrispettivo della perdita della prospettiva di acquisire l'immobile in questione. Si tratta evidentemente di una somma troppo alta, che rende di fatto impossibile la fusione. Sottolinea che il fallimento del progetto di fusione comporterebbe la chiusura della scuola bilingue e la perdita di un essenziale progetto formativo per la lingua e la cultura italiane in Svizzera. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di valutare un'adeguata soluzione alla questione.

Il vice ministro GIRO, riservandosi un approfondimento dei fatti appena esposti, si impegna a individuare una soluzione che salvaguardi l'offerta formativa di corsi di lingua e cultura italiane, evitando al contempo danni erariali per lo Stato italiano.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 527  
(Doc. XXIV, n. 91)**

La 3<sup>a</sup> Commissione,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e a conclusione dell’esame dell’Affare assegnato «Il Mediterraneo e l’interesse nazionale» (n. 527);

premesso che:

l’Affare assegnato ha consentito un’ampia riflessione sulla situazione geopolitica del Mediterraneo e sul ruolo, l’interesse e le prospettive dell’Italia in questa delicata area del mondo;

l’attività istruttoria, sia attraverso le audizioni e i documenti acquisiti in tale sede, sia attraverso le missioni in alcuni Paesi dell’area, ha permesso di approfondire gli scenari di riferimento e le problematiche in atto;

le audizioni hanno coinvolto, tra gli altri, Romano Prodi, Emma Bonino, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il Presidente del Parlamento di Malta, Anglu Farrugia, l’allora Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, Giampaolo Cantini, rappresentanti del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per il Libano, il Rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in Libia, Roberto Mignone, il Direttore dell’Ufficio per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM), Federico Soda;

le missioni svolte in Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Montenegro e Libano, oltre a fornire importanti elementi di conoscenza sulla situazione dei diversi Paesi visitati, hanno confermato l’importanza della diplomazia parlamentare come strumento di rafforzamento dei rapporti bilaterali e di stimolo alle politiche governative;

ritenuto che:

il Mediterraneo rappresenta un crocevia privilegiato di civiltà, religioni e culture, ma anche uno scenario solcato da profonde tensioni, che vede confrontarsi aree geopolitiche molto diverse tra loro, anche per dinamiche socio-economiche, lungo l’arco di conflitti e instabilità che dal Maghreb e dall’Africa sub-sahariana giunge sino al Medio Oriente;

il progressivo disimpegno degli Stati Uniti, avviato già dall’amministrazione Obama, rappresenta un ulteriore elemento di tensione nella regione, che ha acuito la contrapposizione tra le potenze regionali e ha favorito il radicamento di altri attori internazionali, a partire dalla Russia;

la recrudescenza dello scontro tra sunniti e sciiti e il sostanziale fallimento (pur con alcune importanti eccezioni) delle cosiddette «primavere arabe», rischiano di alimentare nuove conflittualità, soprattutto nei Paesi le cui società sono segnate da profonde fratture infra-religiose;

l'instabilità endemica, i conflitti e la debolezza politico-istituzionale di molti Paesi dei versanti meridionale e orientale del Mediterraneo costituiscono la minaccia diretta e più consistente all'integrità e agli interessi dell'Italia e dell'Unione europea;

considerando che:

nonostante la grave instabilità e i numerosi rischi sistemici, l'area mediterranea allargata costituisce una regione di grande rilievo dal punto di vista economico, con potenziali di crescita elevati che interessano direttamente il nostro Paese;

pur rappresentando solo il 2 per cento della superficie marina del pianeta, il Mediterraneo attrae circa il 20 per cento delle rotte commerciali;

nel 2016, in particolare, il «Mediterraneo allargato» ha assorbito oltre l'11 per cento delle esportazioni italiane, e rappresenta dunque la prima area di destinazione delle nostre merci dopo l'Unione europea;

gli scambi commerciali tra l'Italia e i Paesi del Mediterraneo sono cresciuti fra il 2001 e il 2014 del 45 per cento, e l'*export* italiano verso l'area mediterranea è cresciuto dal 2001 al 2016 del 121,4 per cento, passando da 18,7 a 41,5 miliardi di euro;

il mercato del lavoro nell'intero bacino del Mediterraneo nel 2016 ha assorbito 201,2 milioni di persone, di cui 91,7 milioni negli otto Paesi membri dell'Unione europea, 32,8 milioni nei quattro Paesi candidati, 62,4 milioni nei cinque Paesi del Nord Africa e 14,2 milioni nei cinque Paesi del Medio Oriente;

l'intera area mediterranea presenta dunque opportunità di sviluppo economico che l'Unione europea può contribuire a consolidare;

il potenziale economico dell'area è incrementato, tra l'altro, dalle nuove prospettive del Mediterraneo nelle rotte commerciali internazionali, anche grazie al raddoppio del Canale di Suez e alla cosiddetta «nuova via della seta»;

gli sviluppi del settore dell'energia, anche per la scoperta dei nuovi giacimenti marini, oltre che rendere possibile la realizzazione di un mercato sempre più integrato, mediante una strategia che punti a rafforzare l'efficienza energetica e la diversificazione delle fonti, possono essere il catalizzatore di nuove collaborazioni politiche tra i Paesi coinvolti;

ritenuto che:

l'alfabetizzazione, la collaborazione interuniversitaria e la crescita culturale costituiscono fattori decisivi per il benessere, l'emancipazione e la collaborazione fra tutti i popoli mediterranei, tenuto conto soprattutto del ruolo delle Università del Mediterraneo nel favorire la cooperazione internazionale;

il dialogo interreligioso e multiculturale costituisce una priorità assoluta, da realizzarsi attraverso la moltiplicazione delle occasioni di incontro e di confronto tra gli esponenti delle diverse fedi religiose, imperniati sul riconoscimento reciproco e con l'obiettivo di una convivenza solidale, favorendo in particolare il dialogo con l'Islam moderato e tra le sue componenti;

rilevato che:

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha stimato che nel 2016 sono giunti sulle coste europee 363.000 migranti, di cui oltre 180.000 in Italia e oltre 170.000 in Grecia, e che oltre 1.800 persone sono morte o disperse nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere il territorio europeo;

secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nel 2017, fino al 13 dicembre 2017, il numero di migranti giunti in Europa attraversato il Mediterraneo è di 167.724 persone, di cui circa 118 mila sono sbarcati sulle coste italiane;

l'intensificarsi dei flussi migratori costituisce un fenomeno globale, che riguarda, pur con notevoli differenze, molte aree del mondo e dipende da una molteplicità di fattori, tra cui i conflitti, le discriminazioni, la povertà e i cambiamenti climatici;

tale fenomeno rappresenta dunque un elemento strutturale, che necessita di risposte di natura non emergenziale, ma equilibrate e di lunga durata, con la capacità di cogliere gli aspetti reali del fenomeno, evitando le distorsioni generate nell'opinione pubblica;

l'intensificarsi dei flussi di migranti economici e richiedenti asilo verso l'Europa, e in particolare verso l'Italia e la Grecia, ha palesato una preoccupante mancanza di visione comune, oltre che di solidarietà, fra i Paesi membri dell'Unione europea;

l'Unione europea, che pure negli ultimi mesi ha avviato un sensibile riorientamento delle sue politiche verso il Mediterraneo, stenta ancora a porsi alla guida di un processo di stabilizzazione della regione e delle aree limitrofe;

l'Unione europea e i suoi Stati membri sono il principale *partner* del continente africano e contribuiscono a promuoverne le condizioni di sviluppo, stabilità e di pace principalmente attraverso gli aiuti pubblici allo sviluppo – per una somma che nel 2016 ha raggiunto i 21 miliardi di euro – e gli investimenti delle imprese private – per una somma che nel 2015 si è attestata intorno ai 32 miliardi di euro;

tali programmi di cooperazione hanno però mostrato molti limiti, e devono dunque essere aggiornati, mediante il rilancio di strumenti di dialogo e confronto politico ma anche della cooperazione decentrata, in particolare per contribuire a ridurre la disparità di sviluppo nella regione del Mediterraneo, a promuovere la crescita e l'occupazione, la *good governance* e l'*institutional capacity building*;

l'Italia, in sede europea, ha promosso, a partire dal *Migration Compact*, un approccio al fenomeno di più ampio respiro, che prende in

considerazione gli aspetti economici, demografici e ambientali delle aree coinvolte per dar vita, attraverso politiche di sviluppo e di investimento a lungo termine, ad un partenariato effettivo tra i due continenti, finalizzato ad affrontare le cause profonde del fenomeno migratorio e puntando ad una più equa distribuzione del benessere;

il recente vertice tra Unione africana e Unione europea, svoltosi ad Abidjan, in Costa d'Avorio, si muove in questo solco, individuando fra le priorità del partenariato i settori relativi alle opportunità economiche per i giovani, alla pace e alla sicurezza, alla mobilità e alla migrazione ed infine alla cooperazione in materia di *governance*;

visti anche i lavori della conferenza organizzata dell'Assemblea Parlamentare il 16 e 17 novembre a La Valletta;

preso atto che:

risoluzione della crisi libica è elemento chiave per la stabilità, lo sviluppo e la prosperità dell'area del Mediterraneo centrale, anche in funzione della lotta contro il terrorismo e per il contrasto ai traffici illegali di esseri umani;

il sostegno economico alle aree meno sviluppate, che spesso sono anche quelle periferiche e la cooperazione transfrontaliera esterna, sono strumenti essenziali nell'ambito delle politiche esterne dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a continuare a sostenere ed incoraggiare, anche attraverso gli organismi internazionali e l'Unione europea, progetti di intervento umanitario e di cooperazione allo sviluppo, anche a livello decentrato, finalizzati a fronteggiare l'emergenza profughi nelle diverse aree di crisi, a partire dai Paesi più direttamente coinvolti, in primo luogo Libano e Giordania;

a continuare a sostenere il processo di dialogo politico in Libia, attraverso il sostegno all'azione delle Nazioni Unite e del Rappresentante Speciale, Ghassan Salamè, per condurre il Paese fuori dalla lunga fase di transizione;

a favorire, nelle sedi proprie, il rafforzamento dell'azione delle organizzazioni internazionali, in particolare UNHCR e OIM, in Libia, anche con la stipula di accordi di sede, per fornire assistenza umanitaria e migliorare le condizioni di vita dei migranti, garantendo il pieno rispetto dei diritti umani;

ad adoperarsi affinché i Paesi di origine dell'ondata migratoria si impegnino per un maggiore controllo delle frontiere, intensificando l'azione volta ad agevolare la piena assunzione da parte dei Paesi dell'area (Libia e Tunisia innanzitutto) delle proprie responsabilità nelle operazioni di salvataggio compiute nelle aree SAR di loro competenza, in modo da fermare le rotte migratorie illegali, anche in collaborazione con il nostro Paese;

a operare nei confronti delle autorità libiche affinché procedano alla chiusura dei centri di detenzione per i migranti nel territorio libico, e rafforzare il contrasto alle reti dei trafficanti di esseri umani;

a garantire, nelle sedi adeguate, condizioni di efficienza e trasparenza nella gestione del Fondo fiduciario lanciato al *Summit* di La Valletta tra Europa e Africa nel novembre 2015, che dovrebbe offrire un contributo addizionale per contrastare le ragioni profonde che provocano l'immigrazione, in particolare nei Paesi immediatamente a ridosso dell'area mediterranea ribadendo la necessità di un maggior sostegno ai Paesi più coinvolti nell'attuale crisi migratoria (in particolare Grecia ed Italia) sia nei costi di accoglienza che nelle procedure di rimpatrio degli immigrati illegali, come peraltro prospettato dagli accordi di La Valletta, che prevedevano una rafforzata cooperazione tra gli Stati in tal senso;

ad operare il massimo impegno per il controllo di ogni rotta di migrazione illegale (sia quelle via mare, provenienti da Egitto, Libia e Tunisia, sia quelle via terra) per prevenire l'eventuale tentativo di rientro in Europa di «*foreign fighters*» già impegnati nelle aree di conflitto;

ad operare, in sede di riforma delle politiche di vicinato, per potenziare l'impegno, politico ed economico, anche rispetto ad altre aree di intervento, a beneficio dei *partner* mediterranei, garantendo adeguati livelli di premialità e di flessibilità agli strumenti di intervento, secondo le linee indicate nella Relazione approvata dalla Commissione affari esteri il 16 giugno 2015, a conclusione dell'esame del documento di consultazione congiunto «Verso una nuova politica europea di vicinato»;

a rafforzare la cooperazione nel campo della cultura, del dialogo interreligioso e multiculturale, oltre che dell'istruzione e della formazione professionale, anche attraverso l'ampliamento degli strumenti di mobilità e di scambi universitari, a partire da quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta «Erasmus del Mediterraneo» firmata lo scorso 1° dicembre a Roma;

a promuovere la cooperazione territoriale europea alle frontiere esterne dell'Unione e a consolidare il ruolo centrale dell'Italia nei programmi dell'area mediterranea, in particolare con riferimento alla sede delle autorità di gestione;

a valorizzare ed estendere le esperienze dei «corridoi umanitari» e dei programmi di *resettlement*, già sperimentate con successo, anche se con numeri necessariamente limitati, in diversi contesti, a partire dal Libano, come strumenti utile a garantire un accesso legale e sicuro alle misure di protezione internazionale per le categorie più vulnerabili.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria****855<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TONINI*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2603-B) CROSIO ed altri.** – *Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che dato il carattere ordinamentale delle modifiche apportate in seconda lettura, non vi sono osservazioni.

Il presidente TONINI, in considerazione della mancanza di un rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame a una successiva seduta.

**(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre.



La relatrice ZANONI (*PD*) sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti al fine di consentire il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato dall'esame, in sede consultiva, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Atto del Governo n. 472-*bis*).

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 20 dicembre 2017

### Plenaria

550<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, in materia di giochi pubblici**

Il presidente Mauro Maria MARINO richiama il contesto nel quale si colloca l'audizione in titolo, menzionando la legge regionale piemontese in materia di giochi, successiva all'intesa Stato-regioni del 7 settembre scorso, nonché l'avvio dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 2000, recante un riordino organico del settore, il cui *iter* è stato sostanzialmente sospeso anche per privilegiare l'obiettivo di un accordo istituzionale sulla gestione degli apparecchi di intrattenimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario BARETTA, il quale segnala il cambiamento dell'approccio del Governo in materia di giochi, influenzato dai principi contenuti nella legge di delega fiscale, che peraltro non si sono concretati in disposizioni legislative. In particolare, il Governo ha inteso seguire una linea non proibizionista, bensì di controllo e di riduzione dell'offerta, da attuare attraverso il confronto con regioni ed enti locali. Nel corso del 2017 il Governo aveva autonomamente scelto un percorso di riduzione notevole del numero complessivo di AWP oggetto di licenze, la cui riduzione proseguirà nel corso del 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha scelto peraltro di rapportarsi con il Ministero della salute in considerazione delle implicazioni sociosanitarie del gioco, a dimostrazione di un approccio non più fondato sull'esasperato recupero di gettito.

Si sofferma quindi sul criterio delle distanze minime dei punti gioco da determinati punti sensibili, rilevando come l'adozione di parametri eccessivamente restrittivi comporti effetti di fatto analoghi a quelli di vere e proprie misure proibizionistiche, o al contrario, di forti squilibri territoriali, con concentrazioni eccessive di punti gioco in aree determinate, per lo più nelle periferie urbane, mentre il Governo ha optato per una linea equilibrata, tale da comportare una diminuzione delle macchine e dei punti gioco. Tuttavia la determinazione della distribuzione territoriale rientra nell'ambito di competenza delle regioni, a fronte di una condivisione di fondo relativamente al numero di macchine operative.

Prosegue facendo presenti la moratoria decisa dalla Regione Liguria e i termini della legge regionale del Piemonte, successiva all'intesa di settembre, la quale comporta una diminuzione pari a circa il 90 per cento dei punti gioco, in contraddizione con i contenuti dell'intesa stessa: a tale proposito richiama l'esigenza di un rispetto puntuale degli obiettivi di fondo, pena il fallimento del progetto in itinere.

Rileva inoltre, come corollario, che le gare riguardanti le scommesse e il bingo, previste entro il 2018, devono opportunamente svolgersi in un quadro di certezza regolamentare e di effettiva appetibilità economica della procedura pubblica. È altresì prevista la riduzione delle licenze per le *slot machine*, nell'ottica di una riduzione controllata dell'offerta, che non renda asfittico il mercato.

Sottolinea quindi l'importanza dell'accordo concluso con le regioni, risultato di una lunga e faticosa mediazione, da rispettare quale punto fermo per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'offerta e di contrasto alla malavita, particolarmente importante nella prospettiva di evoluzione del settore dei giochi, che comporterà necessariamente l'impegno delle istituzioni per regolamentare le nuove forme di gioco, in particolare *on line*. Ai fini dell'attuazione dell'intesa Stato-regioni fa presente la prossima emanazione di un decreto ministeriale per l'applicazione della stessa, nonché di provvedimenti riguardanti la collocazione e le specifiche tecniche degli apparecchi, sempre in un'ottica di condivisione generale e di collaborazione programmatica tra le istituzioni.

Richiama poi l'attenzione sull'opportunità di una visione complessiva della questione, che tenga conto degli effetti sull'andamento delle entrate erariali delle misure di riduzione del volume dei giochi.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in rilievo la questione dell'incertezza derivante dalle politiche adottate da alcune amministrazioni regionali.

In considerazione delle richieste di intervento propone il rinvio del seguito dell'audizione alla seduta antimeridiana di domani.

Su richiesta del senatore ENDRIZZI (M5S), fornisce quindi rassicurazioni circa l'adozione per il seguito dell'audizione della medesima forma di pubblicità adottata nella seduta odierna.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 20 dicembre 2017

### Plenaria

353<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE MATTEOLI*

Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda con profonda commozione la figura del presidente Matteoli, scomparso improvvisamente nella giornata di lunedì 18 dicembre, a seguito di un tragico incidente stradale. Certo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, rivolge un sincero cordoglio in primo luogo alla famiglia e a quanti gli erano più vicini.

Ricorda come, al di là delle differenze politiche, grazie alla sua guida sapiente e illuminata, in Commissione si sia instaurato in questi anni un clima di collaborazione sempre positivo e proficuo. Sottolinea l'alto senso istituzionale del presidente Matteoli, che ha sempre lavorato per unire e non per dividere. Il suo esempio è stato un prezioso insegnamento per tutti coloro hanno lavorato insieme a lui.

Segnala quindi che, nella mattinata di domani, si terrà la camera ardente in Senato e, a seguire, le esequie.

Invita infine a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento.

La Commissione osserva un minuto di silenzio.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE evidenzia che, in questi giorni, la Commissione potrebbe avere la possibilità di chiudere alcuni disegni di legge di particolare rilevanza, su cui si è lavorato a lungo nel corso della legislatura.

Dati i tempi ristretti a disposizione prima della chiusura dei lavori parlamentari, appare opportuno concentrarsi quindi su tali provvedimenti, in particolare il disegno di legge n. 2603-B sul registro delle opposizioni, recentemente assegnato alla Commissione in sede deliberante per la terza lettura, e il disegno di legge n. 2977 e connessi sulla mobilità ciclistica, attualmente all'esame in sede referente e per i quali è stata già richiesta l'autorizzazione alla sede deliberante.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP-LeU*) chiede notizie sull'atto comunitario COM (2017) 647 definitivo, sul trasporto internazionale via autobus, il cui esame la Commissione ha iniziato la scorsa settimana, ai fini dell'espressione del parere motivato sui profili di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, anche nella sua qualità di relatore sul suddetto provvedimento, precisa di non avere preclusioni alla trattazione e alla conclusione dell'esame, ma ritiene che, per le ragioni già esposte, sia comunque opportuno dare priorità agli altri disegni di legge.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP-LeU*) propone che, per abbreviare i tempi, i commissari interessati possano far pervenire al Presidente relatore eventuali osservazioni da inserire nella risoluzione finale sull'atto comunitario, precisando di aver già inviato alcune considerazioni in tal senso.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta del senatore Sonego e invita tutti i senatori interessati a trasmettere quanto prima eventuali osservazioni sul provvedimento citato. Anche al fine di concludere gli argomenti prima richiamati prima dell'inizio della sessione di bilancio, propone di convocare ulteriori sedute della Commissione per i prossimi giorni, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Aula.

In particolare, propone di convocare al termine della seduta odierna una nuova seduta per l'inserimento all'ordine del giorno in sede deliberante del disegno di legge n. 2603-B.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, ha la parola il vice ministro NENCINI che fornisce risposta all'interrogazione n. 3-04137, relativa allo stato di avanzamento della progettazione e dei lavori per il ripristino dell'invaso artificiale di Montedoglio, in provincia di Arezzo. In proposito, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche riferisce che, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni emesse in fase di approvazione del progetto definitivo previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, il Concessionario Ente Acque Umbro-Toscane, con nota del 31 maggio 2016, ha presentato il progetto esecutivo per i suddetti interventi di ripristino delle strutture cementizie dell'invaso. Nel corso dell'esame tecnico da parte della predetta Direzione generale è emersa l'ottemperanza solo parziale alle prescrizioni citate e la necessità di revisione del progetto, con particolare riferimento all'adeguamento o al miglioramento della sicurezza delle opere contro terra non interessate dal dissesto. A seguito di una nota del Ministero del 5 agosto 2016, l'Ente Acque Umbro-Toscane, in data 31 luglio 2017, ha presentato, in forma incompleta e come tale non idonea ai fini della conclusione del procedimento, il progetto esecutivo revisionato «REV.1 – Interventi per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie» datato 12 giugno 2017. Dopo la richiesta di integrazione per un compiuto svolgimento della fase istruttoria, il Concessionario ha presentato al Ministero nei mesi di ottobre e novembre il progetto completo e la relazione sulla modellazione idraulica degli interventi. In proposito, precisa che l'istruttoria del Ministero è in avanzato corso e presuppone un esame di merito e non meramente formale degli atti, comprese le relazioni rese disponibili, come detto, solo nel mese scorso. Si ritiene comunque che essa possa essere conclusa in tempi brevi e certamente con ampio anticipo rispetto alla durata massima stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72 per la conclusione di tali procedimenti, pari a 180 giorni escluse le interruzioni per integrazioni.

Infine, ricorda che in esito alla seduta del CIPE del 1° dicembre 2016 è stato definito il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020, in cui è ricompreso il Piano nazionale per le dighe, per interventi volti ad incrementare la sicurezza di 101 grandi dighe gestite da concessionari pubblici. Tra queste il Ministero ha incluso la diga di Montedoglio tra quelle che possono beneficiare di apposito finanziamento per interventi di incremento della sicurezza, nel caso specifico con integrazione di 2 milioni di euro rispetto a quello per le opere in progetto già nella disponibilità del Concessionario.

La senatrice MATTESINI (PD), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatta della risposta, sottolineando come si sia finalmente avviata la

risoluzione di un problema annoso e di grande rilevanza per i territori interessati.

Il vice ministro NENCINI risponde poi all'interrogazione n. 3-03999 relativa alle valutazioni sulla condotta dei vertici della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici (FSE), anche alla luce della relazione stilata dal Commissario straordinario, Andrea Viero. In merito, fa presente che la determinazione di sostituire l'amministratore unico di FSE con un commissario straordinario è stata sostanzialmente legata alla grave situazione finanziaria in cui versava la società FSE e servizi automobilistici. E proprio grazie al lavoro svolto dal Commissario, unitamente alla Deloitte indicata della *due diligence*, è stato possibile fare chiarezza sulla falsa rappresentazione contabile che aveva compromesso la gestione, pertanto il giudizio sull'attività del Commissario non può che essere positivo. Precisa altresì che tutto il *dossier* relativo a FSE, unitamente alle relazioni, è stato trasmesso alla Procura generale della Repubblica di Roma, alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio e all'ANAC.

Quanto al lavoro in somministrazione, Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) riferisce che all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione di FSE nominato dalla stessa FSI – in carica dal 28 novembre 2016 – risultava ancora operante il rapporto negoziale con Adecco Italia per il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato. In seguito all'affidamento a un'altra agenzia per il lavoro – Generazione Vincente S.p.A. – del servizio per la somministrazione di personale a tempo determinato, fornito a tutte le società del Gruppo FSI, nel corso del 2017, FSE, quale società controllata da FSI, ha aderito anch'essa al nuovo accordo quadro. Nelle more del subentro del nuovo operatore, per garantire la continuità del servizio, si è reso però indispensabile prorogare per brevi periodi il rapporto negoziale con Adecco Italia, definitivamente scaduto il 30 settembre scorso, mentre a partire dal 1° luglio 2017 tutti i nuovi rapporti di somministrazione a tempo determinato sono stati forniti dalla società Generazione Vincente.

Tuttavia FSE, in pendenza della procedura di concordato, ha deciso di intervenire su aree particolarmente deboli della struttura aziendale, attraverso un processo di assunzioni in somministrazione di due categorie di professionisti: operatori di esercizio in qualità di conducenti per il trasporto su gomma e operatori della manutenzione per il settore infrastruttura.

All'interno di questo processo, si è inserita una circostanza particolare, ovvero la necessità di chiudere al servizio circa 40 chilometri di linea ferroviaria per urgenti lavori di manutenzione straordinaria, che ha reso necessario, per l'attivazione dei servizi sostitutivi a mezzo bus, l'apertura di 25 nuovi rapporti in somministrazione con durata limitata a 4 mesi ciascuno.

Quanto agli ex dipendenti delle società Centro Calcolo e BIT Informatica, fa presente che nella precedente gestione tali società erano appal-



tatrici di FSE quali affidatarie in esclusiva di una serie di servizi contabili e informatici.

Nel periodo della gestione commissariale, i dipendenti delle società in argomento hanno proposto azione giudiziale per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FSE, a decorrere dalla data della loro assunzione presso le rispettive ditte appaltatrici. Ricostruisce quindi la suddetta vertenza, chiarendo i motivi per cui la gestione commissariale, dopo aver assunto tali dipendenti con contratti a tempo determinato per garantire la continuità del servizio, ha ritenuto opportuno transigere le cause alle condizioni di miglior tutela per FSE. Nel mese di gennaio 2017 sono state quindi sottoscritte le suddette conciliazioni, che prevedevano l'assunzione dei lavoratori dal 1° gennaio 2017 in FSE e la rinuncia da parte degli stessi ad ogni rivendicazione per il periodo pregresso.

Per garantire il corretto esercizio dei sistemi informativi in uso presso FSE, si è reso necessario prorogare il contratto già in essere con la società EADE, relativo al servizio di assistenza, per il periodo strettamente necessario a completare la migrazione e la confluenza dei dati ai sistemi informativi del Gruppo FSI.

Circa i fondi comunitari, fa presente poi che la Regione Puglia ha analiticamente esplicitato le ragioni per cui ha dichiarato l'inammissibilità di specifiche voci di spesa relative a taluni interventi ammessi a finanziamenti a valere sul P.O. FESR 2007-2013, attivando il procedimento amministrativo per il recupero delle relative somme già trasferite a FSE. Le irregolarità eccepite riguardano sostanzialmente il mancato rispetto della normativa in materia di affidamento di incarichi, nonché discrasie tra gli importi indicati nel Quadro economico iniziale e quelli inseriti nel sistema di monitoraggio per la rendicontazione finale.

Conclude segnalando che, sin dal momento in cui tali eccezioni sono state sollevate, FSI sta verificando tutta la complessa documentazione per accertare la fondatezza dei rilievi eccepiti dalla Regione Puglia.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2977) Deputati DECARO ed altri.** – *Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*, approvato dalla Camera dei deputati

**(1451) VACCARI ed altri.** – *Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*

**(2462) CONSIGLIO.** – *Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati acquisiti tutti quanti i prescritti pareri delle Commissioni consultive sul disegno di legge n. 2977, assunto come testo base.

Ricorda altresì che su tale provvedimento non sono stati presentati emendamenti, ma solo l'ordine del giorno n. G/2977/1/8 (allegato al resoconto della seduta del 13 dicembre).

Nelle more dell'autorizzazione al trasferimento dell'esame in sede deliberante, la cui richiesta è già stata avanzata alla Presidenza del Senato, propone pertanto di passare all'esame del suddetto ordine del giorno.

Il relatore FILIPPI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. G/2977/1/8.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme al relatore, dichiarando di accogliere l'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che il suddetto ordine del giorno non verrà pertanto posto in votazione. Infine, auspica che l'autorizzazione per la sede deliberante possa pervenire in tempi rapidi, per consentire la definitiva approvazione del disegno di legge.

Il relatore FILIPPI (PD) precisa che è in corso di completamento l'*iter* per l'acquisizione del prescritto consenso del Governo e auspica anch'egli che la procedura possa completarsi quanto prima.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta odierna, è convocata una nuova seduta per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2603-B in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**Plenaria****354<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2603-B) CROSIO ed altri.** – *Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda che il disegno di legge in titolo, rispetto al testo licenziato dal Senato, è stato modificato in seconda lettura dalla Camera dei deputati e ora, tornato in terza lettura, è stato direttamente assegnato in sede deliberante alla Commissione, per consentirne la definitiva approvazione.

A tal fine, se la Commissione concorda, propone quindi di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti affinché, una volta acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, si possa procedere direttamente alla votazione sul testo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il PRESIDENTE cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento.

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che torna in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

Fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata integrata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, nella quale si prevede che l'iscrizione al registro delle opposizioni determina la revoca di tutti i consensi al trattamento delle proprie numerazioni

telefoniche precedentemente espressi. La modifica approvata dalla Camera dei deputati fa salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali, in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Un'ulteriore modifica all'articolo 1, comma 15, ha prolungato da sessanta a novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, volto a coordinare le vigenti disposizioni regolamentari sul registro delle opposizioni con la disciplina ora introdotta.

Segnala che è stato poi modificato l'articolo 2, innanzitutto per introdurre, al posto di un unico codice o prefisso, due distinti codici o prefissi specifici per identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

Si è inoltre stabilito che gli operatori esercenti l'attività di *call center*, in alternativa all'adeguamento delle numerazioni telefoniche ai nuovi codici o prefissi mediante richiesta di assegnazione delle nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possano presentare l'identità della linea alla quale essere ricontattati.

Conclusivamente, rileva che, pur non essendo il testo in esame quello che la Commissione avrebbe ritenuto preferibile, l'impianto complessivo è stato confermato anche alla Camera dei deputati. Auspica pertanto che si possa giungere rapidamente all'approvazione definitiva, una volta acquisiti i pareri delle altre Commissioni.

Il sottosegretario GIACOMELLI concorda con l'impostazione dei lavori decisa dalla Commissione, auspicando anch'egli che le Commissioni consultive si esprimano in tempi rapidi, per consentire la definitiva approvazione del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 20 dicembre 2017

### Plenaria

288<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 484)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame specificando che esso attua la delega recata dall'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto collegato agricolo), e prevede la riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti comunitari cui sono preposti l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ed il sistema degli Organismi pagatori riconosciuti.

La riforma corrisponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, mira ad incrementare l'efficienza, la sorveglianza ed il miglioramento della qualità dei servizi resi alle imprese agricole, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione della capacità decisionale: tutti elementi qualitativi necessari per l'attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020, superando le note, attuali criticità.

Ulteriore finalità enunciata dal Governo è quella di assicurare, in modo più strutturato e netto rispetto al passato, la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'Agenzia, nonché il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi.

Venendo all'illustrazione delle disposizioni, evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, relativo al riordino dell'Agenzia, ripete quanto già previsto a legislazione vigente, in ordine alla definizione di ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, chiamato, con una specifica di carattere innovativo, ad operare sulle basi dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza (commi 1 e 2). Viene, altresì, confermato che l'Agenzia ha sede legale a Roma ed una sede di collegamento con l'Unione europea: è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (commi 5, 6 e 7).

Hanno, invece, carattere innovativo le previsioni di cui al comma 3, secondo le quali l'Agenzia assicura la separazione tra funzioni di organismo di coordinamento e organismo pagatore e quelle di cui al comma 4 secondo le quali l'amministrazione è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.

L'articolo 2 disciplina le funzioni di AGEA che sono quelle di organismo pagatore nazionale e di organismo di coordinamento.

Particolarmente innovativo è quanto previsto nel comma 3, dell'articolo 1, secondo il quale AGEA assicura il rispetto, nelle funzioni di organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento previsti dall'Allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, garantendo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Si prevede, inoltre, che il bilancio dell'Agenzia contenga due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento e una per l'organismo pagatore, che costituiscono due distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

Inoltre, AGEA svolge le funzioni prima assegnate ad Agecontrol (il decreto-legge 28 febbraio 2005, n.22 ha attribuito ad Agecontrol per conto di AGEA lo svolgimento delle verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi).

Il comma 5 chiarisce che AGEA prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi che afferivano all'AIMA (l'Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato agricolo).

L'articolo 3 definisce meglio le funzioni dell'organismo di coordinamento.

Il comma 1 attribuisce, a tal fine, all'AGEA:

a) le funzioni di carattere tecnico operativo di coordinamento, prevedendo che essa operi come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR.

Viene, invece, affidata al Ministero delle politiche agricole, confermando una disposizione già vigente, la competenza, nell'ambito del Comitato dei fondi agricoli della spesa, all'attività di monitoraggio della spesa

nell'ambito della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisioni di liquidazione dei conti.

b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti.

c) le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio svolti dal Ministero delle politiche agricole;

d) la definizione del modello organizzativo che permetta un interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori.

Il comma 2 attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere un'applicazione uniforme della normativa europea, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli altri organismi.

Il comma 3 prevede che in caso di inadempimento o ritardo da parte degli stessi organismi pagatori, venga prevista l'applicazione della legge 5 giugno 2003, n.131, ovverosia il potere sostitutivo di cui lo Stato può farsi promotore in caso di inadempimento delle regioni o degli enti locali, provvedendo, se del caso, alla nomina di un Commissario.

Il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, su richiesta degli organismi riconosciuti e sentita l'Agenzia, effettuare anticipazioni di cassa per permettere di pagare gli aiuti europei; a tal fine è tenuto a considerare l'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori sono inseriti nel sistema della tesoreria unica.

Il comma 5 enuclea ulteriori compiti di coordinamento.

La maggior parte delle competenze di Agecontrol sono state attribuite ad AGEA in qualità di organismo di coordinamento.

L'articolo 4 individua le funzioni dell'organismo pagatore.

Esse sono legate: agli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti europei derivanti dal FEAGA e dal FEASR; ai compiti di esecuzione per gli aiuti alimentari e per la formazione delle scorte necessarie; agli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare per sostenere taluni comparti in situazioni contingenti; all'esecuzione di forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle politiche di cooperazione e sviluppo; all'attuazione degli adempimenti relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP).

Il comma 2 prevede che l'Agenzia istituisca presso le regioni di competenza sportelli operativi, anche utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alla soppressione di Agecontrol.

Il comma 3 prevede che l'Agenzia possa avvalersi, con l'accordo delle regioni interessate, degli uffici regionali e degli organismi di settore per la gestione degli aiuti e degli interventi relativi alla politica agricola.

L'articolo 5 prevede che gli organismi pagatori già istituiti hanno facoltà di continuare ad operare e che nelle regioni che ne sono sprovviste se ne possano costituire di nuovi, conformi ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto

del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Gli organismi pagatori possono esercitare la competenza su più regioni. Essi sono tenuti a fornire ad AGEA tutte informazioni occorrenti alla Commissione europea, assicurando l'aggiornamento dei dati del sistema nazionale (SIAN).

L'articolo 6 riproduce quasi integralmente quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legislativo n. 185 del 1999 in merito alla costituzione e al funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola.

L'articolo 7 definisce gli organi dell'Agenzia.

Sono tali: *a)* il Direttore, individuato a seguito di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza. È nominato con decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'incarico ha durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta ed incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro;

*b)* il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e due supplenti e presieduto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 prevede che il Direttore rappresenti legalmente l'Agenzia, ne sia responsabile e ne coordini le funzioni.

L'articolo 9 disciplina le funzioni del Comitato tecnico.

Il comma 1 ne prevede la costituzione, mentre il comma 2 ne disciplina la composizione. Il comma 3 prevede che il Comitato esprima pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento; decorso il termine di venti giorni, è possibile prescindere dal parere.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definite le modalità attuative del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di armonizzare i sistemi operativi regionali con quelli nazionali.

L'articolo 10, relativo alle entrate dell'Agenzia, ha contenuto pressoché equivalente a quello contenuto nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1999. Le entrate derivano dalle assegnazioni a carico dello Stato, dalle somme di provenienza europea e dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

L'articolo 11, relativo all'ordinamento contabile, ripercorre all'articolo 8 del decreto legislativo n. 185 del 1999, salvo che per il fatto che i bilanci preventivi e consultivi risultano adottati dal Direttore e non più dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 12 prevede che siano adottati, su proposta del Presidente e non più del Consiglio di amministrazione, lo Statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e il regolamento del personale.

L'articolo 13 riprende quanto già stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 185 del 1999 prevedendo che l'Agenzia è dotata di un Fondo costituito da beni mobili e immobili strumentali alla sua attività.

L'articolo 14 conferma che il Ministero delle politiche agricole esercita la vigilanza sull'Agenzia e ne declina, in maniera innovativa, le modalità.



In primo luogo l'Agenzia è chiamata a presentare annualmente al Ministro, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio. Ai sensi del comma 3 è previsto che il Ministro può decidere di nominare un commissario per la gestione dell'Agenzia per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo Statuto.

L'articolo 15 prevede, in maniera innovativa, che l'Agenzia svolga le funzioni di coordinamento gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tale sistema è utilizzato per la gestione dei servizi attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia può avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale.

L'articolo 16 dispone la soppressione di Agecontrol S.p.A e il trasferimento delle sue funzioni ad AGEA, individuando la decorrenza degli effetti della soppressione dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale nei ruoli di AGEA, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle risorse finanziarie e strumentali di Agecontrol.

L'articolo 17 disciplina l'inquadramento del personale di Agecontrol nei ruoli di AGEA. A tal fine è richiesto il superamento di una procedura di selezione destinata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale da ricoprire e alla verifica di esperienza maturata.

L'articolo 18 prevede che gli organi di Agecontrol restino in carica fino alla cancellazione dal registro delle imprese.

L'articolo 19 disciplina la dotazione organica dell'Agenzia. Viene previsto, al riguardo, che nel momento in cui si procede con decreto all'inquadramento in ruolo del personale di Agecontrol, la dotazione organica dell'AGEA sarà pari al numero dei presenti in servizio unitamente al personale di Agecontrol transitato in AGEA. Nei tre anni successivi si provvede a ridurre progressivamente la dotazione organica in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate in quiescenza. La dotazione organica finale sarà quella risultante al termine del triennio. Il rapporto di lavoro è quello disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il regime previdenziale è quello applicabile agli enti pubblici non economici.

L'articolo 20 reca disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 21 contiene talune abrogazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (n. 485)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera h), e 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) in qualità di relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame.

Esso attua la delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, che ha previsto, per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, l'adozione, entro diciotto mesi, di uno o più decreti legislativi con i quali: raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

L'articolo 1 dello schema in esame reca i principi in materia, affermando che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.

Il comma 2 stabilisce, richiamando il rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e il principio di leale collaborazione, che il decreto in esame reca le norme fondamentali per l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

Il comma 3 sancisce la promozione, da parte dello Stato, attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura, della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento ai contenuti delle Risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del *Forest Europe*, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, nella salvaguardia ambientale, e richiamando la lotta al cambiamento climatico.

In base al comma 4, lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

Il decreto costituisce testo unico in materia di foreste e filiere forestali ai sensi della norma di delega. Gli interventi normativi incidenti su questo o sulle materie dallo stesso disciplinate vanno quindi attuati in via esplicita con espressa modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

L'articolo 2 reca le molteplici finalità del decreto. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, è attribuita la competenza ad adottare gli atti di indirizzo ad assicurare il coordinamento delle attività volto a garantire il

perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità previste. Tale funzione è svolta in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.

Il decreto prevede con la finalità dell'ordinato perseguimento delle finalità indicate, la promozione di accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale da parte di Stato, regioni e province autonome, prevedendosi una clausola di invarianza fiscale.

L'articolo 3 reca una serie di definizioni.

Al comma 3, si stabilisce che, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite «bosco» le superfici esperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Le regioni e le province autonome, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a questa, dettata dal comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco – di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 – con il vincolo tuttavia che non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

L'articolo 4 disciplina le aree assimilate a bosco, mentre l'articolo 5 quelle escluse dalla definizione di bosco.

L'articolo 6 disciplina la programmazione e pianificazione forestale.

L'articolo in esame consta di 10 commi.

Il comma 1 concerne la «Strategia forestale nazionale», che – in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, nonché degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo (specie in riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea) – definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere. La Strategia forestale nazionale è valida 20 anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.

L'articolo 7 reca la disciplina delle attività di gestione forestale e consta di 13 commi.

Ai fini dell'applicazione del decreto in esame, il comma 1 reca la definizione delle «attività di gestione forestale», da intendersi come tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

L'articolo 8 reca la disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative e consta di 7 commi.

Il comma 1 stabilisce che ogni intervento comportante l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame, costituisce trasformazione del bosco.

Il comma 2 vieta ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa di recepimento (in Italia, il decreto legislativo n. 152 del 2006) e che non sia stato preventivamente autorizzato – ove previsto – ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali, ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali, sempre che la trasformazione del bosco sia compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

L'articolo 9 reca la disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco.

L'articolo 10 reca disciplina della promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione (materie attualmente disciplinate dagli articoli 6 e 7 e 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001, di cui lo schema propone l'abrogazione). Esso demanda alle regioni e alle province autonome l'attività di promozione delle imprese, anche con riferimento alla formazione del personale.

L'articolo 11 demanda alle regioni e province autonome la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi (ad uso alimentare e non). Esse inoltre sono chiamate a garantire la corretta gestione e la tutela della capacità produttiva del bosco, regolamentandone la raccolta. A tale riguardo si dovrà differenziare tra raccoglitore per autoconsumo e raccoglitore commerciale, coerentemente con le normative di settore (comma 1).

L'articolo 12 ha come oggetto la sostituzione della gestione ed il conferimento delle superfici forestali. L'articolo in esame, con il suo comma 1, assegna a regioni e province autonome il compito di ripristinare condizioni di sicurezza in caso di rischi e di instabilità ecologica dei boschi, nonché di promuovere il recupero produttivo di proprietà fondiari frammentate e di terreni abbandonati oppure incolti o silenti.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi necessari per il ripristino o la valorizzazione agrosilvopastorale dei terreni saranno effettuati dai proprietari e dai possessori dei terreni, coordinandosi e accordandosi con gli enti competenti.

L'articolo 13 innova la disciplina relativa ai materiali forestali di moltiplicazione.

La Relazione illustrativa e la Relazione tecnica rilevano entrambe che l'articolo in esame tiene conto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato). La puntualizzazione deve intendersi riferita ai Centri carabinieri biodiversità di cui ai

commi 3 e 4 dell'articolo 13, tenendo presente che il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 14 attribuisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alcune funzioni (commi 1 e 2 dell'articolo medesimo), e attribuisce talune facoltà alle regioni e province autonome (comma 3). Il quarto e ultimo comma pone la clausola di invarianza finanziaria.

Ai sensi del comma 1, il Ministero ha funzioni di coordinamento e di indirizzo delle politiche nazionali in materia di programmazione, pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali. Tra le finalità di queste politiche vi sarà anche la promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo. Il Ministero eserciterà le suddette funzioni in accordo con le regioni.

Il comma 2 allarga l'orizzonte, stabilendo che le specifiche linee di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di politica forestale nazionale elaborate dal Ministero dovranno dare attuazione alla Strategia forestale nazionale e armonizzarsi con la normativa europea e con gli impegni assunti in sede europea e internazionale.

L'articolo 15 reca norme per il monitoraggio, le statistiche, la ricerca e l'informazione in materia. Viene adottata, a fini statistici, nel rispetto degli impegni internazionali e degli *standard* definiti dall'Unione europea e internazionali, la definizione di foresta dell'Istituto nazionale di statistica, utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

Al comma 2, si prevede che, in attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale, sentiti il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente Stato- regioni e con l'Istituto nazionale di statistica. Inoltre, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero; ciò si prevede avvenga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 16 reca disposizioni di coordinamento.

L'articolo 17 prevede che le disposizioni del decreto legislativo in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 18 abroga il decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 227, recante le norme di Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 14, non avrà più luogo e che ulteriori sedute della Commissione saranno programmate per l'esame in terza lettura del disegno di legge di bilancio non appena perverrà dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

**383<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore (n. 483)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, evidenziando in particolare due dei temi sottoposti alla valutazione del Governo: ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni di cui all'articolo 4, lettere *a*) e *b*), dello schema di decreto in esame e condizionare la quota delle agevolazioni in questione all'assunzione di impegni da parte delle imprese energivore a promuovere e realizzare programmi di investimento in tecnologie e/o impianti per l'autoconsumo da fonti rinnovabili.

Ha quindi la parola il senatore CASTALDI (*M5S*), il quale si sofferma su alcuni profili segnalatigli dal senatore Giroto. Ricorda, in primo luogo, i principali contenuti dell'atto in titolo: la ridefinizione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia: i criteri di adeguamento delle agevolazioni, introducendo la clausola, contenuta nelle Linee Guida, sul valore aggiunto lordo; l'obbligo delle diagnosi energetiche del

decreto legislativo n. 102 del 2014 per il nuovo perimetro delle imprese energivore definito dalle linee guida CE.

Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto interviene su un quadro di agevolazioni già vigenti, per un onere complessivo di circa un miliardo di euro l'anno: circa 600 milioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e 400 milioni di sussidio implicito derivante dalla struttura degressiva della tariffa sugli oneri di sistema del settore non domestico.

Si sofferma quindi sulle nuove riduzioni tariffarie approvate dalla Commissione Europea, che portano la riduzione complessiva della spesa per le imprese energivore, ai livelli attuali degli oneri, nell'ordine di 1,7 miliardi di euro. In particolare, le circa 1.400 imprese (35 TWh di consumi) cui è applicata la contribuzione rispetto al valore aggiunto lordo (VAL) beneficiano di un vantaggio complessivo stimato nell'ordine di 1,3 miliardi di euro, mentre per le altre circa 1.500 imprese (17 TWh di consumi) il beneficio atteso è intorno ai 400 milioni di euro.

Evidenzia poi che, secondo il *dossier* del Servizio studi del Senato, il provvedimento peserà sul settore non domestico con un aggravio complessivo stimabile in circa 450 milioni, derivante dall'effetto combinato della riforma tariffaria e della redistribuzione delle agevolazioni per gli energivori. Il settore domestico sarà interessato invece solo da tale ultimo aspetto, con un aggravio complessivo stimabile in circa 250 milioni di euro; ciò anche alla luce, sulla base di quanto indicato dalla relazione di accompagnamento allo schema in esame, della posizione recentemente espressa in sede parlamentare, e condivisa dal Governo, sull'opportunità del rinvio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dell'ultimo passaggio della riforma tariffaria per i clienti domestici.

Fa quindi presente che il supporto alle imprese a forte consumo di energia disincentiva le stesse dal fare investimenti per l'autoconsumo da fonti rinnovabili, perché l'esenzione dagli oneri di sistema viene garantita a prescindere dalla possibilità di autoconsumare energia. Riterrebbe dunque opportuno condizionare l'acquisizione della qualifica di impresa a forte consumo di energia all'impegno di realizzare un programma per installare nei prossimi 5 anni impianti per autoconsumo idonei a coprire quota parte significativa del consumo attraverso autoconsumo da fonti rinnovabili. Questo permetterebbe, infatti, di rendere i benefici alle imprese a forte consumo di energia non un semplice sussidio, ma anche una spinta all'ammodernamento e all'efficientamento delle nostre realtà industriali.

A suo parere dunque gli effetti del provvedimento graveranno per una quota rilevante su entrambi i settori, quello domestico e quello non domestico (il cui avvio è stabilito per il 1° gennaio 2018), con un incremento consistente delle bollette elettriche sia per le attività produttive che per le famiglie. Tale incremento sarà tuttavia determinato sulla base delle scelte che verranno effettuate in un secondo momento con l'applicazione della riforma delle tariffe domestiche, nonché con i modi e i tempi di applicazione della riforma per i non domestici.



Conclude segnalando che il suo Gruppo avrebbe ritenuto opportuno chiedere il deferimento di un affare assegnato in materia e svolgere un ciclo di audizioni sia sullo schema di decreto in titolo che sull'affare assegnato richiesto.

Il relatore TOMASELLI (PD) evidenzia che uno dei rilievi ora indicati dal senatore Castaldi e anticipati informalmente dal senatore Girotto è stato da lui accolto nella proposta di parere presentata.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata assegnato in sede consultiva alla Commissione il disegno di legge n. 2603-B, recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede deliberante alla Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Considerati i tempi assai ridotti per rendere tale parere al fine di consentire la discussione in sede deliberante da parte della Commissione competente, propone di convocare immediatamente una nuova seduta della Commissione per l'esame in sede consultiva del suddetto disegno di legge.

Concorda la Commissione.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) sollecita nuovamente la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2280 (connesso a quello dei disegni di legge nn. 707 e 2334) in materia di patente europea dei pizzaioli (PEP), tenuto conto che la 5<sup>a</sup> Commissione potrebbe aver reso o rendere a breve il parere sul testo e sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare tale eventualità ai fini della programmazione dei lavori della Commissione.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, è convocata immediatamente una nuova seduta della Commissione per la discussione in sede consultiva del disegno di legge n. 2603-B, recante «Nuove dispo-

sizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», e avverte che l'ordine del giorno della settimana è conseguentemente integrato con tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 483

La 10<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore;

premesso che lo schema di decreto contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppino in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C (2017) 3406;

ricordato la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», all'articolo 19, commi 2 e 3, adegua la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (*Linee guida UE*) avvalendosi appunto nella sua operatività dello strumento applicativo del decreto ministeriale;

sottolineato che in Italia, al momento dell'adozione delle *Linee Guida UE*, erano già state assunte e vigenti misure di riduzione degli oneri di sistema a carico delle bollette elettriche delle imprese manifatturiere energivore (come previsto dall'articolo 39, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ovvero proprio di quella parte della manifattura mediamente più esposta alla concorrenza internazionale;

rilevato che la rivisitazione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore deve essere considerata in stretta relazione con il nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e che, tra l'altro, eliminerà l'effetto degressivo oggi presente;

preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera 481/2017/R/eel ha provveduto a identificare la «struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico» applicabile appunto dal 1° gennaio 2018;

considerato quindi che lo Schema di decreto prevede opportunamente la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1° gennaio 2018, alla stessa data dell'entrata in vigore della riforma della tariffa degli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici;

preso atto dei dati forniti nella *Relazione illustrativa* del Governo sul provvedimento in esame, in base ai quali avranno accesso ai nuovi be-

nefici circa 3 mila aziende che costituiscono una parte fondamentale della manifattura italiana dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base con oltre 400 mila addetti diretti, 36 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 130 miliardi di euro di fatturato; rilevato che i settori energivori rappresentano una parte preponderante all'interno della manifattura: sebbene, infatti le imprese energivore siano numericamente circa l'1 per cento delle imprese manifatturiere, esse rappresentano circa il 22 per cento del fatturato, il 26 per cento del valore aggiunto dei settori manifatturieri corrispondenti e impiegano il 18 per cento degli addetti, con un totale di oltre 1 milione 200 mila occupati tra lavoratori diretti e indiretti;

osservato che, per ridurre il differenziale di prezzo pagato dalle imprese energivore italiane, lo Schema di decreto in esame intende dare maggiore efficacia al sistema delle agevolazioni previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 e introdurre anche in Italia le nuove misure conseguenti alle *Linee Guida UE* che consentano alle aziende con più elevati consumi energetici e con significativa esposizione alla concorrenza internazionale, di parametrare il pagamento degli oneri connessi alle energie rinnovabili in funzione della loro incidenza sul valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa;

considerate le disposizioni recate dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 167 del 2017, che introduce un principio volto all'utilizzo preferenziale della riduzione della componente A3 per la riduzione tariffaria e le relative azioni già poste in essere in questa direzione dall'AEEGSI;

considerate altresì le stime aggiornate, rispetto ai valori precedentemente trasmessi, della variazione complessiva indotta dalla redistribuzione delle agevolazioni prospettata dallo Schema di decreto ministeriale alla luce dei dati aggiornati al 2015 così come riportato nella *Relazione illustrativa* del Governo;

preso atto di quanto riportato nella *Relazione illustrativa* del Governo di accompagnamento allo Schema di decreto in relazione agli effetti combinati della riforma tariffaria e dell'attuazione del decreto stesso per le utenze non domestiche;

preso atto di quanto riportato nel parere (806/2017/I/eel) reso dall'AEEGSI il 30 novembre 2017 sullo Schema di decreto in esame in riferimento alla riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni per le imprese di cui all'articolo 4, lettere a) e b), dello Schema di decreto mantenendo, nel contempo, i rapporti relativi ad oggi indicati nelle valutazioni di impatto riportate nella *Relazione illustrativa* allegata al medesimo Schema di decreto;

b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le misure per la verifica del corretto adempimento da parte delle imprese energivore degli obblighi di diagnosi energetica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014 ed ad adottare al più presto parametri di consumo efficiente di ener-

gia elettrica a livello settoriale che orientino le imprese a realizzare gli interventi contenuti nella diagnosi e che riducano l'impatto redistributivo;

c) valuti il Governo la possibilità di condizionare la quota delle agevolazioni in questione alla assunzione di impegni da parte delle imprese energivore a promuovere e realizzare programmi di investimento in tecnologie e/o impianti per l'autoconsumo da fonti rinnovabili;

d) valuti il Governo l'utilità delle disposizioni di cui all'articolo 9, tenuto conto degli impegni assunti dallo stesso in sede parlamentare circa il rinvio della fase di completamento della riforma tariffaria per gli utenti domestici e la riforma del *bonus* elettrico;

e) valuti il Governo l'opportunità di indicare una scadenza al calcolo sui consumi da parte di ENEA, ai sensi dell'articolo 8, orientativamente entro il primo anno di attuazione del provvedimento.

**Plenaria****384<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2603-B) CROSIO ed altri.** – *Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, che interviene in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

Ricorda che il provvedimento, composto di quattro articoli, intende, tra l'altro, rendere possibile a tutti gli utenti la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato a prescindere dal fatto che il loro numero di telefono sia o meno iscritto negli elenchi.

Relativamente al titolo, evidenzia che la Camera ha sostituito le parole «prefisso unico nazionale» con le altre «prefissi nazionali». Infatti, come specificato dalla nuova formulazione dell'articolo 2, al posto di un unico prefisso nazionale sono stati previsti due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Si sofferma quindi sulla modifica apportata al comma 5 dell'articolo 1, il quale, nello stabilire che con l'iscrizione al registro delle opposizioni si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, fa ora salvi i consensi «prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca»

Infine, richiama una ulteriore modifica, che ha riguardato il comma 15 dell'articolo 1, che ora prevede un termine di 90 giorni (invece di 60) dall'approvazione della legge in esame per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che apporti le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

Dopo aver ricordato che gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore CASTALDI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, pur rammaricandosi di alcune modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento che, a suo giudizio, rappresentano un arretramento rispetto al testo definito dal Senato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il presidente MUCCHETTI registra l'unanimità dei consensi.

*La seduta termina alle ore 15.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 20 dicembre 2017

### Plenaria

### 361<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2048)** *Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

**(2128)** *Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

**(2266)** *ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il presidente SACCONI informa che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria****520<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI***La seduta inizia alle ore 8,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riepiloga le risposte ricevute dai rappresentanti dei Gruppi in merito ai prospettati trasferimenti alla sede deliberante dei disegni di legge n. 438 e connessi (disturbi alimentari), n. 499 e connessi (farmaci veterinari), n. 1534 e connessi (disposizioni corpo e tessuti *post mortem*) e n. 2869 (Rete dei registri dei tumori): i senatori Aiello, Bianco, D'Anna, Di Giacomo, Ivana Simeoni, Volpi e Zuffada hanno manifestato il consenso al cambio di sede per tutti i provvedimenti summenzionati; il senatore Gaetti ha subordinato il proprio consenso al cambio di sede, per tutti i disegni di legge in questione, allo svolgimento dell'interrogazione a sua firma 3-03519; il senatore D'Ambrosio Lettieri ha prestato il proprio consenso al cambio di sede solo per i disegni di legge n. 438 e connessi e n. 2869.

Ciò posto, invita i senatori Romano e Nerina Dirindin, che ancora non si sono espressi, a rendere noto il proprio avviso.

La senatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP-LeU*) manifesta il proprio consenso al cambio di sede per i soli disegni di legge n. 438 e connessi e n. 2869.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di acconsentire al cambio di sede per i disegni di legge n. 438 e connessi, n. 499 e connessi e n. 2869, mentre ritiene che non vi siano le condizioni per il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. 1534 e connessi (vi osta il parere contrario, formulato ai sensi dell'ar-

articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio su alcuni emendamenti a sua firma che egli, in qualità di relatore, reputa fondamentali per il miglioramento del testo).

La PRESIDENTE, alla luce delle posizioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi, rileva che vi è una possibilità di consenso unanime soltanto per il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge n. 438 e connessi e n. 2869, a condizione che il senatore Gaetti sciolga positivamente la propria riserva. Fa presente, a tal proposito, di aver sollecitato la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-03519 e formula l'auspicio di ricevere quanto prima una comunicazione dal senatore Gaetti che consenta infine di formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in sede plenaria alle ore 15 odierne, ovvero al termine della programmata seduta delle Commissioni 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite, per trattare – compatibilmente coi lavori dell'Assemblea – gli argomenti già posti all'ordine del giorno e non ancora conclusi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria****355<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (COM (2017) 610 definitivo) (n. 499)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 228)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) formula uno schema di risoluzione favorevole.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE (COM (2017) 642 definitivo) (n. 504)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 229)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

La relatrice Lucia ESPOSITO (*PD*) formula uno schema di risoluzione favorevole.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Due anni dopo Parigi – Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM (2017) 646 definitivo) (n. 505)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 230)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il presidente MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), facente funzioni di relatore, dà conto delle osservazioni proposte dalla relatrice Puppato a corredo di uno schema di risoluzione favorevole.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni – Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM (2017) 675 definitivo) (n. 506)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 231)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore VACCARI (*PD*) formula uno schema di risoluzione favorevole.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

*SULL'ESITO DELLE INTERROGAZIONI N. 3-01617 E 3-01860*

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) ricorda di essersi dichiarato insoddisfatto in merito alle risposte fornite dalla rappresentante del Governo alle interrogazioni 3-01617 e 3-01860, a sua firma, aventi ad oggetto vicende che hanno interessato talune società che operavano sui poli estrattivi modenesi per la realizzazione dell'autostrada cispadana. Da ultimo, ha presentato l'interrogazione 3-03826 sul medesimo argo-

mento, pur nella consapevolezza che l'imminente fine della legislatura non consentirà di ottenere risposta sulle questioni, già trattate dalle prime due interrogazioni, che sembrano destinate a rimanere sospese. Deposita infine agli atti della Commissione documentazione sull'argomento in parola, sottolineando la prerogativa dei Parlamentari – che non può essere in alcun modo intimidita o elusa – a svolgere l'attività di sindacato ispettivo ed il dovere del Governo di rispondere in maniera esauriente.

Il presidente MARINELLO acquisisce agli atti della Commissione la documentazione presentata dal senatore Giovanardi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 499  
(Doc. XVIII, N. 228)**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (COM (2017) 610 definitivo) (n. 499)

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 504  
(Doc. XVIII, N. 229)**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE (COM (2017) 642 definitivo) (n. 504)

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 505  
(Doc. XVIII, N. 230)**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Due anni dopo Parigi – Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (COM (2017) 646 definitivo)

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole

osservando quanto segue:

la relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dell'Unione europea, prevista dal regolamento UE 525/2013 del 21 maggio 2013, viene svolta fornendo informazioni in relazione al procedere del monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra e verificando sia la quantità che la qualità di progetti in corso funzionali al miglioramento delle attività previste per la riduzione delle emissioni nocive. Inoltre si spinge a valutare sia il sistema ETS che non ETS e infine valuta come possibile, dunque utile e necessario, accelerare ulteriormente rispetto alle previsioni di abbattimento delle emissioni.

I dati preliminari del 2016 oggi disponibili dicono come si sia sulla strada giusta. Infatti la riduzione di gas ad effetto serra dell'UE risultano inferiori del 23 per cento rispetto al livello del 1990 e ciò è avvenuto nonostante un incremento del PIL del 53 per cento. L'intensità delle emissioni si è dunque in questo arco di tempo dimezzata. Oggi le emissioni *pro capite* se paramtrate alle maggiori economie, ci dicono che risultano pressoché identiche a quelle del popolo Cinese, mentre il paragone con il popolo USA rende evidente come lo stesso – nonostante il *trend* in riduzione – abbia ancora valori di oltre il doppio *pro capite* rispetto ai nostri.

Gli sviluppi nel settore hanno già reso possibile una riduzione dell'impatto emissivo UE di quasi la metà rispetto al 1990 passando dal 17,3 per cento sul totale delle emissioni nel mondo al 9,9 per cento del 2012 (quest'ultimo dato è oggi ulteriormente ridotto); dati che non risentono di un ulteriore abbattimento realizzato nel settore LULUCF ovvero l'as-

sorbimento registrato dalla crescita delle foreste che vede l'Italia tra i più efficaci in questa speciale graduatoria. Purtroppo durante il 2016, causa il valore economicamente vantaggioso dei prodotti petroliferi, le condizioni climatiche e la crescita economica, si è visto incrementare dello 0,9 per cento le missioni non-ETS ovvero sia le emissioni determinate da trasporti, edilizia, rifiuti e agricoltura, mantenendo comunque il *trend* richiesto ma con uno stop che preoccupa se confermato anche nel 2017. Vi sono paesi tra cui Malta, Belgio, Finlandia e Irlanda che mancheranno l'obiettivo del -10 per cento rispetto al 2005 in questi settori. In tal senso la commissione EU ha raccomandato a ciascuno di questi paesi come e dove intervenire per ridimensionare la loro negativa emissione (traffico, idrofluorocarburi, investimenti trasporto pubblico).

La messa all'asta delle quote ETS, accelerata negli ultimi 3 anni, sta dando buoni risultati: sono 15,8 miliardi di euro di valore spendibile negli ultimi 3 anni. L'Italia spende una quota rilevante di quanto gli spetta pari al 33 per cento delle quote (2013/2016) per gli adattamenti ai cambiamenti climatici.

A livello europeo risultano di poco superiori al 70 per cento (72,2 per cento) le quote ETS spese a favore di scopi climatici ed energetici.

Tra il 2014 e il 2020, settennato corrente della politica economica ed energetica della UE, almeno il 20 per cento del bilancio dovrebbe essere destinato a spese per il clima per un totale di oltre 200 miliardi di euro distribuiti in 5 fondi: Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per la pesca.

La politica agricola comune (PAC) vede una diminuzione del 24 per cento delle emissioni agricole grazie al sostegno per un'agricoltura rispettosa e la direttiva nitrati. Tramite Orizzonte 2020, per la ricerca e l'innovazione si prevedono interventi pari al 35 per cento del bilancio del comparto ricerca che ammonta a 79 miliardi di euro, destinati al campo climatico.

Nuove conoscenze scientifiche in ottemperanza alle risultanze della COP di Parigi vedranno una nuova area di interesse UE «costruire il futuro a bassa emissione di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici» con investimenti in innovazione nei trasporti e nell'energia pulita, mitigazioni efficaci e cooperazione internazionale.

Grazie agli ingenti investimenti della Banca europea degli investimenti e dell'Europa il Fondo europeo investimenti strategici (FEIS), compreso il FEIS 2.0 avrà a disposizione 33,5 miliardi di euro, capaci di mobilitare complessivi 500 miliardi di euro entro la fine del 2020.

I progetti LIFE godono di un valore economico a disposizione pari a 54,5 milioni di euro volti a favorire obiettivi di biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici grazie anche al mantenimento del «capitale naturale». L'obiettivo è raggiungere e superare il nuovo obiettivo del -40 per cento di emissioni in riduzione rispetto al 1990 che l'Unione europea e i suoi stati membri si sono impegnati ad ottenere entro il 2030. Tra le proposte più interessanti la riduzione del numero delle quote

ETS al fine di ridurre l'eccedenza di quote esistente nel mercato attuale e rafforzarne la riserva stabilizzatrice, un fondo per l'innovazione (energie rinnovabili a bassa emissione di CO<sub>2</sub> e cattura e stoccaggio carbonio) e uno per la modernizzazione (volto a promuovere sistemi energetici negli Stati con PIL inferiore).

Gli Stati membri si prefigura, avranno limiti annui vincolanti per le emissioni ad effetto serra 2021/2030 che verranno calcolati in relazione al PIL *pro capite*. Inoltre gli Stati membri sarebbero tenuti ad equilibrare le emissioni di gas ad effetto serra derivanti dall'uso del suolo secondo la regola « zero debiti ».

Nel luglio 2016 la commissione EU ha adottato una strategia per la mobilità che si fonda su tre pilastri: maggiore efficienza nel sistema trasporti, energia alternativa a basse emissioni per i trasporti e veicoli con emissioni basse o pari a zero, biocarburanti e molto altro sono le politiche di intervento nel settore mobilità.

Nell'efficienza energetica si vara un obiettivo vincolante del -30 per cento per il 2030, le energie rinnovabili dovranno rappresentare almeno il 27 per cento del consumo finale di energia. Grazie al programma *Copernicus* si tracciano i cambiamenti nella copertura e nell'uso del suolo, monitorando la deforestazione, si intensificheranno gli sforzi per la ricerca e la cattura del carbonio, mentre relativamente alle emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra, queste dovranno essere ridotte dei 2/3 rispetto al 2014 entro il 2030, mentre gli idrofluorocarburi dopo la ratifica del luglio 2017 a Kigali, porteranno alla limitazione della produzione e utilizzo con una riduzione attesa di ben 0,5 gradi centigradi di riscaldamento globale da qui a fine a secolo. Monitoraggi trasparenti, precisi e completi e piani nazionali con relativa consultazione pubblica sono lo sforzo che ogni paese membro dovrà fare per raggiungere con chiarezza gli obiettivi dati, compreso l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo per complessivi 96 miliardi di euro a favore di energie rinnovabili e riduzione di emissioni.

La valutazione della relazione è certamente positiva, con alcune osservazioni.

Relativamente al tema delle quote ETS – che dovranno ridimensionarsi del 43 per cento rispetto ai livelli 2005 – si ritiene di suggerire che l'intero importo recuperato dai vari Paesi EU vada a vantaggio della stessa riduzione delle emissioni, ovvero a favore di politiche energetiche e di efficienza totalmente, non solo una quota come oggi avviene, per quanto rilevante e vicina all'80 per cento. Le quote relative alle emissioni infatti, sono frutto di oneri che ricadono anche sulle imprese, le più energivore, proprio questo deve rendere coerente un loro utilizzo agli scopi di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione in prospettiva di emissioni e costi industriali e sociali.

Sul tema gas fluorurati e idrofluorocarburi visto il loro consistente impatto sull'atmosfera, va accelerata la dismissione anche con un rafforzamento della ricerca destinata a rinvenire tutte le possibili alternative al loro utilizzo.

In ultima istanza, non si condivide completamente la logica che vorrebbe individuare la semplificata correlazione tra PIL e nuove riduzioni di gas ad effetto serra, senza considerare gli sforzi fin qui fatti, ciò darebbe proprio internamente alla UE una disparità di trattamento a favore di chi oggi ha un PIL più basso ma ha dimostrato anche poca sensibilità nel non aver lavorato sul tema. Riteniamo opportuno si valutino invece altri fattori rilevanti per la salute delle persone ovvero le particolari, ma storicizzate, situazioni climatiche che vivono alcune aree d'Europa più inquinate, *in primis* la pianura Padana, che pur avendo ridotto di molto le proprie emissioni in rapporto al PIL non sono riuscite che a ridimensionare di poco la situazione di pericolo per la salute, che vede tra i 60.000 e 90.000 decessi l'anno determinati da cause ambientali. Dovremo concentrare sforzi ed investimenti comuni volti a finanziare progetti che permettano a queste realtà europee di sanare quanto prima la propria situazione perdurando altrimenti un grave rischio per la salute umana.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 506  
(Doc. XVIII, N. 231)**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni – Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM (2017) 675 definitivo) (n. 506)

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**Sottocommissione per i pareri**

**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (n. 485):** rinvio dell'espressione del parere.

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 20 dicembre 2017

### Plenaria

### 305<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere, rivolge a tutti i componenti della Commissione un sentito ringraziamento per il contributo sempre fattivo da tutti apportato indipendentemente dalle appartenenze politiche.

Ripercorre, quindi, sinteticamente i dati del lavoro condotto dalla Commissione nel corso della XVII legislatura.

Iniziando con i numeri, è d'uopo registrare un consistente aumento delle sedute della Commissione in sede plenaria, che passano dalle 232 della XVI legislatura alle 305 della XVII, con un incremento di circa il 31 per cento, che dà modo di apprezzare il costante lavoro svolto in questi anni. Allo stesso modo, rispetto alla precedente legislatura, aumentano da 52 a 65 le sedute dell'Ufficio di presidenza, con un incremento quindi del 25 per cento.

Diminuiscono invece, dal numero di 110 a quello, comunque imponente, di 83, le sedute della sottocommissione pareri (fase ascendente): le ragioni sono collegate al drastico abbattimento dei progetti di atti legislativi dell'Unione nell'esecutivo Juncker rispetto al precedente esecutivo Barroso II. Aumentano da 34 a 63, con un incremento dell'85 per cento, le sedute della sottocommissione pareri (fase discendente): l'aumento è in parte dovuto alla trasmissione per il parere degli emendamenti ai testi dei disegni di legge, circostanza consolidatasi in questa legislatura. Sono state, infine, 8 le sedute della neoistituita sottocommissione regioni.

In riferimento alla cosiddetta fase ascendente, la Commissione ha proseguito il lavoro avviato nella precedente legislatura con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Sono stati esaminati numerosi atti, alcuni in sede primaria come i programmi di lavoro annuale della Commissione europea e quelli concernenti la *better regulation*, altri in sede consultiva. Rispetto alla precedente legislatura, è stato attivato con minore frequenza il potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento. La ragione è rinvenibile nella sempre più diffusa attività europea delle Commissioni del Senato, oramai pienamente acquisita nei metodi di lavoro.

È stata anche istituita, analogamente alle precedenti legislature, la sottocommissione pareri (fase ascendente), presieduta dalla senatrice Gi-netti, che ha proceduto ad istruire ed approvare numerosi pareri su atti provenienti dalle istituzioni europee.

Un ruolo importante, in fase ascendente, è stato assicurato al rac-cordo con le Assemblee legislative regionali. Ricorda, al riguardo, il pro-tocollo di lavoro con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legisla-tive regionali e delle provincie autonome, che si è tradotto operativamente in una sessione di lavoro comune ad inizio anno sul programma di lavoro annuale della Commissione europea e in numerosi atti trasmessi sia dalla Conferenza che dalle singole Assemblee legislative regionali.

Innovando rispetto alle precedenti legislature, è stata istituita una sot-tocommissione regioni, presieduta dal senatore Floris, che ha proceduto ad approfondire alcune tematiche sottoposte dalle regioni.

In riferimento alla fase discendente, prosegue il Presidente, i lavori di questa legislatura hanno potuto beneficiare in maniera evidente degli effetti positivi della legge n. 234 del 2012. In particolare, grazie allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale in una legge di delegazione europea e in una legge europea, la 14<sup>a</sup> Commissione ha esaminato ed approvato in sede refe-rente cinque disegni di legge di delegazione europea e cinque disegni di legge europea. Si è registrato un efficace coordinamento tra le Commissioni affari europei dei due rami del Parlamento, e tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in seno ad esse, ciò che ha permesso che i testi di tali disegni di legge approvati in un ramo del Parlamento fossero accolti senza modifiche dall'altro ramo. In tal modo, si è agevolato il percorso parlamentare e acce-lerata la successiva entrata in vigore. Il costante ritmo di diminuzione delle infrazioni pendenti per l'Italia è la dimostrazione evidente del buon funzio-namento del nuovo sistema organizzato dalla legge n. 234.

Sempre per quanto concerne la fase discendente, la Commissione ha fornito il proprio parere alle Commissioni di merito sui profili di compati-bilità con l'ordinamento europeo dei vari disegni di legge esaminati. Sono state altresì fornite osservazioni in merito agli atti del Governo che attua-vano deleghe contenute nelle diverse leggi di delegazione europea.

Analogamente alle precedenti legislature, è stata istituita la sottocom-missione pareri (fase discendente), presieduta dalla senatrice Cardinali, che ha proceduto ad approvare numerosi pareri su disegni di legge ed atti del Governo, coadiuvando efficacemente in tal modo la sede plenaria.



Per quanto riguarda la COSAC, la Commissione ha sempre partecipato attivamente a tutte le sessioni. Ha anche assunto la presidenza della COSAC nel secondo semestre del 2014, in conseguenza della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. In questo semestre, il Senato ha organizzato la riunione dei presidenti COSAC, svoltasi il 18 luglio 2014, nonché la sessione plenaria, svoltasi sempre in Senato il 1° e 2 dicembre 2014. I temi più rilevanti discussi hanno riguardato la questione cruciale della crescita economica in Europa e l'affermazione di un ruolo forte dell'Unione europea sia nella proiezione mediterranea, sia nella proiezione orientale.

Sempre in ambito COSAC, ricorda il costante impegno della delegazione del Senato nel promuovere la sensibilizzazione dei vari Stati membri sulla difficile questione dei fenomeni migratori e del Mediterraneo. Il tema è stato a lungo approfondito con l'affare assegnato sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo, il cui atto conclusivo è stato poi illustrato nella sessione di Roma della COSAC e poi nell'evento di Firenze, del 26 ottobre 2015, dedicato ai nuovi paradigmi della cooperazione euro-mediterranea. In argomento, ricorda anche l'evento di Pozzallo del 5-6 maggio 2017, dove una delegazione della COSAC, su iniziativa italiana, ha effettuato un sopralluogo per verificare le difficili condizioni in cui le autorità italiane si trovano a gestire il fenomeno dei flussi migratori.

Nel quadro della cooperazione interparlamentare, la Commissione ha sempre insistito sulla dimensione costruttiva e collaborativa del processo di partecipazione dei parlamenti nazionali alla costruzione europea; in tal senso, ha supportato i cosiddetti cartellini verdi (*green cards*), iniziative con cui un limitato numero di Camere europee ha chiesto un intervento delle istituzioni europee. In proposito, vanno ricordate le *green cards* sugli sprechi alimentari e sulla responsabilità sociale delle imprese.

Nel quadro della cooperazione interparlamentare, oltre ai consueti incontri presso il Parlamento europeo, come quello del 2 maggio 2017 relativo al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione, si sono sviluppate relazioni più strette con il Senato francese e si è avviato un analogo percorso con il Parlamento spagnolo.

Nel corso della legislatura è stata seguita con particolare attenzione l'implementazione della legge n. 234 del 2012, che ha visto il Parlamento beneficiare di un rilevante accrescimento del proprio bagaglio conoscitivo per il tramite delle relazioni e note periodiche trasmesse dal Governo. In generale, con la citata legge si è apprezzata la più stretta cooperazione tra Parlamento e Governo nella trattazione delle questioni europee.

Oltre che con l'esecutivo nazionale, la Commissione ha avuto un rapporto stretto con l'esecutivo europeo. Sono stati auditi, congiuntamente all'altro ramo del Parlamento, numerosi Commissari europei, che hanno fornito informazioni essenziali per comprendere le ragioni dei provvedimenti normativi *in itinere*.

Si sono anche approfonditi i risvolti costituzionali posti dal processo di appartenenza dell'Italia all'Unione europea, miranti al consolidamento del progetto di integrazione e a porre le basi di una compiuta democrazia

sovranaazionale, in cui i parlamenti nazionali possano avere un loro ruolo sostanziale.

In tale contesto, la sfida della *Brexit*, postasi a sorpresa nel 2016, potrà servire a rafforzare il processo di integrazione per gli Stati membri che così desiderino. La Commissione, congiuntamente alla Commissione affari esteri, ha seguito tutti gli sviluppi del negoziato in corso.

Anche la prospettiva di una difesa comune europea è stata oggetto di attenzione costante da parte della Commissione, congiuntamente alle Commissioni esteri e difesa.

Da ultimo, si sono allacciati rapporti stretti con tutti i paesi dei Balcani occidentali, in vista di un loro auspicabile ingresso a pieno titolo tra gli Stati membri dell'Unione. In particolare, varie delegazioni della Commissione si sono recate in Kosovo, Serbia, Albania, Turchia, Macedonia e Montenegro (3 volte). Con l'omologa Commissione del Parlamento di quest'ultimo Paese, inoltre, è stato sottoscritto, il 27 marzo 2017, un apposito Protocollo di collaborazione sulla falsariga di quelli siglati, a suo tempo, con le analoghe Commissioni dei Senati francese e spagnolo.

La Commissione prende atto.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO SVOLTA AD ANKARA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 26 AL 28 NOVEMBRE 2017*

Il presidente CHITI informa che una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, da lui guidata e composta dai senatori Bartolomeo Amidei, Valeria Cardinali, Francesco Molinari ed Enrico Piccinelli, si è recata ad Ankara, dal 26 al 28 novembre 2017, per svolgere una visita di studio, su invito dell'omologa Commissione di quel Parlamento.

La missione, organizzata con il contributo fondamentale dell'Ambasciata d'Italia in Turchia, retta dall'ambasciatore Luigi Mattiolo, è iniziata con l'omaggio reso dall'intera delegazione senatoriale al Mausoleo di Atatürk attraverso la deposizione di una corona di fiori da parte del presidente Chiti.

Il primo incontro ha riguardato il presidente dell'omologa Commissione per l'armonizzazione con l'UE, Mehmet Kasm Gülpinar, il quale ha tenuto a ricordare che, all'indomani del mancato colpo di stato verificatosi il 15 luglio 2016, avendo inviato una lettera di richiesta di sostegno e di valutazioni ai colleghi Presidenti di analoghe Commissioni nell'ambito della COSAC, l'unica risposta pervenutagli è risultata essere, appunto, quella proveniente dalla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato italiano.

Anche per tale motivo, reitera il ringraziamento nei confronti del Presidente Chiti, rammentando la sostanziale vicinanza dell'Italia al popolo turco, in tale drammatico frangente, confermata anche a livello governativo, attraverso lettere di solidarietà inviate dall'allora primo ministro Renzi e dal presidente della Repubblica Mattarella, e, per ultimo, dalla visita ufficiale svolta dal presidente Gentiloni lo scorso 7 ottobre 2017.

Il presidente Gülpinar, inoltre, ha sottolineato come da parte dell'Italia siano arrivati un appoggio ed una comprensione sicuramente maggiori che non da parte dell'Unione Europea in quanto tale, probabilmente a motivo del fatto che entrambi i Paesi si trovano ad affrontare problemi simili ed irti di difficoltà, come, ad esempio, quello dell'immigrazione.

In tal senso, è convinto che la cooperazione interparlamentare, realizzata attraverso scambi di visite come quella tra le due Commissioni che trattano le questioni europee, sia in grado di facilitare in massimo grado la comprensione reciproca.

Il presidente Chiti, nel concordare con tale ultima valutazione, ha aggiunto che assume importanza, in modo particolare, la continuità dei rapporti tra Parlamenti e ha messo in risalto come in Italia le principali forze politiche, di maggioranza e di opposizione, convergano su una posizione comune per quanto riguarda la necessità di mantenere aperte le prospettive europee della Turchia.

Sotto tale ultimo profilo, è dell'avviso che, anche per la Turchia, debbano essere applicati, durante il negoziato, esattamente gli stessi criteri che sono stati assunti per qualsiasi altro Paese aderente dovendo, in ogni caso, raggiungere l'obiettivo finale dell'adeguamento, nei diversi settori e *dossier*, agli *standard* comunitari richiesti.

Passando poi a disaminare la questione del tentato *golpe*, ha evidenziato come in tutti i Paesi dell'Unione – dove, probabilmente, non si è registrata un'adeguata contezza della gravità del pericolo corso dalla democrazia turca – sia stato espresso, comunque ed in maniera forte, un sincero senso di soddisfazione per il relativo fallimento, cui, però, è seguita una grande preoccupazione per la reiterata proroga dello stato di emergenza, che ormai dura da circa un anno e mezzo.

Proprio a tale riguardo, ha sottolineato l'importanza di valori, come la laicità ed il ruolo della donna nella società, che sono la base costitutiva della Turchia moderna e che, in ultima analisi, rappresentano anche i principi fondamentali dell'Unione Europea, dai quali non occorre discostarsi se si vuole entrare a farne parte.

Successivamente, ha avuto luogo l'incontro con il presidente del Parlamento, Ismail Kahraman, il quale ha preliminarmente messo in risalto i punti di contatto e le affinità attualmente esistenti tra Italia e Turchia, più numerosi di quanto possa apparire a prima vista, anche, ad esempio, dal versante degli scambi commerciali bilaterali, oltre che nella dimensione più propriamente politica.

Ha richiamato, quindi, l'attenzione dei senatori sul dato per cui il cuore del sistema democratico turco è stato attaccato nel luglio 2016: la sede stessa del Parlamento, infatti, è stata bersaglio fisico del bombardamento perpetrato dai golpisti.

Si è trattato di una minaccia gravissima che ha reso inevitabili e necessarie delle contromisure: a tale riguardo, è di vitale importanza che l'Europa si renda conto di tale circostanza, in maniera da offrire un aiuto concreto, che, purtroppo, non è stato possibile ravvisare nelle varie dichia-

razioni critiche che sono pervenute, dopo il fatto, dalle Istituzioni europee, *in primis* il Parlamento europeo.

Il presidente Chiti ha replicato condividendo, in particolare, l'osservazione relativa agli effettivi interessi comuni che Italia e Turchia mantengono soprattutto nel Mediterraneo, un'area nevralgica per la sicurezza collettiva e la pace.

Per quanto concerne, invece, le relazioni tra la Turchia e l'Europa, se, da un lato, risulta prioritario sostenere Ankara e non lasciarla sola, vuoi nella gestione dei flussi migratori, vuoi nella lotta al terrorismo, dall'altro, non ci si può esimere dal criticare in modo chiaro azioni, difficilmente comprensibili per l'opinione pubblica europea, come la detenzione di un numero considerevole di giornalisti, quale «effetto collaterale» della repressione del colpo di stato.

In proposito, ha ricordato che anche l'Italia ha attraversato una tragica stagione di minaccia terroristica, che tuttavia, ha saputo contrastare mediante il sostegno di tutte le forze politiche democratiche e dell'intera popolazione e, ciò che più conta, senza stravolgere le regole fondamentali dello stato di diritto.

All'ora di pranzo, i membri della delegazione hanno partecipato ad una colazione di lavoro offerta dal presidente del Gruppo di Amicizia Turchia-Italia, Ertan Aydin.

In seguito, si è tenuta la riunione con il Sottosegretario per gli affari europei Selim Yenel, il quale ha invitato i senatori a riflettere sulle motivazioni sottostanti al progressivo «allontanamento» della Turchia dall'Europa, che, a suo modo di vedere, risiedono principalmente nella complessiva incapacità europea di comprendere i gravi problemi e le aspettative del popolo turco in questo particolare frangente storico.

In effetti, è d'uopo registrare, ad esempio, un atteggiamento più «problematico» della Germania che, di recente, ha posto tutta una serie di ostacoli sul cammino di avanzamento della Turchia nei negoziati comunitari. Anche dal versante della regolamentazione dei visti, occorre registrare una situazione di stallo.

Facendo poi specifico riferimento al Parlamento europeo, che si è dimostrato assai critico, mediante l'approvazione di apposite risoluzioni, nei confronti di Ankara, il Sottosegretario ha esortato ad un atteggiamento maggiormente pragmatico, che entrambe le parti dovrebbero assumere, riconoscendo, senza preclusioni pregiudiziali o ideologiche, i progressi concreti che vengono raggiunti dal proprio Paese nell'attuazione dell'*aquis communautaire*.

Il presidente Chiti ha replicato facendo notare che, dal punto di vista dell'Unione Europea, proprio in considerazione del ruolo cruciale che la Turchia gioca nel Mediterraneo, persiste la priorità di mantenere tale Paese ben ancorato nella cooperazione comunitaria e transatlantica.

A tale preciso riguardo, l'esponente governativo ha ribadito che il legame con la NATO rimane un punto fermo della politica estera turca, che non si è affievolito in questi ultimi anni, nonostante le non poche incomprensioni intercorse.

Il *punctum dolens* delle relazioni UE – Turchia è semmai da rinvenire nella percezione che, da parte dell’Unione, non sia arrivato il sostegno dovuto nell’annosa lotta che il Paese ha ingaggiato contro il terrorismo, in particolare di matrice curda.

Si è giunti, purtroppo, attraverso l’accumulazione di reciproci malintesi, ad una situazione di mancanza di fiducia, che, secondo il Sottosegretario, deve essere assolutamente invertita attraverso maggiore dialogo e più contatti, sia a livello governativo che parlamentare.

Il presidente Chiti ha concordato pienamente sulla necessità di addiventare ad un maggior dialogo tra le parti: solo attraverso lo scambio sincero, intenso, approfondito e continuativo di opinioni tra alleati si può arrivare ad una reale comprensione dei problemi sul tavolo.

Sotto tale profilo, la Commissione del Senato da lui presieduta ha impostato un programma di cooperazione sistematica con omologhe Commissioni dei Parlamenti, ad esempio, francese, spagnolo e montenegrino, con l’auspicio *pro futuro* che tale *format* collaborativo possa essere esteso anche agli amici turchi.

Il successivo incontro si è svolto con il vice ministro per gli affari europei, Mehmet Kemal Bozay, il quale si è augurato che, in un contesto geo politico così indeterminato ed incerto come quello mediterraneo e medio-orientale, l’Unione Europea sia presente nell’area come *global player*, ossia in grado di agire come protagonista politico rispetto ai numerosi focolai di crisi ivi operanti.

Per implementare un’azione di tal genere, tuttavia, l’UE non potrà fare a meno della Turchia e, conseguentemente, sarebbe opportuno superare le incomprensioni reciproche ed instaurare una maggiore cooperazione, ad esempio nella lotta contro il terrorismo, che, come noto, si muove surrettiziamente e mina i fondamenti stessi delle democrazie.

In sede di replica, il presidente Chiti ha chiesto quale sia lo stato dei rapporti attuali tra Turchia e Russia, mentre il senatore Molinari ha osservato che, molto spesso, in Europa arriva un’immagine distorta della realtà turca, che richiederebbe, quindi, un supplemento di informazione, cui può dare un contributo non secondario anche la diplomazia parlamentare.

In proposito, il sottosegretario Bozay ha evidenziato come il ruolo russo nella regione sia, al momento, di natura tattica, perché Mosca mira ad approfittare del vuoto venutosi a creare in seguito all’abbandono del Mediterraneo da parte degli Stati Uniti.

Ha messo in rilievo, infine, che, da parte turca, l’impulso a percorrere strade alternative di collaborazione insorge in maniera pressoché naturale quando si ascoltano voci, come quella recente del nuovo Primo Ministro austriaco, secondo cui la relativa adesione all’Unione Europea è del tutto preclusa. Per contro, ci si sente rinfanciati e confortati quando grandi Paesi fondatori dell’UE, come l’Italia, affermano, dimostrandolo anche nei fatti, di ritenere cruciale il nesso tra Bruxelles ed Ankara.

L’incontro successivo si è svolto con il ministro degli affari esteri, Mevlut Cavusoglu, il quale ha avviato la discussione precisando che Italia e Turchia hanno un comune modo di vedere la situazione complessiva del

Mediterraneo e, soprattutto, hanno instaurato un rapporto bilaterale di mutua fiducia.

Tale clima positivo tra le due parti si rispecchia anche nel versante delle relazioni economiche, che hanno registrato un aumento del volume di interscambio commerciale.

Lo stesso, purtroppo, non si può dire per quanto concerne i legami tra il proprio Paese e l'Unione europea, la quale non riesce ad avere consapevolezza della minaccia eversiva che incombe sulla Turchia, ingenerando un circolo vizioso di incomprensioni, che, di fatto, ha congelato il processo di allargamento.

Sotto tale ultimo profilo, il ministro Cavusoglu ha auspicato un cambio di passo improntato al realismo: a suo modo di vedere, occorrerebbe dare impulso alle trattative di adesione accantonando i capitoli negoziali critici e concentrandosi, invece, su quelli in cui è possibile progredire e dove la Turchia ha dimostrato di aver fatto concretamente dei passi in avanti.

Il presidente Chiti, in proposito, ha osservato che entrambi i Paesi, oltre ad essere membri della NATO, hanno indubbiamente due priorità in comune: una politica di stabilizzazione del Mediterraneo e la lotta al terrorismo internazionale.

Relativamente al fenomeno terroristico, ha ricordato che l'Italia ha subito, in passato, per oltre un ventennio, la piaga degli attentati terroristici, riuscendo, tuttavia, ad uscirne fuori grazie all'appoggio convinto di tutte le forze democratiche e di tutto il popolo, senza, però, modificare le leggi che regolano, in via ordinaria, l'ordinamento civile.

Per quanto concerne la reazione del Governo turco al tentato colpo di stato del 2016, ciò che colpisce negativamente, ha proseguito, non è tanto l'instaurazione dello stato di emergenza, del tutto legittimo e comprensibile in un primo momento per fronteggiare l'attacco alla democrazia, quanto il suo reiterarsi in continue proroghe e la circostanza per cui esso ha visto anche l'arresto di numerosi giornalisti, di magistrati, di dirigenti della Pubblica Amministrazione, di ufficiali delle forze armate, nonché, al tempo stesso, procedure di licenziamenti collettivi.

Il ministro Cavusoglu ha replicato, sul tema, ribadendo la necessità vitale, per la stessa democrazia turca, di auto tutelarsi dalle manovre di tutti coloro che vogliono rovesciarla e di smantellare una pericolosa associazione sovversiva, penetrata nei gangli vitali dello Stato.

Ha poi richiamato l'attenzione, sul fatto che, nella sostanza, il proprio Paese si trova a contrastare un fenomeno, quello terroristico, alla stessa stregua, ad esempio, della Francia, la quale ha adottato delle misure di emergenza assimilabili a quelle turche. Ha fatto notare, ulteriormente, che la decisione di revocare l'immunità parlamentare è stata decisa dalla stragrande maggioranza dei componenti la Grande Assemblea nazionale.

Il presidente Chiti ha sottolineato che in Francia lo stato di assedio ha avuto una durata temporale circoscritta, senza dare luogo a decisioni di epurazione e certamente senza limitare la libertà degli organi di informazione.

Al termine degli incontri istituzionali, la delegazione senatoriale ha avuto modo di interloquire anche con i vertici dei due principali partiti dell'opposizione.

L'onorevole Hisyar Ozsoy, responsabile del partito HDP, di ispirazione curda, rispondendo ad una domanda posta dal senatore Molinari riguardante l'esistenza di una magistratura effettivamente indipendente, ha evidenziato che ormai in Turchia non è più possibile parlare di separazione dei poteri, in quanto l'apparato giurisdizionale risulta essere, nell'attuale frangente politico, del tutto asservito all'Esecutivo.

Ha premesso, al riguardo, che dal punto di vista del presidente Erdogan, qualunque semplice cittadino o rappresentante di partito politico, o sindacato, o ONG, che esprima una qualsivoglia critica nei confronti del Governo in carica viene considerato automaticamente come terrorista o traditore o nemico della nazione.

Peraltro, ciò che risulta ancor più grave è che, quando entrerà in vigore la nuova Costituzione avallata dal referendum popolare, l'autonomia della magistratura verrà a mancare anche dal punto di vista formale.

Ha invitato, quindi, i senatori a riflettere sul fatto per cui il vero e proprio colpo di stato è intervenuto, paradossalmente, dopo 15 luglio 2016: ovvero il *golpe* dello scorso anno – a suo giudizio – condannato da tutti, anche dai partiti di opposizione, ha costituito l'occasione per realizzare un vero e proprio *repulisti*, permettendo al presidente Erdogan di regolare i conti con i suoi nemici interni.

Del resto, la Turchia non è nuova a questo tipo di eventi, essendo possibile ritrovare, nella sua storia più recente, dei precedenti significativi ed analoghi, come, ad esempio, il *putch* militare del 1980.

Ha aggiunto che, personalmente, i fatti del luglio 2016 gli ricordano molto l'incendio del *Reichstag* di hitleriana memoria con la figura attuale di Erdogan che approfitta dell'occasione per instaurare gradualmente un regime illiberale.

Secondo la sua opinione, tuttavia, tale progressiva involuzione *in pejus* del proprio Paese può essere contrastata solamente attraverso un forte ancoramento all'Europa. Da questo punto di vista, risulta essere cruciale l'aiuto dell'Unione europea, la quale deve essere in grado di comprendere che non esiste una unica Turchia, bensì due: quella di Erdogan e quella, più ampia, della popolazione distribuita in tutto il Paese, che sta diventando sempre più insofferente dell'autoritarismo che gli si vuole imporre come unico sbocco del proprio destino.

In altri termini, l'Europa deve separare le due Turchie, considerando, ad esempio, che, proprio all'esito del citato referendum costituzionale, il presidente Erdogan è riuscito ad ottenere una vittoria ma solo raggiungendo il 51 per cento dei consensi, e, in più, in un clima di intimidazioni e pressioni, al momento del voto, a dir poco inusuali.

Ha sottolineato, quindi, come la Turchia sia un'entità molto più grande di quella espressa da Erdogan, ritenendo opportuno, avuto riguardo al negoziato con l'UE, che esso possa anche essere congelato fintanto che non sia superato il regime autoritario che sta realizzandosi.

Rispondendo ad una domanda del presidente Chiti sul possibile avvicinamento della Turchia alla Russia, l'onorevole Ozsoy ha sottolineato che la condotta del presidente Erdogan non è altro che un *bluff*, in quanto, per lui, non esiste alcuna *chance* effettiva di allontanarsi dall'Europa, dal momento che l'intera economia turca è ormai indirizzata ed integrata con quella europea. In proposito, occorre rendersi conto che la sua aggressività nei confronti di alcuni Paesi membri dell'UE si spiega con il fatto che l'Unione è divisa e non ha, al suo interno, una condotta coerente nella politica estera e di sicurezza.

Gli onorevoli Serkan Topal, Ozturk Yilmaz e Eren Erdem, rappresentanti del partito CHP, di matrice repubblicana e socialdemocratica, hanno fornito delucidazioni alle domande del presidente Chiti, volte a conoscere se la sospensione del negoziato comunitario sia effettivamente suscettibile di costituire uno stimolo per la Turchia affinché vengano maggiormente garantiti i diritti umani, e del senatore Amidei, interessato a capire se, prima del tentato colpo di stato del 2016, fossero percepibili segnali premonitori di possibili azioni antistatali.

Secondo l'onorevole Topal, ogni giorno nel Paese è possibile rinvenire indicazioni che palesano, secondo varie modalità, una sostanziale insofferenza nei confronti del potere costituito.

L'onorevole Yilmaz ha ribadito che il proprio partito si è sempre dichiarato fermo avversario dei promotori del tentato *golpe*, i quali devono essere puniti non attraverso l'instaurazione di uno stato di emergenza generalizzato che, di fatto, ha portato al licenziamento indiscriminato di impiegati pubblici e militari, bensì attraverso misure singole desumibili dall'ordinamento penale vigente.

Nella realtà, occorre riconoscere che lo stato di emergenza ha rappresentato la scusa per fornire al Governo gli strumenti più idonei a consolidare il proprio potere e a combattere ogni forma di opposizione, in vista delle prossime elezioni presidenziali del 2019.

Quanto agli attriti e alle tensioni con l'Unione europea, esse stanno a testimoniare che la Turchia ha imboccato inevitabilmente una china antidemocratica.

Ad avviso dell'onorevole Erdem, il presidente Erdogan fa leva su un meccanismo di manipolazione già collaudato in passato e che vuole fare apparire la Turchia sempre minacciata da un nemico esterno: secondo questo schema, il Paese è assediato, tutti sono contro di lui e, quindi, lo stesso Erdogan è l'unico in grado di salvare la patria, a patto, ovviamente, che nessuno «disturbi il manovratore».

Dal versante europeo, la reazione consequenziale della NATO e dell'UE è quella di chiudere progressivamente le porte alla Turchia. Anche il Consiglio d'Europa, del resto, lancia sempre più moniti sulla violazione delle garanzie fondamentali alla base dello stato di diritto.

Per quanto concerne le trattative per entrare a far parte dell'Unione europea, è del parere che non debbano essere bloccate, perché, questo non aiuterebbe la Turchia, per la quale la prospettiva europea è vitale, ma solleciterebbe nel popolo turco una ulteriore spinta ad allontanarsi



da questa prospettiva, favorendo proprio coloro che si propongono di instaurare e consolidare un regime autoritario. In realtà, rapporti con l'Unione europea e la possibilità per la Turchia di entrarne a far parte sono la garanzia più grande per la stessa battaglia delle opposizioni e per quanti difendono i fondamenti dello stato di diritto e il pluralismo.

*COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO SVOLTA A SKOPJE DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 14 AL 16 DICEMBRE 2017*

Il presidente CHITI informa che, in rappresentanza della Commissione Politiche dell'Unione europea, si è recato a Skopje, dal 14 al 16 dicembre 2017, per svolgere una visita di studio, su invito dell'omologa Commissione di quel Parlamento.

La missione, organizzata con il contributo fondamentale dell'Ambasciata d'Italia in Macedonia, retta dall'ambasciatore Carlo Romeo, si è concretata in una serie di incontri ufficiali tenutisi nel corso dell'intera giornata del 15 dicembre.

Il primo interlocutore è stato il vice primo ministro per gli Affari Europei, Bujar Osmani, il quale ha voluto preliminarmente mettere in rilievo le ottime relazioni bilaterali tra Italia e Macedonia, nonché il sostegno che l'Italia assicura costantemente al proprio Paese sulla via del progressivo avvicinamento all'Unione europea.

Tale appoggio, che è stato possibile riscontrare anche durante il recente Summit di Trieste sui Balcani Occidentali, assume un'importanza del tutto peculiare quando viene implementato dalla dimensione parlamentare, mediante scambi di visite e di informazioni.

Il presidente Chiti ha dato conto dell'impegno che la Commissione da lui presieduta ha profuso negli ultimi anni nella promozione di più stretti rapporti con i vari Paesi dell'area balcanica.

In tal senso, ha ricordato che analoghe missioni di approfondimento sono state svolte in Serbia, Kosovo, Albania, Turchia e Montenegro. In tale quadro mancava, appunto, l'interlocuzione con gli amici macedoni: soprattutto per tale motivo, egli si trova ora a confrontarsi con i colleghi di questo Parlamento, a sottolineare l'importanza che l'Italia attribuisce all'inserimento di Skopje nel contesto di integrazione dell'Unione europea.

Al riguardo, constata con favore che, a seguito delle ultime elezioni legislative del 2016, il Paese, dopo un periodo di difficoltà e contrasti politici anche aspri, è riuscito a enucleare un nuovo Esecutivo che ha in programma tutta una serie di rilevanti riforme economiche e politiche.

È parimenti da accogliere con soddisfazione l'accordo di buon vicinato recentemente siglato con la Bulgaria.

Successivamente, si è svolto l'incontro con il primo ministro Zoran Zaev, il quale ha ringraziato per le sostanziali manifestazioni di amicizia che la Macedonia raccoglie da parte italiana.

Al contempo, ha tenuto ad informare che il 2018 rappresenterà per il proprio Paese un anno cruciale, durante il quale si cercherà di implementare due obiettivi prioritari: l'avvio delle trattative concernenti l'adesione macedone all'UE ed alla Nato.

Il Capo del Governo ha poi evidenziato l'importanza della collaborazione parlamentare con il Senato italiano, che deve andare di pari passo con l'incremento delle intese politiche e commerciali tra i due Paesi, ricordando, a quest'ultimo riguardo, che, nel 2016 l'interscambio complessivo Italia-Macedonia è ammontato a 560 milioni di euro.

Il presidente Chiti, in proposito, ha voluto rimarcare come in Italia, sul tema dell'allargamento comunitario, esista una concordanza trasversale tra le principali forze politiche: in sostanza, tutti condividono l'assunto per cui è fondamentale, per l'Unione europea, una effettiva stabilizzazione dell'intera regione balcanica, composta, del resto, da Paesi che appartengono indissolubilmente all'Europa, per storia, cultura e tradizione.

Si è, infine, rivolto al Primo Ministro facendogli presente come l'intera comunità dei cittadini macedoni residenti in Italia sia pienamente integrata nel tessuto economico e sociale nazionale.

Il presidente Zaev ha preso atto con favore come il presidente Gentiloni abbia attribuito importanza strategica alla cooperazione balcanica in occasione del Vertice di Trieste.

Ha, infine, messo al corrente dell'iniziativa governativa volta ad implementare lo studio dell'italiano come seconda lingua nelle scuole medie del Paese.

Il presidente Chiti ha espresso forte sostegno e apprezzamento per l'inserimento della lingua italiana nel sistema scolastico della Macedonia.

L'interlocuzione successiva ha interessato il presidente del Parlamento, Talat Xhaferi, il quale ha messo in risalto come la Macedonia si stia impegnando seriamente, grazie anche al sostegno dell'Italia, per diventare il trentesimo Stato della NATO e, possibilmente, nella prima metà del prossimo decennio, membro effettivo dell'Unione europea.

Un risultato positivo che contribuisce ad aprire il cammino verso l'integrazione europea è rappresentato dall'Accordo di amicizia e cooperazione, firmato il primo agosto scorso, con la Bulgaria, la quale potrà conseguentemente svolgere il ruolo di ulteriore sostegno all'istanza macedone di adesione all'UE.

Il presidente Chiti ha replicato che il Parlamento italiano e, nel caso di specie, il Senato, crede fermamente nel basilare contributo che può pervenire dal *côté* parlamentare per accrescere i legami tra i due Paesi. Ciò che più rileva, al riguardo, è assicurare la effettiva continuità di questi legami.

A tale scopo, la Commissione Politiche UE da lui presieduta si è prodigata per approfondire i contatti con le omologhe Commissioni di tutti i Paesi collocati nei Balcani occidentali: in tale approccio mancava, appunto, solo la Macedonia e, pertanto, il compimento dell'attuale visita ha rappresentato un obiettivo politico-istituzionale da realizzare prima della chiusura della corrente legislatura del Parlamento italiano.

Ha aggiunto che egli intende consegnare una sorta di lascito per il prossimo Parlamento, che è, in tal modo, esortato a dare continuità a questo lavoro di diplomazia parlamentare.

Ha, inoltre, sottolineato la funzione cruciale che giocherà il Presidente del Parlamento macedone nell'attuazione degli ambiziosi programmi di riforma del Paese che il nuovo Governo intende portare avanti, e, inoltre, nell'azione indispensabile volta a coinvolgere tutte le opposizioni nella vita delle istituzioni.

Passando ad esaminare la delicata questione che ha interessato l'arresto di sei parlamentari dell'opposizione, tre ai domiciliari e tre ai cautelari, avvenuto prima della necessaria revoca della relativa immunità parlamentare, il presidente Chiti ha espresso la propria disapprovazione nei confronti di una misura che va a cozzare con i principi-cardine del diritto costituzionale universalmente riconosciuto a livello europeo, dal momento che prima sono intervenute le misure cautelari e solo successivamente il Parlamento ha votato la revoca dell'immunità.

Il presidente Xhaferi, in proposito, ha riconosciuto che, nella fattispecie, ci si è trovati di fronte ad un errore evidente commesso dal procuratore e dalla polizia. Egli stesso, all'indomani dell'emanazione di tali misure restrittive, ha chiesto espressamente agli organi preposti della magistratura di rispettare le procedure canoniche all'uopo previste.

Alla domanda del presidente Chiti sulla possibilità di recuperare l'opposizione – che, come noto, a seguito di tali eventi, ha scelto l'opzione aventiniana – ai lavori del Parlamento, il presidente Xhaferi ha replicato che egli ha messo in campo tutto il suo impegno per addivenire a tale esito, pur rilevando che è necessario, tuttavia, per il buon fine dell'operazione, un'assunzione comune di responsabilità.

La missione è continuata con la riunione presso la omologa Commissione affari europei, guidata dal presidente Artan Grubi, il quale ha preliminarmente specificato che, tra tutti i membri della medesima, esiste una visione unitaria circa l'obiettivo comune da perseguire per il bene della Macedonia, ossia l'inserimento nei procedimenti di integrazione dell'Unione europea.

Il presidente Chiti, nel rallegrarsi per questo approccio condiviso, ha dichiarato che anche in Italia è maturata la convinzione che i diversi Paesi dei Balcani, anche al fine di pacificare completamente l'intero quadrante, debbano entrare a far parte dell'UE, secondo, tuttavia, un itinerario non «a pacchetto» o «a »convoglio«, bensì, secondo l'espressione d'uso, »a regata«, ovvero tenendo conto delle specifiche condizioni di ciascuno rispetto agli *standards* richiesti per l'adesione.

Dopo aver sottolineato come il ruolo dei Parlamenti risieda essenzialmente nell'agire come apripista del parallelo cammino negoziale intrapreso a livello governativo per entrare a far parte dell'UE, ha auspicato che, similmente a quanto realizzato con il Parlamento del Montenegro, sia possibile aprire un canale di cooperazione istituzionale permanente tra le analoghe Commissioni affari europei.

In seguito, si è svolto l'incontro con l'onorevole Antonijo Milosovski, Presidente della Commissione affari esteri, il quale ha ripercorso le varie tappe e gli ostacoli che hanno finora impedito alla Macedonia di fare concreti passi in avanti nell'avvicinamento alle Istituzioni europee.

Tra questi non può essere sottaciuto, ovviamente, il veto, che, peraltro, continua a persistere, posto dalla Grecia riguardo al nome del Paese.

In proposito, c'è da augurarsi che il 2018 rappresenti un cambio di passo con una maggiore flessibilità da parte greca, su una questione che sta diventando vieppiù anacronistica. A tale riguardo, esprime una esplicita richiesta all'Italia affinché eserciti i propri buoni uffici verso la Grecia, anche perché sembrano finalmente affiorare segnali, pur tenui, di ammorbidimento della posizione rigida originale.

Per ultimo, ha deplorato l'arresto dei sei parlamentari, un evento increscioso che rischia di mettere in dubbio l'esistenza stessa della democrazia in Macedonia. Nella fattispecie, dovrebbe essere onere primario di chi detiene la maggioranza di dare avvio alla riconciliazione e al recupero dell'opposizione.

Avuto riguardo a tale specifico punto, il presidente Chiti ha dichiarato che è compito di tutte le compagini politiche fare uno sforzo di buona volontà ed assumersi la piena responsabilità di esprimere in Parlamento l'azione politica, nel rispetto, ovviamente, dei pilastri dello Stato di diritto, quali la presunzione di innocenza e l'indipendenza della magistratura.

L'ultimo incontro della visita ha avuto luogo, presso l'Ambasciata d'Italia, con rappresentanti di imprese italiane che operano in Macedonia nei settori, in particolare, caseario, delle energie rinnovabili, delle centrali idroelettriche e dell'arredamento.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 65**

*Presidenza del Presidente  
CHITI*

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE DEL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, BEATRICE COVASSI, SUL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 2018*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8.*

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**

Atto n.479

(Rilievi alla VIII Commissione della Camera e alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato)

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato sullo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto del Governo n.479).

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge 30 del 2017, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Sottolinea l'importanza del riordino e della sistematizzazione della disciplina vigente, tenuto conto della stratificazione normativa e della successione di varie norme nel tempo adottate in contesti istituzionali diversi che hanno visto l'approvazione della riforma costituzionale del 2001.

Nel segnalare che il provvedimento consta di 50 articoli, fa presente che il primo gruppo di disposizioni è volto a disciplinare il Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di: fornire una definizione del Servizio, alla luce dell'evoluzione ordinamentale (nazionale ed europea) intervenuta negli anni successivi alla legge istitutiva del 1992 (art. 1); definire le attività di protezione civile (attività volte alla previsione dei rischi, alla prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione delle emergenze, al superamento delle emergenze) (art. 2); definire l'articolazione del Servizio, nella sua configurazione plurale di diverse autorità di protezione civile, componenti, strutture operative, soggetti concorrenti (art. 3); definire come «componenti» del Servizio lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (art. 4); determinare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5) e delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6).

L'articolo 7 distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa vigente. Le emergenze, che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, si distinguono in emergenze di rilievo locale, regionale o nazionale e degli interventi con cui possono essere fronteggiate.

L'articolo 8 elenca i compiti di rilievo nazionale svolti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, riordinando in un'ottica di semplificazione le molteplici disposizioni normative stabilite in materia ed individua gli strumenti attraverso i quali il Dipartimento partecipa alla definizione delle politiche di prevenzione dei rischi naturali o derivanti da fattori antropici.

L'articolo 9 individua le funzioni del prefetto in qualità di autorità territoriale di protezione civile, mentre l'articolo 10 precisa le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile.

L'articolo 11 dispone in ordine alle funzioni attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti territoriali.

L'articolo 12 prevede che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisca una funzione fondamentale dei Comuni, da svolgere anche in forma associata. Sono specificate le attività cui i Comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori e sono indicati altresì gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile.

L'articolo 13 individua le strutture operative a cui è affidato lo svolgimento delle attività previste dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 14 conferma l'attuale ruolo di coordinamento svolto dal Comitato operativo nazionale della protezione civile, prevedendo che esso possa essere convocato non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi (come accade oggi) ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero. Al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di protezione civile è disciplinata l'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 15).

L'articolo 16 individua le tipologie di rischi la cui gestione (contrasto e mitigazione) è (o può essere) affidata all'azione del Servizio nazionale di protezione civile.

L'articolo 17 disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, confermandone l'articolazione territoriale (in un sistema statale e regionale) e le varie componenti. Viene inoltre confermata (dal comma 4) la disciplina vigente relativa all'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. Viene altresì prevista la ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate e di quelle concesse a titolo gratuito, nonché previsto (dal comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.

L'articolo 18 elenca le finalità perseguite dalla pianificazione di protezione civile e prevede il coordinamento tra le attività relative alla pianificazione territoriale e i piani di protezione civile. Nell'ambito delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi, il provvedimento, inoltre, disciplina le modalità di partecipazione della comunità scientifica al servizio nazionale e le attività attraverso le quali si realizza tale partecipazione (art. 19), nonché l'individuazione dei centri di competenza (art. 21). L'articolo 20, che riguarda la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, ne conferma la natura di organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio.

L'articolo 22 circoscrive l'ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica nell'ambito di interventi previsti da norme di legge per il complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, per la riduzione dei rischi.

L'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale della protezione civile nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari.

L'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, relativamente all'oggetto, alla procedura e ai presupposti per la medesima deliberazione. Rispetto alla normativa vigente, viene prolungata la durata dello stato di emergenza, che non può superare i dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo regola, inoltre, il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza.

L'articolo 25 disciplina la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, introducendo l'obbligo, per le ordinanze in questione, di disporre in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti e di provvedere all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale. Si consente, inoltre, l'emanazione – da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa – di provvedimenti analoghi alle ordinanze, per la gestione delle emergenze di rilievo regionale.

L'articolo 26 dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

L'articolo 27 contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali. Ulteriori disposizioni sono, altresì, finalizzate a prevedere l'impossibilità di devolvere a collegi arbitrali le controversie concernenti l'esecuzione di interventi attuativi delle ordinanze o compresi in programmi di ricostruzione (comma 9), la nullità di compromessi e clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi agli stati di emergenza (comma 10), nonché ad elevare il termine per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal decreto in esame (comma 11).

L'articolo 28 prevede l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, al fine di definire le modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro, in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e al meccanismo unionale di protezione civile (art. 29), nonché l'utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile (art. 30). Un consistente gruppo di norme disciplina la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso le formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

L'articolo 32 reca la qualifica il volontario di protezione civile, prevedendo che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si



realizza mediante enti del terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite. Gli articoli da 33 a 42 dello schema recano una disciplina delle modalità e condizioni di partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile – dopo che una complessiva rivisitazione normativa in materia di Terzo settore è intervenuta con l'approvazione del Codice di settore, contenuto nel decreto legislativo n. 117 del 2017.

In particolare, l'articolo 33 prescrive come obbligatoria l'iscrizione degli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione civile o delle altre forme di volontariato organizzato, nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

L'articolo 34 disciplina l'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 35 reca una disciplina relativa ai gruppi comunali di protezione civile.

L'articolo 36 prevede che possano essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile.

L'articolo 37 provvede a definire una disciplina sostanziale in ordine ai contributi erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

L'articolo 38 prevede: la partecipazione del volontariato organizzato alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile; l'attivazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di iniziative, inclusi corsi di formazione, dirette a promuovere la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'applicazione dei benefici previsti agli articoli 39 e 40 al volontariato organizzato impiegato nelle attività di pianificazione.

Il citato articolo 39 reca disposizioni in materia di benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile, in termini di mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e di copertura assicurativa, da garantire anche mediante polizze integrative.

L'articolo 40 disciplina le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile e, nel caso dei datori di lavoro, per gli emolumenti versati ai propri dipendenti durante tali attività.

L'articolo 42 reca la disciplina relativa al Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

Gli articoli da 43 a 46 riguardano misure e strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile. Nel quadro della revisione della disciplina dei fondi che finanziano le attività della protezione civile, l'articolo 43 rinomina il preesistente Fondo per la protezione civile, con riferimento allo svolgimento di attività di previsione e prevenzione. Gli

articoli 45 e 46 disciplinano rispettivamente il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) e il Fondo regionale di protezione civile che, sin dalla sua istituzione, sostiene gli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti e contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile di Regioni ed enti locali. Sottolinea la rilevanza della disciplina di tale Fondo, che negli ultimi anni non è stato rifinanziato, considerata la sua importanza quale meccanismo finanziario a supporto delle esigenze regionali.

L'articolo 46 incarica le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile di promuovere la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio stesso, con particolare riguardo alle funzioni di presidio delle sale operative e alla rete dei centri funzionali del Servizio, che sono preposti all'allertamento delle forze di risposta operativa in caso di emergenza.

Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento e finali. L'articolo 47 dello schema dispone pertanto in via generale che tutti i richiami alla legge n. 225 presenti in altre disposizioni normative, debbano intendersi riferiti ora al nuovo decreto legislativo che integralmente la sostituisce. L'articolo 48 reca una serie di abrogazioni tra le quali la legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile n. 225 del 1992. L'articolo 49 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 50 prevede che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e che le disposizioni di cui allo schema in esame si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Presenta e illustra quindi una proposta di deliberazione favorevole con otto rilievi (*vedi allegato 1*).

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede se vi sia una clausola di salvaguardia per le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, riformula conseguentemente la proposta, inserendo un ulteriore rilievo relativo alla salvaguardia delle specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in materia di protezione civile, quali le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione favorevole con nove rilievi (*vedi allegato 2*).

*La seduta termina alle ore 8,05.*

**Plenaria****(2<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,05**IN SEDE CONSULTIVA***Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro**

Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci  
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera)  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite VII Cultura, scienza e istruzione e XI Lavoro pubblico e privato della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C.3830, di iniziativa della deputata Pellegrino, e C.3963, di iniziativa della deputata Carocci, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro».

Il testo unificato interviene sulla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari scolastici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla conduzione e all'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione, con lo scopo di risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole, attraverso la modifica degli articoli 18 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In primo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 18, si prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti sono invece esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di

carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

In secondo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 28, si stabilisce che per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Infine, si rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la disciplina delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico**

Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 101 ed abbinate, recante «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico», come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame di un precedente testo unificato nella seduta del 9 luglio 2014, rinviandolo nella successiva seduta del 17 luglio 2014.

La Commissione di merito ha successivamente elaborato e trasmesso per il parere un nuovo testo unificato, che si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 delimita l'oggetto e la finalità del provvedimento, che introduce misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

L'articolo 2 definisce affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con condotte tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità e assimilabili ad altre dipendenze. Sono definiti «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono infine considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

L'articolo 3 stabilisce i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione. In particolare, si prevede che il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle Regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale e che la certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Infine, si dispone che nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute sia dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale.

L'articolo 4 dispone in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo. In particolare si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre il medesimo Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini

finalizzate: ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare la sezione del sito *internet* di cui all'articolo 3; a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale e di eventuali numeri verdi regionali; a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi *on line*; a diffondere la conoscenza del logo identificativo *no slot*.

L'articolo 5 prevede che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

L'articolo 6 dispone misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici. In particolare viene novellato il comma 21 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, portando a un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 30.000 la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista per il titolare dell'esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici. Si prevede che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori e che la medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su tutti gli apparecchi devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Gli apparecchi devono essere inoltre forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilisce le relative norme attuative. E' infine istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 7 prevede che la persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche par-

ziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.

L'articolo 8 interviene in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee che devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle suddette avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture che avvertano del rischio del loro uso e l'indicazione del numero verde nazionale. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.

L'articolo 9 dispone il divieto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure *on line*. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

L'articolo 10, intervenendo in materia di obblighi relativi ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera *b*), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

L'articolo 11 stabilisce che i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Si stabilisce, infine, che è

fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 12 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora**

S. 86 Ignazio Marino

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 12<sup>a</sup> (Igiene e Sanità) del Senato, sul disegno di legge A.S. 86, recante «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora».

Il disegno di legge è costituito da un unico articolo, che apporta modificazioni all'art. 19 della legge n. 833 del 1978, il quale prevede che le unità sanitarie locali assicurino a tutta la popolazione l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale secondo i livelli fissati nel Piano sanitario nazionale.

In particolare il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in esame modifica il terzo comma del suddetto articolo 19 al fine di riconoscere alle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del servizio sanitario nazionale istituiti presso le unità sanitarie locali e «relativi al comune in cui si trovano».

Il comma 2 del medesimo articolo unico dispone che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora – inserite nella legge sul servizio sanitario nazionale dalla novella di cui al comma 1 – con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato.

In considerazione delle competenze regionali in materia sanitaria nonché del coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volon-



tariato nei programmi di cura delle persone senza fissa dimora, parrebbe opportuno prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata – anziché l'espressione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere.

#### **Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni**

S. 2805 Maturani

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 12<sup>a</sup> (Igiene e Sanità) del Senato, sul disegno di legge S. 2805, recante «Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni». Il disegno di legge è costituito da 3 articoli.

L'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento in esame, consistente nel garantire la tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Tale finalità deve essere perseguita mediante la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e delle disfunzioni andrologiche. Si asserisce, inoltre, che le misure introdotte dal disegno di legge costituiscono attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di uguaglianza), 32 (tutela della salute) e 97 (buon andamento e imparzialità delle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 2 prevede che – ai fini del perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 – le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a garantire la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica, attuino un piano di *screening* e di prevenzione delle patologie e delle disfunzioni andrologiche, stabiliscano percorsi diagnostici e terapeutici di tali patologie.

Al riguardo, si ritiene necessario che alle Regioni e alle Province autonome siano assicurate risorse sufficienti, tali da consentire il completo ed efficiente adempimento dei compiti loro attribuiti.

L'articolo 3 dispone che il Ministro della salute, anche mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri, promuova lo svolgimento di campagne di informazione, a favore dei ragazzi e dei genitori, sulla tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi tra i

14 e i 25 anni, finalizzate, tra l'altro, a far conoscere le modalità di accesso alle prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e disfunzioni in questione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere.

*La seduta termina alle ore 8,15.*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto n. 479)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» (Atto del Governo n. 479);

preso atto dell'intesa sullo schema di decreto in esame sancita in sede di Conferenza unificata in data 14 dicembre 2017;

rilevato che lo schema di decreto interviene in materia di «protezione civile», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 284 del 2006), le previsioni contemplate dalla legislazione nazionale in materia di protezione civile sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) (sentenza n. 82 del 2006; v. anche sentenza n. 327 del 2003). Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i "principi fondamentali" quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie.» (v. anche sentenza n. 85 del 2012). Lo Stato rinviene, altresì, un ulteriore titolo a legiferare in ragione della propria competenza legislativa in materia di «tutela dell'ambiente», la quale si connette «in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della "protezione civile"» (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135 del 2005; n. 407 del 2002);

valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

rilevato che l'articolo 9 prevede un ampio potere di coordinamento del prefetto che rischia di comprimere le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia di «protezione civile»;

sottolineato che l'articolo 11, che pur fa riferimento nella rubrica alle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in qualità di enti di area vasta nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, non reca alcuna disciplina relativa alle funzioni delle Città metropolitane;

considerato che l'articolo 12, comma 2, lettera *b*), riconosce ai Comuni la funzione di adottare i provvedimenti «relativi alla preparazione dell'emergenza»;

preso atto che l'articolo 14 definisce la composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile senza indicare il numero dei rappresentanti di tutte le componenti;

sottolineato che:

– l'articolo 27, comma 11, aumenta a 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo il termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro emessi a seguito di controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dallo schema di decreto in esame;

– tale disposizione introduce una differenza di trattamento rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 e non sembra rinvenire un fondamento specifico nelle disposizioni di delega;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, della legge di delega n. 30 del 2017, prevede, quale principio e criterio direttivo, alla lettera *h*), la «previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione: 1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; 2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;»

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo,

*con i seguenti rilievi:*

1) all'articolo 9, sia precisato che il prefetto esercita le sue funzioni in materia di protezione civile in qualità di autorità «amministrativa»;

2) all'articolo 9, sia escluso il potere di intervento del prefetto per le emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

3) all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), sia previsto che i poteri del prefetto siano assunti limitatamente all'immediatezza dell'evento e siano esercitati d'intesa con il Presidente della Regione;

4) all'articolo 11, siano individuate le funzioni delle Città metropolitane in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge n. 30 del 2017;

5) all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), si chiarisca la nozione di provvedimenti «relativi alla preparazione dell'emergenza»;

6) all'articolo 14, sia precisato il numero dei componenti del Comitato operativo nazionale della protezione civile designati dalla Conferenza unificata, assicurando una congrua partecipazione degli enti territoriali;

7) si valuti la coerenza dell'articolo 27, comma 11, con i criteri di delega dettati dalla legge n. 30 del 2017;

8) sia data piena attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge n. 30 del 2017.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto n. 479)**

**DELIBERAZIONE APPROVATA**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» (Atto del Governo n. 479);

preso atto dell'intesa sullo schema di decreto in esame sancita in sede di Conferenza unificata in data 14 dicembre 2017;

rilevato che lo schema di decreto interviene in materia di «protezione civile», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 284 del 2006), le previsioni contemplate dalla legislazione nazionale in materia di protezione civile sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) (sentenza n. 82 del 2006; v. anche sentenza n. 327 del 2003). Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i «principi fondamentali» quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie.» (v. anche sentenza n. 85 del 2012). Lo Stato rinviene, altresì, un ulteriore titolo a legiferare in ragione della propria competenza legislativa in materia di «tutela dell'ambiente», la quale si connette «in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della «protezione civile»» (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135 del 2005; n. 407 del 2002);

valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

rilevato che l'articolo 9 prevede un ampio potere di coordinamento del prefetto che rischia di comprimere le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia di «protezione civile»;

sottolineato che l'articolo 11, che pur fa riferimento nella rubrica alle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in qualità di enti di area vasta nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, non reca alcuna disciplina relativa alle funzioni delle Città metropolitane;

considerato che l'articolo 12, comma 2, lettera *b*), riconosce ai Comuni la funzione di adottare i provvedimenti «relativi alla preparazione dell'emergenza»;

preso atto che l'articolo 14 definisce la composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile senza indicare il numero dei rappresentanti di tutte le componenti;

sottolineato che:

– l'articolo 27, comma 11, aumenta a 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo il termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro emessi a seguito di controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dallo schema di decreto in esame;

– tale disposizione introduce una differenza di trattamento rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 e non sembra rinvenire un fondamento specifico nelle disposizioni di delega;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, della legge di delega n. 30 del 2017, prevede, quale principio e criterio direttivo, alla lettera *h*), la «previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione: 1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; 2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;»

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo,

*con i seguenti rilievi:*

1) all'articolo 9, sia precisato che il prefetto esercita le sue funzioni in materia di protezione civile in qualità di autorità «amministrativa»;

2) all'articolo 9, sia escluso il potere di intervento del prefetto per le emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

3) all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), sia previsto che i poteri del prefetto siano assunti limitatamente all'immediatezza dell'evento e siano esercitati d'intesa con il Presidente della Regione;

4) all'articolo 11, siano individuate le funzioni delle Città metropolitane in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge n. 30 del 2017;

5) all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), si chiarisca la nozione di provvedimenti «relativi alla preparazione dell'emergenza»;

6) all'articolo 14, sia precisato il numero dei componenti del Comitato operativo nazionale della protezione civile designati dalla Conferenza unificata, assicurando una congrua partecipazione degli enti territoriali;

7) si valuti la coerenza dell'articolo 27, comma 11, con i criteri di delega dettati dalla legge n. 30 del 2017;

8) sia data piena attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge n. 30 del 2017;

9) siano fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in materia di protezione civile, quali le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.



ALLEGATO 3

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti  
la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia  
di sicurezza dei luoghi di lavoro  
(Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.3830, di iniziativa della deputata Pellegrino, e C.3963, di iniziativa della deputata Carocci, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro»;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.), e alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 4

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione  
della dipendenza da gioco d'azzardo patologico Testo unificato  
(C. 101 e abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 101 ed abbinate, recante «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico», come risultante dall'approvazione degli emendamenti;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di «ordine pubblico e sicurezza» e di «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lett. *m*), *h*) ed *l*) Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 4 prevede la predisposizione, da parte del Ministero dell'istruzione, di campagne di informazione e la promozione di progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

ALLEGATO 5

**Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  
in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora  
(S. 86 Ignazio Marino)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 86, recante «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora»;

rilevato che il provvedimento reca misure per la tutela della salute delle persone senza fissa dimora, riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.), e «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), incidendo, altresì, sulla materia «servizi sociali», di competenza delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.);

rilevato, altresì, che il disegno di legge:

introduce nella legge sul servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) la previsione sulla base della quale alle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, viene riconosciuto il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del servizio sanitario nazionale istituiti presso le unità sanitarie locali e «relativi al comune in cui si trovano» (art. 1, comma 1);

dispone che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato (art. 1, comma 2);

tenuto conto delle competenze regionali in materia sanitaria nonché del coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato nei programmi di cura delle persone senza fissa dimora, parrebbe opportuno prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché l'espressione di un parere in sede di Conferenza Stato-Regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale  
dei ragazzi dai 14 ai 25 anni  
(S. 2805 Maturani)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2805, recante «Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni»;

rilevato che il disegno di legge reca misure per la tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni, riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), e «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

rilevato, altresì, che il disegno di legge, all'articolo 2, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano i compiti di: garantire la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica; attuare un piano di *screening* e di prevenzione delle patologie e delle disfunzioni andrologiche; stabilire percorsi diagnostici e terapeutici di tali patologie;

ritenuto opportuno che alle Regioni e alle Province autonome siano assicurate idonee risorse per il completo ed efficiente adempimento dei compiti loro attribuiti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, si valuti la possibilità di assicurare alle Regioni e alle Province autonome idonee risorse per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 19,15 alle ore 19,45.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 19,50.*

**Esame della proposta di relazione sull'attività svolta** (rel.: on. Bindi)  
(Esame e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta di relazione sull'attività svolta.

Intervengono a più riprese per formulare osservazioni e quesiti i deputati Giulia SARTI (*M5S*), Davide MATTIELLO (*PD*), Riccardo NUTI (*Misto*) e i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Giuseppe LUMIA (*PD*), Luigi GAETTI (*M5S*), Stefano ESPOSITO (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e la votazione alla seduta convocata per domani alle ore 13, unitamente all'esame e alla votazione della relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria. Indi dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 20,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

**Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO)**

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENASARCO, illustrando la proposta di considerazioni conclusive, che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di interve-

nire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato*), che assumerà il numero *Doc. XVI-bis*, n. 27.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**



ALLEGATO

**Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO)**

RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
(Relatore sen. Sergio Puglia)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). Nel corso della sua attività conoscitiva, la Commissione ha inoltre effettuato lo svolgimento di audizioni con i rappresentanti della Fondazione nelle sedute del 30 gennaio 2014, 13 novembre 2014, 26 novembre 2014, 17 dicembre 2014, 27 luglio 2016, 14 settembre 2016.

## **1. Struttura ORGANIZZATIVA**

### **1.1 Funzioni e iscritti**

La previdenza gestita da Enasarco risulta integrativa rispetto al trattamento pensionistico erogato dall'INPS (dove gli agenti versano presso la gestione artigiani e commercianti) ma al tempo stesso obbligatoria, a differenza della comune previdenza complementare.

L'istituzione originaria dell'Ente avviene il 30 giugno 1938 con la firma dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. Con Regio Decreto del 6 giugno 1939 fu istituito l'ENASARCO (all'epoca ENFASARCO) quale gestore della prima forma di tutela previdenziale per gli Agenti e Rappresentati.

La legge 22 luglio 1966 n. 613, che ha istituito presso l'INPS l'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, ha riconosciuto, all'art. 38, natura integrativa alla previdenza erogata dall'Enasarco. I rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto obbligati a versare i contributi verso due enti, l'Inps e l'Enasarco per l'appunto. L'articolo 5 della legge n. 12 del 1973 obbliga all'iscrizione verso l'Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Vi rientrano anche gli agenti italiani che operano all'estero per conto di preponenti italiane. L'iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono l'attività sia in forma individuale che societaria, qualunque sia la forma giuridica assunta.

Con l'approvazione del Regolamento delle attività istituzionali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 è avvenuto il passaggio al sistema di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici.

Successive riforme entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 hanno modificato il regime delle aliquote destinate al calcolo delle prestazioni previdenziali. A norma dell'articolo 4 del Regolamento delle attività istituzionali, a partire dall'anno 2020 il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Essendo stato previsto nell'intervallo temporale 2012-2020 un regime di

elevazione graduale, per l'esercizio 2015 l'aliquota prevista è del 14,65% di cui il 12,50% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 2,15% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

Relativamente agli consistenza degli iscritti, la tabella che segue riporta per gli anni dal 2011 al 2015 l'andamento degli iscritti contribuenti, ossia iscritti cui risulta la dichiarazione di almeno un contributo previdenziale obbligatorio o volontario per l'anno di riferimento, che mostra una tendenziale diminuzione del numero di iscritti.

Anni	Attivi (pensionati e non)			Prosecutori volontari			Contribuenti		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
2011	228.690	30.940	259.630	2.751	508	3.259	231.441	31.448	262.889
2012	223.621	30.665	254.286	3.342	529	3.871	226.963	31.194	258.157
2013	219.927	31.223	251.150	3.161	534	3.695	223.088	31.757	254.845
2014	214.846	31.134	245.980	2.980	502	3.482	217.826	31.636	249.462
2015	209.554	30.587	240.141	2.272	393	2.665	211.826	30.980	242.806

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco

Risulta quindi che nel 2015 la Fondazione presenta un numero di iscritti al Fondo Previdenza, contribuenti nell'anno, pari a 242.806: in particolare sono 240.141 gli agenti attivi, pensionati e non, e 2.665 gli iscritti prosecutori volontari.

Nell'intervallo temporale considerato emerge come dato evidente il calo degli iscritti contribuenti, sia in forma individuale che societaria. Relativamente alla platea degli iscritti cosiddetti "silenti", ossia per i quali non risulta alcun versamento previdenziale nell'anno di analisi, viene riportato nel documento di Bilancio 2015 che circa il 76% dei silenti nell'anno in oggetto ha un'anzianità contributiva inferiore ai cinque anni, il 90% inferiore a 10 anni.

## 1.2 Le prestazioni

### 1.2.1 Prestazione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2017 l'Enasarco eroga la pensione integrativa ordinaria di vecchiaia al perfezionamento di un'anzianità contributiva di almeno venti anni e 66 anni di età per gli uomini (63 per le donne) unitamente al raggiungimento di una "quota" minima data dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva. La quota per il 2017 è di 91 per gli uomini e 87 per le donne. Per gli uomini è previsto che dal 2018 la quota salga a 92 e rimanga invariata almeno fino al 2024; per le donne è previsto un aumento graduale della quota di un'unità ogni anno, fino al 2022 quando dovrà pareggiare la quota fissata per gli uomini.

E' altresì previsto che gli iscritti che non raggiungono la "quota" minima prevista dal Regolamento in vigore per l'anno di riferimento possano chiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni. L'importo della prestazione anticipata è permanentemente ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all'età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali, incluso il requisito relativo alla quota).

La pensione è compatibile con l'attività lavorativa.

### **1.2.2 Rendita contributiva**

Sulla base di una modifica al Regolamento delle attività istituzionali introdotta nel 2012, gli iscritti alla Fondazione che abbiano 67 anni compiuti d'età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall'anno 2024, l'erogazione di una rendita calcolata col metodo contributivo, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92, data dalla somma dell'età anagrafica e degli anni di contribuzione.

### **1.2.3 Fondo indennità di risoluzione rapporto (Firr)**

L'indennità di risoluzione rapporto (FIRR) è erogata dalla Fondazione agli agenti al termine della loro attività con le ditte preponenti, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento delle Attività Istituzionali. L'erogazione di tale indennità è finanziata con un accantonamento, obbligatorio, versato annualmente dalle ditte preponenti per contributi a loro carico e a favore degli iscritti e calcolato sulla base delle dell'importo delle provvigioni liquidate l'anno precedente. Alle provvigioni si applica un'aliquota Firr variabile tra l'1 e il 4%, in base allo scaglione nel quale si rientra e a seconda del tipo di mandato (mono o plurimandatario).

## **1.3 Gli organi**

A norma dell'art. 5 dello Statuto sono organi dell'Ente:

a) l'Assemblea dei delegati, composta da sessanta membri, dei quali quaranta in rappresentanza degli agenti e venti in rappresentanza delle imprese preponenti.

L'elettorato attivo per eleggere i rappresentanti degli agenti compete agli iscritti alla Fondazione, in attività e per i quali negli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale risulti effettuato il versamento di almeno un contributo. L'elettorato attivo per eleggere i rappresentanti dei preponenti compete alle imprese iscritte alla Fondazione che siano in possesso di almeno un rapporto di agenzia in essere, comunicato alla Fondazione e almeno un versamento di contributo previdenziale idoneo ad attribuire l'elettorato attivo alla controparte agente;

b) il Consiglio di Amministrazione, composto da quindici membri, dei quali dieci in rappresentanza e cinque in rappresentanza dei preponenti degli agenti. Entrambe le rappresentanze vengono elette dalle rispettive componenti dell'Assemblea dei delegati;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta tra i suoi componenti nominati in rappresentanza degli agenti. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, nomina anche due vicepresidenti scelti tra i suoi componenti nominati in rappresentanza dei preponenti. Il Presidente a norma dello Statuto ha la legale rappresentanza della Fondazione e dispone l'esercizio di eventuali azioni legali con tutti i relativi poteri anche sostanziali;

d) il Collegio dei Sindaci, composto da cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che presiede il Collegio, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tre nominati dall'Assemblea dei delegati.

Gli Organi durano in carica quattro anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci possono svolgere le relative funzioni non oltre due mandati consecutivi.

Le funzioni dell'Assemblea dei delegati sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Nella tabella che segue vengono riportati i costi complessivi relativi agli organi dell'ente nel 2015, comprensivi dei rimborsi per le spese e confrontate con l'esercizio precedente per dare evidenza alle differenze tra le due annualità.

Descrizione	Saldo al 31.12.15	Saldo al 31.12.14	Variazione netta
Cda	1.019.620	979.290	40.330
Collegio sindacale	217.678	218.757	(1.079)
Contributi previdenziali	114.668	115.666	(998)
Rimborsi Commissione Elettorale	3.585	0	3.585
Polizza sanitaria	27.800	17.000	10.800
<b>Spese per compensi</b>	<b>1.383.350</b>	<b>1.330.713</b>	<b>52.637</b>

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco, Nota integrativa

#### 1.4 Il Personale

La fondazione è una delle casse previdenziali private con maggiore dotazione di personale. Sul piano organizzativo, si riporta la consistenza del personale dipendente in forza alla Fondazione con le variazioni intervenute dalla fine dell'esercizio 2014 a quello 2015.

Descrizione	Inizio esercizio	Assunzioni	Cessazioni	Fine esercizio
Dipendenti	427	34	28	433
Portieri	133	0	37	96
<b>Totale</b>	<b>560</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>529</b>

I costi del personale sono di seguito dettagliati:

Descrizione	Saldo al 31.12.15	Saldo al 31.12.14	Variazione netta
a) Salari e stipendi	20.240.325	21.293.197	(1.052.872)
b) Oneri sociali	5.369.704	5.702.266	(332.563)
c) Trattamento di fine rapporto	1.304.092	1.553.601	(249.509)
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.200.714	1.253.695	(52.981)
e) Altri costi	3.338.018	2.650.575	687.443
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>31.452.853</b>	<b>32.453.334</b>	<b>(1.000.482)</b>

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco

Degli importi evidenziati, euro 3,1 milioni circa si riferiscono ai costi per i portieri della Fondazione, recuperati al 90% dagli inquilini degli stabili locati.

## 2. I DATI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio contabile 2015 lo Stato Patrimoniale espone un totale dell'Attivo pari a 7,2 miliardi di euro e un totale del Passivo pari a 2,6 miliardi di euro.

Tra le voci iscritte nel Passivo rileva il "Fondo per le prestazioni istituzionali", pari a 2,2 miliardi di euro con un incremento di 12 milioni di euro rispetto al dato 2014.

Tra le Attività, la voce "Attivo circolante" risulta iscritta per 2,1 miliardi di euro e nel suo ambito è anche ricompreso – come meglio specificato in seguito – il valore complessivo degli immobili non strumentali. Rilevante è anche la componente dei fondi immobiliari, che ammonta a 2,2 miliardi di euro (con un incremento di circa 150 milioni rispetto al dato del 2014).

Il Patrimonio netto nel 2015 ammonta a quasi 4,6 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2014 di circa 107 milioni di euro, corrispondente all'avanzo di esercizio registrato. La relativa composizione contabile del Patrimonio netto – oltre all'apporto derivante dall'avanzo di esercizio - risulta quindi così dettagliata:

- Riserva legale per un importo pari a circa 2,4 miliardi di euro;
- Riserva da rivalutazione immobili, per un importo di circa 1,4 miliardi di euro, per la quale è prevista una futura destinazione alla Riserva legale;
- Riserva da plusvalenza delle dismissioni immobiliari, per un importo di circa 467 milioni di euro e vincolata, al netto della quota necessaria a coprire l'eventuale sbilancio previdenziale, a favore della Riserva legale;

Secondo quanto riportato nella Nota integrativa del documento di Bilancio 2015, la congruità del Patrimonio netto per la copertura della Riserva legale – il cui ammontare, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Ministero del Lavoro del 29 novembre 2007 deve essere pari a cinque annualità dell'importo complessivo delle pensioni in essere – viene prevista in miglioramento *"in considerazione dell'avanzare del progetto di dismissione e delle previsioni sull'andamento economico della gestione per il triennio 2016-2018"*.

Si rileva che la quota destinata alla copertura della Riserva legale per l'esercizio 2015 non risulta congrua con tali disposizioni, come riportato nel Bilancio tecnico della Fondazione, che prevede un miglioramento *"in considerazione dell'avanzare del progetto di dismissione e delle previsioni sull'andamento economico della gestione per il triennio 2016-2018"*.

### 2.1. I crediti

Rilevante, rispetto alla consistenza del patrimonio netto della Fondazione, appare l'entità dei crediti. Le due voci principali sono rappresentate dai crediti contributivi (rubricati come crediti verso le ditte), pari a 288,3 milioni di euro nel 2015 e dai crediti derivanti da canoni non riscossi degli immobili di proprietà, pari a 61,6 milioni di euro sul totale di 83,6 rubricato come crediti verso altri, come riportato dalla tabella che segue:

**Crediti**

Descrizione	Saldo al 31.12.15	Saldo al 31.12.14	Variazione netta
Crediti verso ditte	288.387.938	275.031.913	13.356.025
Crediti tributari	5.482.946	21.188.247	(15.705.301)
crediti verso altri	83.619.520	96.579.523	(12.960.003)
<b>Crediti</b>	<b>377.490.404</b>	<b>392.799.683</b>	<b>(15.309.279)</b>

**2.2 I proventi della gestione del patrimonio.**

Il valore del patrimonio complessivamente investito nel 2015 risulta pari a 6,7 miliardi di euro, la cui componente mobiliare risulta pari a 87% e quella immobiliare al 13%.

Rilevante è la consistenza finanziaria dei fondi immobiliari, che ammonta a 2,2 miliardi di euro (con un incremento di circa 150 milioni rispetto al dato del 2014) e il cui rendimento contabile netto, pari a -0,2%, risulta in diminuzione rispetto al 2014 (0,1% nel 2014). Come riportato nel documento di Bilancio consuntivo 2015, *“la diminuzione è riconducibile ai minusvalori registrati con le operazioni di fusione che hanno riguardato i comparti del Fondo Enasarco uno, passati da quattro a due ed i Fondi David e Caravaggio, confluiti nel fondo Megas, gestito da Sorgente SGR. L’effetto della fusione ha comportato la rilevazione a bilancio di minusvalenze complessivamente pari ad euro 30 milioni circa che hanno annullato l’effetto positivo dei proventi complessivamente pari ad euro 27 milioni”*.

Per ciò che concerne la gestione patrimoniale complessiva, nella Relazione del Collegio sindacale, allegata al documento di Bilancio consuntivo 2015, si prende atto di iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione *“dirette a ridurre il peso degli investimenti illiquidi sul totale del patrimonio e ad incrementare i rendimenti realizzati, nonché la definizione di una serie di procedure di rilevante importanza per una trasparente e corretta conduzione della gestione finanziaria”*.

Sulla base di tale indirizzo gestionale viene rilevato che il peso del patrimonio liquido sul totale del patrimonio gestito alla fine del 2015 è del 23%, contro il 18% del 2014 ed il 5% del 2011. La tabella che segue riporta per l’esercizio 2015 la consistenza percentuale delle singole componenti con il relativo rendimento conseguito.

Asset class	% Investita su patri- monio	Valore di carico al 31.12.2015	Valore di carico medio	Nav/valore mercato 2015	Risultato lordo	Svalutazioni/ riprese di valore	Risultato complessivo netto	Rendimento lordo	Rendimento netto
Liquidità	12,80%	861.483.949	642.858.518	861.483.949	1.341.261,00	-	1.341.261,00	0%	0%
Titoli di debito	8,42%	566.961.529	596.319.897	663.547.410	27.656.174	-	20.465.569	5%	3%
- Titoli di stato	3,96%	266.878.170	286.190.603	372.502.827	24.895.531,81	-	18.422.693,54	9%	6%
- Obb. bancarie	1,35%	90.849.610	68.927.907	90.844.582	2.152.309,24	-	1.592.708,84	3%	2%
- Obb. strutturate	3,11%	209.233.750	241.201.387	200.200.000	608.333,20	-	450.166,57	0%	0%
Fondi comuni di investimento	13,11%	882.541.652	716.351.104	920.184.184	54.001.315	(1.027.758,72)	38.933.214	8%	5%
- Azionari	5,20%	350.163.073	336.564.926	326.182.702	22.933.077,64	-	16.970.477,45	7%	5,0%
- obbligazionari	2,97%	200.000.000	100.000.000	192.884.934	10.662.492,10	-	7.890.244,15	11%	7,9%
- Private debt	0,44%	29.535.326	14.767.663	27.533.891	308.956,67	-	228.627,94	2%	1,5%
- Private equity	4,50%	302.843.253	265.018.516	373.582.657	20.096.788,56	(1.027.758,72)	13.843.864,81	8%	5,2%
Fondi immobiliari	33,90%	2.281.952.542	2.206.645.619	2.287.443.745	(3.611.075,01)	(1.033.005,46)	(4.644.080,47)	-0%	-0,2%
Investimenti alternativi	18,58%	1.250.686.518	1.398.686.518	1.079.812.304	(10.661.542,75)	-	(10.661.542,75)	-1%	-0,8%
Partecipazioni societarie	0,48%	32.580.774	32.115.090	32.558.679	575.800,00	293.796,51	754.436,51	2%	2,3%
Patrimonio mobiliare	87%	5.876.206.964	5.592.976.746	5.845.030.271	69.301.932	(1.766.967,67)	46.188.858	1,2%	1%
Patrimonio immobiliare	13%	855.846.348	1.009.057.192	984.528.013	177.127.126	(9.773.293,00)	32.538.051	17,6%	3,2%
<b>TOTALE PATRIMONIO</b>	<b>100%</b>	<b>6.732.053.313</b>	<b>6.602.033.938</b>	<b>6.829.558.284</b>	<b>246.429.059</b>	<b>(11.540.260,67)</b>	<b>78.726.908</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,2%</b>

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco

Viene quindi indicato che il rendimento complessivo del patrimonio della Fondazione (mobiliare ed immobiliare) realizzato al 31 dicembre 2015 è pari al 3,7% lordo per poi scendere all'1,2% al netto di costi, oneri fiscali ed accantonamenti al fondo delle plusvalenze da apporto immobiliare. Nell'esercizio 2014 il valore del rendimento netto è risultato pari all'1%.

Nella Relazione del Collegio sindacale al Bilancio consuntivo 2015 viene dato atto che "la Fondazione ha provveduto a rinegoziare con alcune Sgr i regolamenti di gestione, con particolare riferimento alla diversa modulazione del regime commissionale e ad una più incisiva presenza della Fondazione nella scelta degli investimenti".

Si evidenzia altresì che - secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione al bilancio consuntivo 2015 - la selezione degli investimenti, in quanto attività reputata strategica per la Fondazione, è stata svolta dal Servizio Finanza internamente, "senza il ricorso all'ausilio di consulenti esterni. A tal fine, si è reso necessario il rafforzamento del Servizio Finanza mediante la dotazione di profili professionali aventi precedenti esperienze nel settore bancario, consulenza, autorità di vigilanza e gestori, che hanno garantito la presenza di competenze trasversali utili per la selezione e gestione degli investimenti effettuati nel corso del 2015 nonché per il monitoraggio del portafoglio della Fondazione".

In tema di investimenti, i rilievi formulati dalla Corte dei Conti nella "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Enasarco per gli esercizi 2012-2013-2014" (Doc. XV, n. 320), si esprimono nella direzione di un invito rivolto agli amministratori della Fondazione "ad adoperare estrema prudenza negli investimenti in strumenti finanziari diversi da quelli a basso grado di rischio avendo come obiettivo la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti", stante anche l'ulteriore considerazione espressa nella stessa Relazione circa la

circostanza che *“alcuni investimenti finanziari effettuati dall’ente fino al 2012, riguardanti titoli strutturati, sono stati caratterizzati da vicende finanziarie negative per far fronte alle quali la fondazione dal 2013 ha effettuato più di un intervento di ristrutturazione”*.

### **2.3 La gestione del patrimonio immobiliare**

Al 31 dicembre 2015 la Fondazione detiene *asset* immobiliari per circa 892 milioni di euro, comprensivi anche della quota ad uso strumentale. Il valore di bilancio degli immobili non strumentali, pari ad euro 844 milioni, vengono contabilmente classificati a partire dall’esercizio 2012 nella partita “Attivo circolante” - sotto la voce “Immobili destinati alla vendita” - in quanto rientrano interamente nel progetto di dismissione del patrimonio immobiliare denominato “Progetto Mercurio” approvato nel settembre 2008 e su cui il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha disposto apposita gara per l’aggiudicazione di un mandato di istituzione e gestione di fondi immobiliari dedicati al patrimonio immobiliare invenduto. Nel 2010 le due SGR risultate vincitrici hanno istituito rispettivamente i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi multi comparto denominati “Fondo Enasarco Uno” (gestito da Prelios Sgr) e “Fondo Enasarco Due” (gestito da BNP Paribas REIM Sgr S.p.A.). Il piano di dismissione prevede il conferimento progressivo ai fondi immobiliari di tutte le unità abitative e commerciali accessorie invendute o libere.

Nel corso del 2015 il valore totale dei fabbricati non strumentali diminuisce per euro 307 milioni circa per effetto delle vendite e degli apporti ai fondi. In particolare:

- Le vendite dirette agli inquilini hanno riguardato 1.026 unità immobiliari per un valore di bilancio di circa 113 milioni di euro, su cui è stata realizzata una plusvalenza pari ad euro 59 milioni;
- sono state conferite 1.488 unità tra immobili residenziali (e relative pertinenze) ed unità a destinazione commerciale (negozi, uffici, magazzini), per un valore totale di apporto pari a 329 milioni di euro circa.

Le operazioni di conferimento, a fronte di un valore di bilancio di euro 194 milioni circa, hanno generato una plusvalenza di euro 135 milioni circa. A livello contabile si rileva che le plusvalenze emerse in sede di apporto delle unità invendute ai fondi immobiliari Enasarco uno ed Enasarco due sono state accantonate in un apposito fondo del Passivo patrimoniale (Fondo plusvalenze da apporto, il cui valore complessivo nel 2015 è pari circa a 231 milioni di euro), neutralizzando così l’effetto delle stesse a conto economico, in quanto ancora non effettivamente monetizzate. Come specificato nella Relazione sulla gestione al bilancio consuntivo 2015, tali plusvalenze *“concorreranno alla formazione del reddito d’esercizio nel momento in cui saranno monetizzate dai fondi che gestiranno la vendita delle unità immobiliari apportate”*.

Si rileva dal Bilancio consuntivo 2015 che, dall’avvio operativo dell’operazione di dismissione, a fronte di circa 15.500 unità immobiliari offerte in acquisto con diritto di prelazione, alla data del 31 dicembre 2015 risultano vendute complessivamente 8.015 unità principali comprensive delle relative pertinenze (cantine, soffitte, box, posti auto), generando un incasso complessivo di circa 1,4 miliardi di euro e una plusvalenza lorda, rispetto ai valori di bilancio, del 38% circa. Il dato relativo alle unità immobiliari conferite alla medesima data risulta pari a 4.065. Il risultato del processo di dismissione, aggiornato alla data del 31 dicembre 2015, è quindi di 12.170.



Con riferimento all'andamento del Progetto Mercurio viene rilevato dalla Corte dei Conti nella "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Enasarco per gli esercizi 2012-2013-2014" (Doc. XV, n. 320), come lo stesso prosegue "più lentamente del previsto a causa sia del persistere della crisi economica, che si riflette soprattutto sul mercato immobiliare, che dell'irrigidimento dei requisiti richiesti dal sistema bancario per accedere ai mutui ipotecari".

### 3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Il numero delle prestazioni erogate risulta pari a 125.726 nel 2015 e a 124.621 nel 2014, con un incremento percentuale tra i due esercizi considerati dello 0,9%. La relativa spesa nel 2014 è stata complessivamente pari a 926 milioni di euro e nel 2015 è salita a 942 milioni di euro, con un aumento del 1,7%. L'importo annuale medio della pensione erogata - comprensiva delle tipologie vecchiaia invalidità superstiti - è di 7.495 euro.

Nell'esercizio 2015 il saldo della previdenza assume segno positivo attestandosi a 6,4 milioni di euro; il saldo della gestione assistenza è anch'esso positivo di 80 milioni di euro. La gestione istituzionale evidenzia così, complessivamente, un risultato positivo di 86,6 milioni di euro, a fronte dei 46 milioni euro del 2014.

Si rileva quindi per l'esercizio 2015 il superamento di un elemento di estrema criticità rilevabile negli esercizi precedenti, relativo alla presenza di un costante saldo negativo della gestione previdenziale, il cui sbilancio risultava compensato dal positivo saldo della gestione assistenziale, come evidenziato dai dati riportati nella tabella che segue.

*(dati in migliaia)*

	2012	2013	Var % 2013/12	Var. ass. 2013/12	2014	Var % 2014/13	Var. ass. 2014/13
Saldo previdenziale	-45.438,99	-34.843,90	23,32	10.595,09	-17.342,43	50,23	17.501,47
Saldo assistenziale	45.655,15	54.382,48	19,12	8.727,33	63.804,42	-17,33	9.421,94
Saldo della gestione istituzionale	216,16	19.538,58	8.938,94	19,322	46.461,99	-137,80	26.923,41

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati ricavati dal bilancio della Fondazione Enasarco

### 4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico della Fondazione - approvato a dicembre 2015 - è riferito al 31.12.2014 per il periodo 2015-20164 e redatto sulla base del quadro regolamentare e normativo vigente, tenendo conto delle modifiche al Regolamento delle attività istituzionali decorrenti a partire dal 2013.

Le relative risultanze, nella validità del quadro di ipotesi adottato, fanno emergere:

- un saldo previdenziale (dato dalla differenza tra contributi e prestazioni previdenziali a cui si aggiunge il risultato del ramo assistenza) positivo fino al 2032, negativo dal 2033 per 19 anni fino al 2052, positivo dal 2053 in poi;
- un saldo totale (dato dalla differenza tra tutte le entrate e le uscite della Fondazione) sempre positivo nei 50 anni considerati;
- un valore del Patrimonio netto in costante crescita, sino ad attestarsi a fine 2064 su 16,3 miliardi di euro. L'indicatore Riserva legale/Patrimonio, che misura la sussistenza di una riserva legale pari almeno a cinque volte le pensioni dell'anno corrente e che deve essere minore di 1, è maggiore di 1 dal 2015 al 2017 (in presenza dunque di un patrimonio minore delle 5 annualità), va sotto l'unità come richiesto dalla normativa dal 2018 e fino al 2037. Dal 2038 al 2057 l'indicatore torna sopra l'unità per poi normalizzarsi dal 2058 in poi.

Le conclusioni espresse dall'attuario nel relativo documento depongono nel senso di una situazione tecnica della gestione previdenziale che *“non evidenzia grandi criticità e mostra nel lungo periodo una stabilità dell'equilibrio tecnico, grazie alle modifiche dell'impianto regolamentare poste in essere dagli organi della Fondazione nell'ultimo quinquennio; gli effetti positivi di tali riforme sono stati peraltro attenuati dalle conseguenze della crisi economico-finanziaria che hanno agito sia sui redditi degli iscritti e, conseguentemente, sul livello dei contributi, sia sulla situazione patrimoniale della Fondazione e sul ritardo nell'attuazione del piano di dismissione degli immobili”*.

## 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) il valore del patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a quasi 4,6 miliardi di euro, con un incremento rispetto al valore del 2014 di circa 107 milioni di euro, corrispondente all'avanzo di esercizio registrato nel medesimo esercizio. Va peraltro rilevato che nella relativa composizione del Patrimonio netto, per l'esercizio 2015 la quota destinata alla copertura della Riserva legale non risulta congrua con le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministero del Lavoro del 29 novembre 2007 - come anche riportato nel Bilancio tecnico della Fondazione - pur prevedendosi un miglioramento *“in considerazione dell'avanzare del progetto di dismissione e delle previsioni sull'andamento economico della gestione per il triennio 2016-2018”*.
- b) come si rileva dalle risultanze della gestione - riportate anche nella Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Enasarco per gli esercizi 2012-2013-2014 (Doc. XV, n. 320) - la gestione previdenziale nel triennio 2012-2014 presenta saldi negativi pari a -45,4 milioni di euro nel 2012, -34,8 milioni di euro nel 2013 e -17,3 milioni di euro nel 2014. Negli anni indicati lo sbilancio previdenziale è compensato dall'andamento del saldo assistenziale, mentre per l'esercizio 2015 il saldo della gestione previdenziale assume segno positivo attestandosi a 6,4 milioni di euro, anche per effetto dell'aumento graduale dell'aliquota contributiva che nel 2015 si attesta a 14,65%;
- c) sotto il profilo degli investimenti, nell'ambito degli impieghi patrimoniali appare rilevante, in particolare per gli esercizi precedenti al 2015, la quota degli investimenti illiquidi; nella Relazione della Corte dei conti per gli esercizi 2012-2013-2014 (Doc. XV, n. 320) - si rileva che sono stati effettuati dall'ente fino al 2012 investimenti finanziari in titoli strutturati risultati successivamente caratterizzati da vicende finanziarie negative per far fronte alle quali si sono resi necessari importanti interventi di ristrutturazione finanziaria, i cui costi hanno inciso sui rendimenti percentuali della gestione del patrimonio mobiliare che, come si rileva dai dati della Corte dei conti, al *fair value*, si attestano a 0,69% nel 2012, a -14% nel 2013 e 1% nel 2014;
- d) si evidenzia che anche la COVIP, nella relazione ex D.M. 5 Giugno 2012 sull'esercizio contabile 2014, sottolinea fermamente il forte sbilanciamento in investimenti illiquidi e il peso degli investimenti di natura immobiliare su cui la fondazione è esposta. Infatti, gli investimenti, considerando sia quelli diretti sia quelli indiretti effettuati tramite fondi immobiliari, risultano nell'esercizio 2014 pari al 50,2% delle attività totali a valori di mercato. Il peso di tale *asset class*, pur in diminuzione nel 2015, continua a rappresentare un elemento particolarmente critico dal momento che condiziona in maniera

- significativa il grado di liquidità delle risorse a disposizione dell'Ente, profilo piuttosto delicato per un regime previdenziale tenuto a erogare prestazioni pensionistiche;
- e) con riferimento all'andamento del "Progetto Mercurio" si rileva dal Bilancio consuntivo 2015 che, a fronte di circa 15.500 unità immobiliari offerte in acquisto, risultano vendute complessivamente 8.015 unità immobiliari, generando un incasso complessivo di circa 1,4 miliardi di euro e una plusvalenza lorda, rispetto ai valori di bilancio, del 38% circa. In considerazione che l'avvio delle operazioni di vendita hanno avuto inizio dal 2010, si rileva una certa lentezza nell'andamento delle stesse, pur dovendosi tenere conto anche delle variabili legate al persistere della crisi economica, che si riflette soprattutto sul mercato immobiliare, e all'irrigidimento dei requisiti richiesti dal sistema bancario per accedere ai mutui ipotecari";
  - f) con riferimento alla porzione di patrimonio immobiliare conferito a fondi immobiliari chiusi - Fondo Enasarco uno e Fondo Enasarco due - la relativa quota a fine 2015 è pari a 4.065 unità immobiliari con la generazione di una plusvalenza pari circa a 231 milioni di euro, la cui reale congruità andrà verificata in sede di dismissione e/o valorizzazione del patrimonio conferito. In relazione a ciò si rende quindi necessario che la Fondazione svolga i dovuti controlli sulla efficienza gestionale delle SGR affidatarie e sui relativi risultati riportati a bilancio;
  - g) per quanto riguarda le stime del bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2014 per il periodo 2015-2064, esse evidenziano un saldo previdenziale positivo fino al 2032, negativo dal 2033 per 19 anni fino al 2052, positivo dal 2053 in poi e un saldo totale sempre positivo nei 50 anni considerati. Il Patrimonio netto risulta in costante crescita, sino ad attestarsi a fine 2064 su 16,3 miliardi di euro, pur nella circostanza critica di un indicatore Riserva legale/Patrimonio che risulta maggiore di 1 dal 2015 al 2017 (con la presenza dunque di un valore del patrimonio minore delle 5 annualità), va sotto l'unità come richiesto dalla normativa dal 2018 e fino al 2037, per poi tornare sopra l'unità dal 2038 al 2057. Si evidenzia quindi una certa aleatorietà nella consistenza della Riserva legale, dovendosi tener conto anche dell'incerto andamento demografico della platea degli iscritti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,45.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Chiara BRAGA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Regione Lazio** (relatrici: sen. Nugnes, sen. Puppato)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Chiara BRAGA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 23 novembre le relatrici, senatrici Paola Nugnes e Laura Puppato, avevano presentato una proposta di relazione alla quale sono state presentate alcune osservazioni, che sono state condivise dalle relatrici all'interno di un nuovo testo che è stato trasmesso lo scorso 15 dicembre a tutti i componenti della Commissione. Avverte quindi che, in assenza di obiezioni,

porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione, il cui titolo definitivo è: Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e fenomeni illeciti nel territorio del Lazio.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Massimo CERVellini (Misto SI-SEL), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Stella BIANCHI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Chiara BRAGA, *presidente*, la quale, dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata come *Doc. XXIII*, n. 32.

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato. Sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,10, è ripresa alle ore 14,05.*

**Audizione di Fabrizio Vigni, nella qualità di ex presidente di Siena ambiente Spa**  
(Svolgimento e conclusione)

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Fabrizio Vigni, nella qualità di ex presidente di Siena ambiente Spa, accompagnato dall'avvocato Daniele Bielli, che ringrazia della presenza.

Fabrizio VIGNI, *ex presidente di Siena ambiente Spa*, svolge una relazione. Quindi, in considerazione della riservatezza degli argomenti, quest'ultimo chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Chiara BRAGA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Fabrizio VIGNI, *ex presidente di Siena ambiente Spa*, risponde ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Chiara BRAGA, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito la conferma di tutti i collaboratori della Commissione anche per l'anno 2018, conservandone il medesimo regime.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

**343<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**STUCCHI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA*

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, senatrice Roberta PINOTTI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore CASSON (*Art.1-MDP-LeU*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 15,30.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 17,05.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione era convocata oggi per l'audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, sui principi del federalismo fiscale e il processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Avverte peraltro che tale audizione non può avere luogo in quanto il sottosegretario ha appena avvisato di essere impossibilitato a intervenire. Ricorda che l'orario di inizio dell'audizione era stato differito già due volte. Si rammarica del fatto che in questo modo non può essere completato l'aggiornamento della Commissione circa il confronto in essere tra il Governo e le Regioni che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà meglio definire le prossime attività della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 17,10 alle ore 17,20.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONI*

*Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, sui principi del federalismo fiscale e il processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 20 dicembre 2017

### Plenaria

40<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

#### **Audizione del dottor Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Federico Ghizzoni, svolgendo un breve intervento.

Il dottor GHIZZONI svolge la propria relazione.

Formulano osservazioni e pongono domande all'auditore il PRESIDENTE, gli onorevoli SIBILIA (*M5S*), VAZIO (*PD*), CAPEZZONE (*Misto-DI*), PAGLIA (*SI-SEL-POS*), VILLAROSA (*M5S*), CENNI (*PD*), MELONI (*FdI*), RUOCCO (*M5S*) e BRUNETTA (*FI-PdL*) e i senatori AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*), GIROTTI (*M5S*), TOSATO (*LN-Aut*), MARTELLI (*M5S*), D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), MARCUCCI (*PD*), BELLOT (*Misto-Fare!*) e Mauro Maria MARINO (*PD*).

Risponde ai quesiti posti il dottor GHIZZONI.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## **Plenaria**

### **41ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CASINI**

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

#### **Audizione del dottor Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Angeloni, accompagnato dal seguente personale della BCE: Alessandro Giovannini; Andrea Zizola; Francisco Ramon-Ballester. Inoltre, ai sensi del Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico che prevede la presenza durante lo scambio di opinioni di un rappresentante di Banca d'Italia, è presente il dottor Gian Luca Trequattrini.

Il dottor ANGELONI svolge un intervento introduttivo.

Pongono quesiti all'audito il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), l'onorevole DELL'ARINGA (*PD*), il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), gli onorevoli RUOCCO (*M5S*) e DAL MORO (*PD*), il senatore MARTELLI (*M5S*) e gli onorevoli SIBILIA (*M5S*) e PAGLIA (*SI-SEL-POS*).

Il dottor ANGELONI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

**Plenaria****42ª Seduta (2ª pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CASINI

*La seduta inizia alle ore 17,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

**Audizione della dottoressa Grazia Colacicco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Grazia Colacicco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La dottoressa COLACICCO svolge un intervento introduttivo.

Pongono quesiti l'onorevole BRUNETTA (*FI-PdL*), il senatore MARTELLI (*M5S*) e l'onorevole RUOCCO (*M5S*).

La dottoressa COLACICCO risponde ai quesiti posti.

Intervengono sui lavori della Commissione l'onorevole SIBILIA (*M5S*) e il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) cui replica il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

**72<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Antonio Pepe, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

**Proposta di relazione conclusiva dell'inchiesta in merito agli infortuni sul lavoro conseguenti all'incidente ferroviario, avvenuto il 12 luglio 2016, nella tratta compresa tra Andria e Corato**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre 2017.

La PRESIDENTE comunica che non sono pervenute proposte di modifica ed integrazione allo schema di relazione conclusiva sull'inchiesta in titolo e, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di relazione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

**Proposta di relazione conclusiva dell'inchiesta in merito agli infortuni sul lavoro avvenuti il 9 marzo 2017 e il 5 giugno 2017 presso la ditta Profilglass S.p.A. di Fano**  
(Esame e conclusione)

La PRESIDENTE illustra lo schema di relazione conclusiva dell'inchiesta in titolo e propone, valutate le circostanze, di porre ai voti lo schema di relazione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori PELINO (*FI-PdL XVII*), BAROZZINO (*Misto-SI-SEL-LeU*), BORIOLI (*PD*), FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), D'ADDA (*PD*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e AIELLO (*AP-CpE-NCD*).

La PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di relazione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Esame della delibera sul regime di pubblicità degli atti della Commissione**  
(Esame e conclusione)

La PRESIDENTE, dopo aver illustrato lo schema di delibera in titolo, presentato nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 13 dicembre 2017, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di delibera sul regime di pubblicità degli atti della Commissione.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,22.*

## **RELAZIONE SULL'INCIDENTE FERROVIARIO DEL 12 LUGLIO 2016 VERIFICATOSI SULLA TRATTA CORATO-ANDRIA**

In data 12 luglio 2016 intorno alle ore 11.05 i treni 1016 e 1021 della Ferrotramviaria Spa si scontrarono frontalmente all'altezza della progressiva chilometrica 51, in prossimità di una curva, nel tratto Corato-Andria, causando un disastro ferroviario con la morte di 23 persone e 50 feriti tra lavoratori e viaggiatori.

Attesa la gravità del fatto riguardante sia la vita e l'incolumità dei dipendenti sia la sicurezza dell'esercizio della rete ferroviaria questa Commissione ha immediatamente aperto un'inchiesta, effettuando un sopralluogo sul teatro della tragedia e procedendo all'audizione presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani dei vertici delle strutture di soccorso, del Prefetto, del datore di lavoro della Ferrotramviaria spa (che si è avvalsa della facoltà di non rispondere), dei magistrati della Procura della Repubblica di Trani Francesco Giannella, Alessandro Donato Pesce, Marcello Catalano, Simona Merra.

L'istruttoria è proseguita con le audizioni del Presidente della Regione Puglia, dei funzionari dell'USTIF, con nuova audizione dei magistrati inquirenti. Sono stati acquisiti inoltre centinaia di documenti, per decine di migliaia di pagine, circa l'organizzazione della sicurezza in Ferrotramviaria e il sistema dei controlli sull'esercizio della tratta ferroviaria.

Grazie alla proficua collaborazione istituzionale con la Procura della Repubblica di Trani, anche con l'insediamento del Procuratore Antonino Di Maio, la Commissione ha acquisto, dopo l'espletamento delle indagini preliminari, vari atti tra cui le relazioni di consulenze tecniche sulle cause e dinamiche dell'incidente.

### **1. LE DINAMICHE DEL FATTO**

Sulla base di tali atti, precipuamente, si può ricostruire per grandi linee le dinamiche del disastro.

Per l'orario di servizio della Ferrotramviaria Spa, il 12 Luglio 2016 alle ore 11.00 circa presso la stazione di Andria avrebbero dovuto incrociarsi tre treni, in particolare il treno ET 1642 (proveniente dalla stazione di Corato) per le ore 10:37, il treno ET 1021 proveniente dalla stazione di Barletta con arrivo programmato in stazione intorno le ore 10:58, il treno ET 1016 proveniente dalla stazione di Corato con arrivo programmato in stazione poco prima delle ore 10:59, in ripartenza verso Barletta.



La Stazione di Andria era pertanto la sede ove incrociarsi il 12 Luglio 2017 i treni con numerazione pari che provengono da Corato e sono diretti a Barletta e quelli con la numerazione dispari che provengono da Barletta e sono diretti verso Corato.

In presenza di giornate con le normali condizioni di visibilità come quelle presenti nell'area della stazione di Andria la mattina del 12 Luglio 2016, il personale del treno in ingresso lungo il binario 1 o il binario 2 nella stazione di Andria è in possesso dei presupposti per effettuare eccezionalmente anche un controllo visivo dei treni incrocianti, accertandosi dell'effettivo arrivo in stazione del treno incrociante in disposizione lungo il binario parallelo; della presenza o assenza di un materiale rotabile lungo il binario tronchino.

Alla stessa stregua, il dirigente movimento della Stazione di Andria è in possesso di tutti i presupposti per poter assicurarsi in giornate di normale visibilità della presenza di tutti i treni incrocianti nella propria stazione.

La mattina del 12 luglio 2016 in base all'orario ufficiale il treno ET 1642 proveniente da Corato sarebbe dovuto arrivare nella stazione di Andria alle ore 10:37 e qui terminare la sua corsa in attesa che fosse effettuato l'incrocio tra i due treni successivi (il treno dispari ET 1021 proveniente da Barletta e il treno pari ET 1016 proveniente da Corato).

Il treno ET 1021 giunse in orario da Barletta in Andria alle ore 10:58.

A causa di numerosi ritardi cumulatisi sui treni provenienti da Corato, il treno ET 1642 giunse alle ore 10:59 con circa 22 minuti di ritardo.

il Dirigente Coordinatore Centrale di movimento concordò con il DM di non ricoverare sul tronchino il materiale rotabile che aveva espletato il servizio del treno ET 1642, ma di licenziarlo dal binario 1 verso Barletta con la nuova denominazione ET 1016bis, di fatto creando un treno supplementare in anticipo sul treno ordinario.

In base a questi accordi, il treno ET 1021 fu instradato sul binario 2, mentre il treno ET 1642 fu lasciato in sosta lungo la banchina passeggeri del binario 1, cambiandone la denominazione in ET1016bis e compiendo le operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri.

Per accordi intercorsi telefonicamente tra il Dirigente Movimento (da ora D.M.) di Andria ed il Coordinatore Centrale di Movimento, il treno ET 1021 avrebbe dovuto attendere nella Stazione di Andria l'arrivo del treno ET 1016; il treno ET 1642 arriva nella stazione di Andria alle ore 10:59; il nuovo treno ET 1706 con orario di partenza da Andria verso Barletta alle ore 11:09, veniva lasciato sul binario per formare il nuovo treno supplementare straordinario denominato ET 1016 bis; il treno ET 1016 partiva da Corato alle ore 11.00 circa in seguito al via libera richiesta dal D.M. di Corato condizionata all'arrivo del ET 1642 in stazione di Andria.

Tale via libera era erroneamente concessa dal D.M. Piccarreta che licenziava subito il treno ET 1021 alla volta di Corato, alle ore 11:00 circa, senza di fatto attendere l'arrivo del treno ET 1016, ormai in marcia lungo il binario unico di collegamento tra le due stazioni di Andria e Corato. E il

macchinista ed il capotreno del treno ET 1021 (rispettivamente CATERINO Luciano e LORIZZO Nicola) partivano senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione in forma scritta da parte del D.M. Piccarreta.

## 2. I DATI DI BORDO DEDUCIBILI ATTRAVERSO LA LETTURA DELLE C.D. SCATOLE NERE

Le analisi dei dati di bordo consentono insieme alle videoregistrazioni di stazione di evidenziare la sequenza degli eventi succedutisi nella stazione di Andria che hanno determinato la errata regolamentazione dell'incrocio tra i tre treni ET 1642, ET 1021, ET 1016.

Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro del 12.07.2016 avevano installato nelle cabine di testa e di coda quattro registratori da cui si evince che, negli ultimi istanti di condotta dei due treni incidentati, il macchinista del treno ELT 210 Alstom ha attivato la frenata di emergenza e in contemporanea ha azionato la tromba, invece nessuna attivazione della tromba, né un tentativo di frenata è invece riscontrabile da parte del treno Stadler ETR 341.

Lo scontro tra i due treni è avvenuto ad una velocità relativa istantanea pari alla differenza delle due velocità, circa 195,23 km/h, alle ore 11:05 circa.

## 3. L'AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI DUE ROTABILI COINVOLTI

Merita attenzione la considerazione che nell'evento del 12.07.2016, sulla linea ferroviaria Bari - Barletta in gestione alla Società Ferrovie Bari Nord, sono stati coinvolti i convogli FLIRT ETR 341 costruito dalla Società STADLER e ELT 210 costruito dalla Società ALSTOM.

I due rotabili sono ammessi a circolare sulla rete della Ferrovia Bari Barletta con un verbale di immissione in servizio rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si trova nei libretti Mod. MC 403.

Si segnala che per ogni veicolo vengono redatti due originali. il primo viene conservato presso gli uffici dell'USTIF di competenza, il secondo viene conservato presso la Direzione di Esercizio. Tuttavia nel corso dell'inchiesta, il NOIF ha riscontrato la presenza di entrambi i libretti presso gli uffici di Ferrotramviaria S.p.a, diversamente da quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'USTIF, quindi, non ne era in possesso!

Si tratta di un particolare non semplicemente burocratico che evidenzia il deficit amministrativo sulla qualità, accuratezza e sistematicità dei controlli che avrebbe dovuto eseguire l'USTIF.

#### 4. IL SISTEMA DEL BLOCCO TELEFONICO

Per evitare che due treni impegnino in senso opposto di marcia una linea a binario unico vi sono varie soluzioni escogitate mediante il sistema del «blocco» in base al quale un treno non può accedere ad un tratto di linea – definita «sezione di blocco» – se non è stato espressamente autorizzato da terra alla marcia. Autorizzazione che in quella determinata sezione non può essere rilasciata se non viene verificato che il treno precedentemente entrato nella sezione ne sia effettivamente uscito completo.

I sistemi che effettuano il corretto distanziamento dei treni all'interno di una sezione di blocco, sia a doppio sia ad unico binario, impiegati su rete nazionale sono tutti del tipo «blocco automatico», poiché sono in grado di rilevare automaticamente la presenza di un treno all'interno della sezione e quindi impedire l'ingresso di un altro treno.

In tratti di linea a binario unico tra due stazioni un treno non può impegnare la tratta tra le due stazioni limitrofe se l'intero binario che collega le due stazioni non è stato disimpegnato dal treno precedentemente transitato.

Lo scontro di cui ci occupiamo non si sarebbe verificato se ci fosse stato un sistema di «blocco automatico»: i due treni sono entrati in collisione frontalmente perché erroneamente è stato ad entrambi concesso di entrare nella medesima sezione di blocco.

Basterebbe tale considerazione per imputare condizionalisticamente la causa del disastro a chi non ha provveduto ad ammodernare il sistema di blocco, ma la concausalità del fatto risulta ben più complessa e questa Commissione non può leggere riduttivamente le cause del disastro avendo il dovere di approfondire ogni implicazione ed evidenziare il pericolo di una reiterazione di un disastro simile.

Infatti, il sistema in uso sulla tratta in oggetto adottava il c.d. blocco telefonico (il più antico; prima si utilizzava infatti il telegrafo al posto del telefono): il controllo del disimpegno della sezione di blocco è effettuato dal dirigente movimento della stazione ove il treno arriva. Nel caso di specie l'invio di questa informazione avviene mediante telefono, da cui il nome di blocco telefonico.

L'inoltro di ogni treno nella sezione di blocco richiede l'effettuazione di diversi controlli da parte dei due capistazione ma questi controlli non sono associati ad altro controllo strumentale: solo il dirigente movimento di A può sapere se il precedente treno da B è già arrivato in A e vi è giunto completo e lo stesso vale ovviamente per il dirigente movimento di B.

Per diminuire il rischio dell'errore umano del dirigente movimento, il sistema di blocco telefonico viene regolamentato anche con il controllo degli incroci da parte del personale di condotta e scorta dei treni.

## 5. LE CONCAUSE UMANE

Per comprendere meglio la causalità dell'incidente *de quo* occorre soffermarsi su quale sistema organizzativo governava la circolazione dei treni in quella tratta e in particolare sul criterio della verifica dell'arrivo del treno in stazione, ben chiarito in qualsiasi Regolamento di Circolazione Treni che incorpora anche le regole per la movimentazione dei treni nelle tratte lungo le quali la circolazione avviene in regime di blocco telefonico.

Fondamentale al riguardo è la lettura dell'art.3 comma 6 del Regolamento di Circolazione dei Treni di Ferrotramviaria: «*Sulle linee esercitate col regime del blocco telefonico ciascuna stazione può licenziare un treno solo dopo aver chiesto ed ottenuto per il treno stesso, mediante appositi dispacci, la via libera dalla successiva stazione abilitata.*».

La richiesta di via libera deve essere formulata da parte del DM richiedente in prossimità della partenza del treno interessato o del suo transito dalla stazione.

Si tratta di una prassi consolidata e non corretta che ha di fatto posto quelle condizioni critiche in cui i due dirigenti movimento delle stazioni limitrofe interessate dallo scambio dei treni 1016 e 1021 non hanno proceduto a trascrivere in tempo reale i dispacci di richiesta e di consenso sul protocollo telefonico fallendo quindi l'unica barriera procedurale.

Dalla lettura della sequenza degli eventi come riportata dalle cc.tt. in atti è possibile dedurre che questi due dispacci mai terminati descrivono una situazione di incrocio tra i treni 1016 e 1021 che, per come è stata formulata la scrittura, sarebbe dovuto avvenire su Corato, invece che su Andria.

Peraltro non esiste nessun'altra protezione tecnologica lungo questa linea tale da obbligare entrambi i DM a controllare l'esatto movimento in tempo reale del treno 1016 dalla stazione di Corato verso la stazione di Andria e del treno 1021 da Andria verso Corato.

In breve, si delinea un nesso causa effetto esistente tra la condotta del DM Piccarreta e l'evento invio del treno 1021 sulla linea già occupata dal treno 1016, per il mancato impiego delle regole istruite dal Regolamento di Circolazione Treni inerenti alla attuazione in tempo reale del protocollo telefonico M100VL.

Oltre la causa diretta dell'errore commesso dal DM Piccarreta nell'invio del treno 1021 mentre il DM Porcelli inviava il treno 1016 in senso opposto sulla medesima tratta si registrano varie altre concause nel mancato distanziamento tra i due treni 1016 e 1021, nella condotta del personale di bordo del treno 1021 che non ha collaborato al controllo attivo degli incroci presso la stazione di Andria, nella confusionaria comunicazione intercorsa tra il DM Piccarreta ed il DCC avvenuta in violazione di quanto disposto dalle Istruzioni riportate sul medesimo modello M100.

Oltre tali cause scaturite da errori degli operatori cui era affidato il già inefficace sistema del blocco telefonico si devono considerare determi-

nanti anche i comportamenti attivi e omissivi dei soggetti cui era affidata la regolamentazione della movimentazione e della gestione dei ritardi dei due treni incidentati, il treno 1016 e il treno 1021. Tali comportamenti si sono innestati nel sistema di gestione della sicurezza del trasporto ferroviario di Ferrotramviaria in opera sulla linea a binario unico Ruvo']Barletta in violazione del Regolamento di Circolazione dei Treni di Ferrotramviaria e delle Istruzioni e Disposizioni di Servizio.

#### 6. LE CONCAUSE DOVUTE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Esplorati i comportamenti individuali che hanno concausato materialmente la compresenza dei due treni sullo stesso binario, si deve evidenziare che la sinergia di errori umani costituisce l'ultimo anello di una serie di criticità organizzative che nel complesso favoriscono l'insorgere di deficit del sistema organizzativo di un'attività.

Tecnicamente si tratta di deficit che può e deve essere valutato in fase di analisi preventiva di rischio. Dopo gli incidenti di Seveso, Three Mile Island, Bhopal, Chernobyl, dello Space Shuttle Challenger, i gravi incidenti, come veri e propri deficit di sistema o organizzativi, possono classificarsi come frutto della disattenzione temporanea del singolo individuo solo sulla base di un'analisi superficiale. Ma in effetti sono il risultato di una convergenza concausale di errori latenti e fallimenti di comportamenti attivi e/o omissivi dei soggetti preposti al controllo.

L'indice di tale vera e propria colpa dell'organizzazione – quale struttura di governo di un sistema – è dato da ogni operazione ripetitiva che ha generato un rischio ancorché non concretizzatosi in un reale evento incidentale.

L'analisi dell'incidente di Andria-Corato richiede un simile approccio metodologico basato sull'identificazione dei deficit sistemici anche perché attivamente richiesto in ambito normativo. Non è possibile limitarsi a constatare violazioni di regolamento e prescrizioni, errori attivi commessi dal macchinista e dal capotreno del treno 1021, violazioni di istruzioni per la formulazione della richiesta di consenso e di accordo al via libera per l'effettuazione dello scambio treni tra le stazioni limitrofe a quella di Corato riscontrate nell'operato del DM della stazione di Corato Porcelli, violazioni delle istruzioni riportate nel protocollo telefonico etc.

Si deve evidenziare che quanto avvenuto costituisce il vertice di una piramide la cui base è rappresentata dai c.d. quasi incidenti (o pericolati) cioè da una serie di episodi indicativi di un sistema di gestione e organizzazione della sicurezza che non ha impedito e non ha curato gli indici di allarme.

## 7. I QUASI INCIDENTI

Gli episodi di rischio di collisione tra treni occorsi lungo la rete di Ferrotramviaria S.p.a. tra gli anni 2003 e 2016 rappresentano il quadro entro cui si sarebbe dovuta iscrivere una diversa politica aziendale attenta alla sicurezza.

Dagli atti si evincono una serie di quasi incidenti (o pericoli) che avrebbero dovuto portare l'azienda Ferrotramviaria a riformare il sistema della sicurezza della circolazione ferroviaria. Si badi ai seguenti fatti:

- rischio di collisione con altri treni in linea per errato instradamento: evento del 9.12.2015; evento del 15.7.2015; evento del 11.4.2015; evento del 9.1.2015; evento del 16.7.2013; evento del 20.2.2013;

- rischio di collisione con altri treni in entrata / uscita / stazionamento in stazione: evento del 13.3.2014; evento del 27.8.2013; evento del 16.2.2012; evento del 31.3.2010; evento del 29.12.2008; evento del 20.9.2005; evento del 20.12.2004; evento del 31.3.2004;

- rischio di collisione fra treni a seguito: evento del 21.10.2014 ed evento del 16.9.2005;

- rischio di collisione con altro treno in linea per partenza irregolare: evento del 24.10.2009; evento del 27.9.2007; evento del 30.6.2003;

- altri rischi di collisione: evento del 21.11.2003 (mancato avviso di treno fermo in linea).

Tra questi casi spicca il rischio di collisione occorso in data 21.10.2014 lungo la medesima tratta Andria-Corato, del tutto simile al disastro di cui si occupa ora la Commissione.

Non solo disattenzione di sistema ma cattive prassi se è vero che nel corso dell'inchiesta di Trani sono emerse innumerevoli violazioni di norme e regolamenti commesse da parte di personale di Ferrotramviaria al punto tale che tali violazioni sono ritenute, dagli stessi soggetti (molti dei quali sentiti a sommarie informazioni o soggetti a provvedimenti disciplinari all'esito delle Commissioni di Inchiesta interne) prassi consolidate.

Le cattive prassi e simili campanelli d'allarme avrebbe dovuto comportare uno studio critico e quindi una revisione immediata della valutazione del rischio e quindi delle procedure operative nonché delle misure di prevenzione e l'evento del 12 luglio 2016 non si sarebbe verificato.

## 8. CARENZE ORGANIZZATIVE, FORMATIVE E INFORMATIVE

L'errore da fattore umano deve essere affrontato a livello organizzativo anche per una carente formazione/informazione.

Se non v'è analisi completa del rischio – soprattutto dopo i quasi incidenti – non può esservi cultura delle procedure, cura e attenzione per ciò che si sta facendo, elevazione e mantenimento del livello delle compe-

tenze. Ciò ha riguardato gran parte del personale di terra, di condotta e scorta dei treni relativamente alle regole, per procedure ed istruzioni che sono determinanti nella regolamentazione della circolazione dei treni nella tratta a binario unico. Si pensi ad es. che, come emerso dall'attività di P.G. più della metà dei capitreno e macchinisti della società di Ferrotramviaria S.p.a. a precisa domanda ha mostrato di non conoscere l'obbligo di effettuare il controllo visivo dei treni incrocianti, ovverosia ha dimostrato di non conoscere le norme basilari del regolamento di circolazione treni di Ferrotramviaria che prescrivono la condotta di macchinisti e capitreno per accertarsi visivamente della presenza dei treni incrocianti indicati sul foglio di corsa e sull'orario generale di servizio.

Tali carenze, violazioni, inadempienze sono frutto di una consolidata ed endemica attitudine a basarsi su consuetudini (di orario, di precedenza, di spostamenti di incrocio ecc.) e sulla reciproca fiducia l'uno nella condotta dell'altro, degradando tutto l'insieme degli strumenti di controllo con ridondanza del fattore umano a un insieme di fogli di carta da dover compilare. In una: cultura della sicurezza affidata alla reiterazione dei comportamenti. Esattamente il contrario di ciò che dicono gli studi sui sistemi di organizzazione e gestione.

Ferrotramviaria anche dopo il pericolato occorso in data 21.10.2014 infatti non ha messo in atto alcuna misura urgente per il miglioramento delle competenze del personale di terra e di condotta nonostante la stessa società avesse in mano tutte le evidenze documentali derivanti dalle condotte dei propri operatori.

Il sistema organizzativo di Ferrotramviaria S.p.a., nonostante il grave episodio occorso il 21. 10.2014, non si attivò impartendo formazione e precise disposizioni al personale volte a mitigare gli evidenti rischi derivanti dal sistema del «blocco telefonico», né fu trasmessa la segnalazione di notizie in merito al grave episodio occorso all'USTIF (o ad ulteriori soggetti a livello istituzionale, come la Regione) che avrebbe al contrario dovuto essere effettuata in ottemperanza al disposto dell'art. 93 del D.P.R. n. 753/80.

## 9. LO STRESS LAVORO CORRELATO

Non si deve trascurare che la valutazione del rischio in forza dell'art. 28 d.lgs. 81/08 comprende anche lo stress lavoro-correlato correlato a tali operazioni che cresce all'aumentare dell'intensità del traffico su una linea, quindi della frequenza di passaggio (e dunque di incrocio) dei treni. Il regime di blocco telefonico, in presenza di rilevante traffico, induce un rilevante livello di stress lavoro-correlato per gli operatori coinvolti nel distanziamento tra i treni.

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato in Ferrotramviaria ha peraltro individuato un livello di rischio MEDIO (categorizzato come INDESIDERABILE) per i lavoratori operanti nei settori *Movimento e Sta-*

zioni (Dirigente Movimento) e *Trazione e Scorta* (Capo Treno e Macchinista).

A fronte dell'intensità del traffico sulla linea Bari-Barletta aumentata negli anni, non si trova riscontro nell'adozione di misure mitigative dello stress lavorativo da essa derivante. Peraltro le misure mitigative descritte nel DVR prevedono di fatto unicamente l'erogazione di 2 ore di formazione specifica. Non sono previsti (esplicitamente) né interventi procedurali né tecnologico-infrastrutturali al riguardo, sulla linea, né risulta una qualche considerazione su incidenti gravi per la violazione delle norme e delle procedure talvolta ambigue o inadatte.

In definitiva si deve ritenere che l'associazione tra il sistema organizzativo, la valutazione del rischio e le persone in Ferrotramviaria non presentava le caratteristiche di affidabilità, rigore, attenzione necessarie a mettere correttamente in pratica livelli di sicurezza accettabile.

#### 10. LE RISORSE DISTRATTE DALLA SICUREZZA

Il deficit di formazione/informazione del personale è solo un profilo dei fallimenti sistemici concretizzatisi nell'evento del 12.07.2016.

L'altro profilo riguarda l'assenza di barriere tecnologiche adeguate non solo con l'attuale progresso tecnologico del settore ma certamente anacronistico e che evidenzia soprattutto la disattenzione per investimenti per la riduzione del rischio del non distanziamento dei treni (ripetutamente verificatosi sulla linea Ferrotramviaria).

La Ferrotramviaria s.p.a. quale gestore della rete infrastrutturale ai sensi del D.M. 5/2005 ha la responsabilità della sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione.

Dal 2002 la società Ferrotramviaria ha avuto a disposizione la somma di € 7.230.396,59 per la realizzazione del «blocco automatico» sulla linea a binario unico Ruvo-Barletta, così come previsto dall'accordo di programma tra Ferrotramviaria S.p.a. e Regione Puglia. Il finanziamento originario tuttavia fu dapprima ridotto per impiegare una quota parte pari a € 3.601.396,59 per l'acquisto di treni.

Successivamente la somma destinata all'installazione di sistemi per la sicurezza della marcia treno fu azzerata, utilizzando l'importo residuo pari a € 3.629.000,00 per l'esecuzione di lavori infrastrutturali sulla tratta Ruvo-Corato.

L'intervento non fu più finalizzato alla realizzazione del blocco automatico sulla tratta «Ruvo-Barletta» bensì all'installazione del predetto sistema di sicurezza sul più breve percorso «Ruvo-Corato»

In particolare, una progressiva destinazione di finanziamenti, inizialmente destinati all'ammodernamento tecnologico degli impianti di segnalamento (in primo luogo, l'adeguamento delle tratte ancora gestite con blocco telefonico), verso interventi volti all'acquisizione o al ricondizionamento di materiale rotabile o al potenziamento infrastrutturale (raddoppio del binario) esprime una politica aziendale volta ad incrementare la capa-



cità dell'infrastruttura e la qualità del servizio (intesa come comfort e tempo di viaggio) ma non la sua sicurezza.

Tali passaggi sono stati peraltro autorizzati da parte della Regione Puglia e dal MIT. In particolare, nel 2002 è stato sottoscritto un *Accordo di Programma* tra Regione Puglia e Ferrotramviaria SpA nel quale si menzionava, tra gli interventi attivabili entro il 31/12/2004 per la ferrovia Bari – Barletta, l'installazione del blocco automatico sulla tratta a singolo binario Ruvo – Barletta tramite l'investimento citato di 7.230.369,59 €. Nel 2004 la Regione Puglia esprimeva parere favorevole ad una prima rimodulazione degli investimenti, che riducevano a 3.629.000,00 € i fondi destinati a tale adeguamento tecnologico, distraendo la differenza a favore dell'acquisizione e della riqualificazione di materiale rotabile. Infine, nel 2011 Ferrotramviaria veniva autorizzata dalla Regione Puglia e dal MIT ad utilizzare questi fondi non più per l'attrezzaggio dell'intera tratta Ruvo – Barletta ma solo per la porzione compresa tra Ruvo e Corato.

È bene rilevare che il cambio di passo, in particolare il rinvio dell'adeguamento tecnologico dei sistemi di distanziamento e segnalamento della tratta Ruvo – Barletta, risulta una decisione autonomamente presa da Ferrotramviaria.

Dunque la scelta di politica aziendale è stata quella di non utilizzare risorse finanziarie proprie da impiegare nella dotazione di adeguati sistemi di sicurezza, con spiccato rilievo sul piano della responsabilità amministrativa da reato in forza degli artt. 2, 16, 28, 30 d.lgs. 81/08.

## 11. DELEGHE DI FUNZIONI

Anche in relazione al sistema di delega delle funzioni occorre porre alcune considerazioni.

L'art.16 del d.lgs. 81/2008 prevede la possibilità che il datore di lavoro deleghi le proprie funzioni, non esimendosi comunque dall'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento di esse. In particolare, tali funzioni sono state delegate da parte di Gloria Pasquini al Direttore Generale del Trasporto Massimo Nitti con atto del 29/04/2014. Quest'ultimo ha a sua volta subdelegato tali funzioni al Direttore d'Esercizio Michele Ronchi con atto del 20/06/2014.

Si tratta quindi di un sistema di articolazione delle funzioni che si è avvalso della facoltà di subdelega e che richiederà da parte dell'A.G. precedente la verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e funzionamento per un pieno ed efficace trasferimento di funzioni e di responsabilità in materia di sicurezza, ferma restando la funzione di alta vigilanza affidata agli organi apicali della società.

## 12. LA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Il tema della politica aziendale e specificamente delle scelte inerenti la programmazione, gli investimenti, la vigilanza, la valutazione del rischio, la delega di funzioni comporta la verifica della responsabilità amministrativa da reato ai sensi del d.lgs 231/01 in relazione alle violazioni in materia di sicurezza del lavoro.

Al riguardo la Commissione pone due ordini di considerazioni.

Il primo concerne il modello di organizzazione e gestione adottato da Ferrotramviaria che almeno nella parte speciale C non prende adeguatamente in considerazione le problematiche connesse all'esercizio ferroviario in regime di blocco telefonico, in relazione all'evidente rischio di reati in materia antinfortunistica (ad es. le violazioni del RCT da parte del personale). Una grave carenza correlata al DVR lacunoso, incompleto, insufficiente.

Quindi anche il modello organizzativo e gestionale di Ferrotramviaria ai sensi del D.lgs. 231/01, alla pari del DVR, è espressione di inadeguatezza e di una visione burocratica della sicurezza, laddove gli oneri di valutazione del rischio sistemico di un'organizzazione complessa, che esercita un'attività ad alto rischio anche per la collettività, sono affrontati come adempimenti formali, cartacei, statici.

Esercire un'attività complessa, qual è quella ferroviaria, comporta sempre un'attenzione permanente, dinamica, evolutiva, effettiva, volta al massimo risultato di sicurezza tecnicamente possibile.

Invece nel caso si delinea un quadro contrastante con i precetti del d.lgs. 231/01. Si pensi ad esempio a: mancata segnalazione di condotte che costituiscono violazione alle prescrizioni di sicurezza; frequente e reiterato verificarsi di condotte censurabili da parte di sottoposti; disapplicazione delle prescrizioni del RCT con grave compromissione della sicurezza di lavoratori ed utenti; omissione di segnalazione di simili condotte censurabili commesse da colleghi ai diretti superiori o agli organismi di controllo; tendenza a «coprire» tali comportamenti negativi; condotte censurabili da parte di soggetti apicali, perfettamente a conoscenza del quadro di grave criticità.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda i compiti del legislatore chiamato a sopperire alla palese lacuna del catalogo dei reati presupposto della responsabilità *de qua*, che prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose almeno gravi ma non il disastro colposo. Si tratta di un'imperfezione paradossale che crea non pochi dubbi di legittimità costituzionale per l'irragionevolezza di una disposizione che non prevede varie condotte più gravi di quelle previste seppure collegate direttamente alla colpa d'organizzazione.

A tale imperfezione deve provvedere il legislatore con un intervento complessivo volto a rimediare a profili di irragionevolezza e disparità di trattamento ex art. 3 cost. e ad adeguare e dare efficienza nel campo della sicurezza a un sistema normativo originariamente creato nel 2001 per prevenire reati dolosi di altra indole rispetto a quelli ambientali e di sicurezza.

## 13. IL QUADRO NORMATIVO E I CONTROLLI

I compiti del legislatore riguardano anche il quadro normativo e di conseguenza il sistema dei controlli.

Infatti il quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria è un coacervo disarticolato prodotto in epoche diverse che sul piano normativo della sicurezza non è armonizzato al suo interno e con il d.lgs. 81/08:

1. L. 191/74 in materia di vigilanza espressamente richiamato dall'art. 13 d.lgs 81/08;

2. dpr 753/80 sulla sicurezza nella (allora) Azienda Ferrovie di Stato e in altre ferrovie, che delinea fra l'altro un quadro rilevante per poteri, compiti e responsabilità (in particolare artt. 89-93);

3. Art. 5 d.lgs. 422/97 sulle competenze dello Stato e delle Regioni in materia di sicurezza in relazione al dpr 753/80;

4. Dir.va 2004/49/CE sugli incidenti ferroviari che riguarda anche l'aspetto specifico dell'analisi degli elementi umani nelle indagini sugli incidenti ferroviari;

5. d.lgs. 162/07 sulla sicurezza ferroviaria e sulle competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF), in parte modificato dal d.lgs 191/2010, che in particolare dedica una disciplina speciale per le indagini sugli incidenti con l'istituzione di un Organismo investigativo permanente presso il M.I.T. competente ad indagare anche «sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi» e che i gestori delle ferrovie sono tenuti a comunicare «immediatamente» (art. 19) ;

6. Al d.lgs. 162/07 (che prevedeva una fase transitoria per adeguamenti tecnologici) è seguita la Direttiva del Ministro dei Trasporti DM 81/T del 19/03/2008;

7. nel 2011, il D.Lgs.162/2007 è stato emendato con il d.lgs. 43/2011;

8. dir.va eur. 2012/34/eu;

9. d.lgs. 112/15;

10. art.18 della L. 7.7.16 n. 122, di pochi giorni anteriore al disastro, che prevede il regime sanzionatorio amministrativo per le violazioni alle disposizioni dell'ANSF con possibilità da parte di quest'ultima anche di emanare misure cautelari;

11. Infine il D.M. 5.8.2016, in sostituzione del D.M. 5.8.2005, emanato proprio qualche giorno dopo il disastro, sul trasferimento di competenza dei controlli dal MIT, leggasi USTIF, all'ANSF e riguardante la classificazione della linea in questione come interconnessa alla rete nazionale.

Tale asistematicità normativa si è riverberata direttamente sulla efficienza dei controlli e sulle competenze degli organi di vigilanza ordinari (ASL, Ispettorato nazionale del Lavoro, VV.F. etc) e speciali (Organismo

investigativo permanente, USTIF, ANSF), cui va aggiunto il NOIF della Polizia Ferroviaria.

Ai nostri fini si badi che quella linea seppur fisicamente interconnessa, è stata fisicamente «separata» con la conseguenza di esentare in qualche modo il gestore della linea ferroviaria dal controllo da parte dell'ANSF, rimanendo sotto il controllo dell'USTIF fino a pochi giorni dopo la tragedia.

In breve un non-sistema normativo-amministrativo, foriero di sovrapposizioni, incongruenze, anacronismi, confusione e quindi di burocratico scivolamento di competenze verso altri enti, che richiede un urgente riordino della materia anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno richiamato il legislatore a provvedere.

#### 14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1) Un primo ordine di considerazioni riguarda la causalità materiale del disastro non riducibile soltanto ad un mero errore umano che comunque era prevedibile e prevenibile.

2) Un secondo ordine di considerazioni riguarda le varie colpe individuali (da accertare dalla competente A.G.) che evidentemente si inseriscono in una colpa di sistema attribuibile all'organizzazione della sicurezza senza la quale le prime non sarebbero sorte o non avrebbero avuto il ruolo causale che in effetti hanno esplicato. Una diversa organizzazione avrebbe impedito l'innescio e/o lo sviluppo causale che ha portato al disastro.

3) Altro ordine di considerazioni riguarda il quadro normativo, un vero e proprio coacervo che necessita di un'urgente revisione e sistematizzazione senza la quale gli organi di vigilanza navigano a vista in un settore che esige programmazione, competenza, tecnicismo, efficienza e diffusività dei controlli.

4) Inoltre si consideri che la riferibilità delle cause del disastro all'organizzazione della sicurezza suggerisce al legislatore un'urgente revisione del d.lvo 231/01 che in materia di sicurezza si può applicare ai reati colposi di omicidio e lesioni gravi e gravissime ma non al reato di disastro che invece è chiaramente il prodotto della disorganizzazione e della *mala gestio* della sicurezza.

5) Infine, come purtroppo emerso in altri casi di cui si è occupata questa Commissione (incendio del Terminal 3 dell'aeroporto di Roma Fiumicino, Crollo del ponte sull'A14, Ilva di Taranto etc) deve rilevarsi che l'applicazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro non riguarda riduttivamente soltanto i lavoratori ma tutta la collettività, l'ambiente di vita, l'efficienza del servizio (nel caso ferroviario, ma potrebbe valere anche per quello sanitario, autostradale, aeroportuale etc) confluendo nel più ampio *genus* della sicurezza pubblica.

## **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI CIRCA GLI INFORTUNI VERIFICATISI PRESSO L'AZIENDA PROFILGLASS DI FANO**

### **GLI INFORTUNI PRESSO L'AZIENDA PROFILGLASS DI FANO**

Attese varie segnalazioni e allarmanti notizie di cronaca circa una serie di infortuni gravissimi verificatisi in Fano la Commissione ha inteso avviare opportuni approfondimenti circa le condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori dell'azienda Profilglass, realtà imprenditoriale che occupa diverse centinaia di lavoratori.

Invero il 9 marzo 2017 nell'azienda Profilglass, stabilimento di Fano, si verificava un infortunio mortale causando il decesso del sig. Morris Furlani nel corso di operazioni lavorative di manutenzione delle coperture di un'area dello stabilimento;

il 5 giugno 2017 nella medesima azienda si è verificato altro incidente mortale ai danni del sig. Rodolfo Cangiotti nel corso della movimentazione meccanica di carichi; il 13 giugno 2017 ancora si verificava altro incidente sul lavoro con conseguenze più lievi.

Come è emerso dagli accertamenti e dalle audizioni disposti da questa Commissione, tali incidenti erano stati preceduti da altri ricorrenti fatti analoghi negli anni precedenti.

### **LA DOCUMENTAZIONE E GLI ATTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE**

Si tratta di un indice di frequenza e di gravità intollerabile su cui la Commissione nell'ambito delle competenze e prerogative costituzionali ha avviato un'inchiesta circa le cause, le dinamiche e le responsabilità in relazione alle misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate per la sicurezza del lavoro.

Pertanto in data 14 giugno 2017 si è proceduto a richiedere alla Prefettura di Pesaro una relazione circa tali fatti e quindi all'audizione del dr. Luigi Pizzi, Prefetto di Pesaro Urbino, e del dr. Antonio Crespi, u.p.g in servizio presso ASUR di Pesaro.

Alla luce di tali atti ulteriormente si è ritenuta la necessità di approfondire l'istruttoria con l'acquisizione in copia della documentazione relativa all'organizzazione della sicurezza del lavoro all'interno della società Profilglass e specificamente:

- 1) documento di valutazione del rischio della società citata adottato alla data del 9 marzo 2017 e le modifiche apportate successivamente;
- 2) documento unico di valutazione del rischio interferenziale ai sensi dell'art. 26 d.vo 81/08 aggiornato al 12 giugno 2017;
- 3) contratto di appalto, d'opera o comunque qualificato tra la ditta Profilglass e la ditta Gindor srl;
- 4) atti, documenti, direttive, ordini di servizio e quant'altro da cui risulti l'adempimento degli obblighi di formazione e informazione in materia di sicurezza del personale;
- 5) atto di individuazione del datore di lavoro;
- 6) atto di nomina del Responsabile e degli addetti al Servizio prevenzione e protezione;
- 7) eventuali deleghe di funzioni ex art. 16 d.lgs 81/08;
- 8) verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 d.lgs 81/08 tenutesi negli anni 2016-2017;
- 9) modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 81/08, ivi compresa la composizione dell'organismo di vigilanza.

Nello spirito di piena e totale collaborazione istituzionale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha trasmesso tale copiosa documentazione giunta anche su supporto informatico in data 20 luglio 2017.

## **L'ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE**

Tenuto conto degli elementi acquisiti, mediante l'analisi della documentazione raccolta e dei dati emergenti dalle audizioni svolte dinanzi alla Commissione si può delineare il quadro in cui si inserisce la gestione imprenditoriale che ha generato la serie di infortuni *de quibus*.

Invero, fermo restando le competenze dell'A.G. nell'accertamento delle responsabilità penali in ordine ai gravi fatti ripetutamente accaduti nell'azienda Profilglass, un'adeguata analisi degli elementi in possesso della Commissione dimostra alcuni punti che appaiono ricorrenti e paradigmatici di come sia applicata, vissuta, sostanzialmente elusa la sicurezza in taluni ambiti imprenditoriali.

A tal riguardo si evidenzia che la realtà imprenditoriale in esame presenta alcuni caratteri specifici che è opportuno ripercorrere.

- 1) In primo luogo trattasi di un'azienda di notevoli dimensioni appartenente ad un gruppo imprenditoriale che occupa complessivamente circa 900 dipendenti che opera nel campo della carpenteria metallica:

una realtà produttiva importantissima nel contesto territoriale, portatrice di un indotto rilevante per l'economia fanese.

2) Le dimensioni occupazionali, l'attività produttiva, le interconnessioni logistiche, sono tali da imporre un articolato sistema organizzativo e gestionale della sicurezza.

3) La proprietà del gruppo è unifamiliare. Pertanto la gestione dell'azienda è il prodotto non di scelte di amministratori che devono rispondere ad un azionariato diffuso o di mercato ma sostanzialmente di scelte familiari se non addirittura unipersonali.

4) Sul piano della sicurezza tale caratteristica proprietaristica si riverbera nella concentrazione delle scelte gestionali in capo a pochissimi soggetti, se non addirittura ad una posizione monocratica coincidente con la proprietà.

5) La «politica aziendale» di cui all'art. 2 lett. dd) d.lgs 81/08 si immedesima in buona sostanza con la volontà direttamente riconducibile alla proprietà che coincide a sua volta con l'amministrazione e con il centro di imputazione della responsabilità organizzativa e gestionale.

6) In breve in siffatta realtà aziendale non vi sono particolari difficoltà a far coincidere l'esercizio del «potere decisionale e di spesa» a cui si riferisce l'art. 2 lett. b) d.lgs 81/08 con la proprietà.

7) A dispetto di tale caratteristica di una grande impresa, la cui gestione è facilitata da una proprietà familiare, la politica della sicurezza appare ridotta ad un mero adempimento formale.

8) La lettura dei documenti sulla valutazione del rischio, sull'operato del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla distribuzione delle funzioni, la considerazione del marginalissimo ruolo effettivo lasciato alla rappresentanza aziendale in materia di sicurezza, etc. etc. dimostra la mera visione burocratica in materia di sicurezza.

9) Si coglie infatti che la normativa in materia di sicurezza viene vissuta, applicata e declinata quale mero adempimento formale, cioè apparenza che non comporta un condizionamento dell'attività lavorativa alla tutela della salute e integrità psicofisica del lavoratore ma esattamente il contrario: la condizione di lavoro piegata alla produzione.

10) I sintomi di tale formalismo si colgono almeno su tre diversi piani:

A) *La formazione e l'informazione.* Adempimenti formali, privi di risultato culturale ed educativo rispetto alla tutela della persona, in linea con una tendenza diffusa in vari settori e che costituisce uno dei nervi scoperti dell'applicazione fittizia del d.lgs 81/08.

B) *Gli appalti intraaziendali.* Anche a tal riguardo il meccanismo preventivo dell'art. 26 d.lgs 81/08 sembra usato per eludere la gestione e responsabilità interna in punto di sicurezza affidando varie attività a società con sede legale all'estero che hanno come dipendenti lavoratori che di fatto prestano attività lavorativa non quali appaltatori ma quali subordinati. Un semplice sistema volto ad eludere sicurezza, oneri previdenziali e assicurativi.

C) *Il modello di organizzazione e gestione ex artt. 2, 30 d.lgs 91/08 ai sensi per gli effetti del d.lgs 231/01.* Anche sotto tale profilo un'impresa le cui dimensioni impongono strutturalmente un modello di organizzazione e di gestione effettivo ed efficace ha trascurato il governo della sicurezza mediante un M.O.G. non rispondente alle reali necessità produttive.

La sommatoria dei punti esposti ha prodotto i gravi infortuni da cui ha preso le mosse l'interesse della Commissione.

Seppur in questa sede non si affronta il merito della dinamica dei singoli infortuni e delle correlate responsabilità penali, di cui si occupa l'A.G. di Pesaro, la Commissione deve evidenziare che la colpa d'organizzazione imputabile alle scelte di politica aziendale non è meno rilevante della causalità materiale individuale, come purtroppo emerso in altri casi di cui ci si è occupati.

In definitiva dal caso in parola emerge ancora una volta l'amara considerazione per cui una vera cultura della sicurezza anche nelle realtà aziendali con buona redditività stenta a permeare i centri decisionali della politica aziendale. Non si tratta di mera sottoposizione della tutela della salute al profitto, contro l'art. 41 comma 2 Cost., ma miopia rispetto alla funzione sociale della proprietà in linea con l'art. 42 Cost. ben lontana da una dimensione di responsabilità sociale dell'impresa come suggerisce l'art. 2 lett. ff) d.lgs. 81/08.

**Delibera della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in merito al regime degli atti e dei documenti acquisiti**

**Art. 1.**

*(Divulgazione di atti e documenti)*

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, delibera di rendere pubblici:

a) gli atti e i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ad eccezione di quelli (o delle parti di quelli) segreti o riservati;

b) gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni e il materiale informativo ricevuto da soggetti esterni, non sottoposti a vincolo di segretezza o riservatezza.

2. Gli atti e i documenti qualificati segreti o riservati dalla Commissione resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per dieci anni, decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di



scioglimento delle Camere. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, dalla Presidenza del Senato ovvero dalle Commissioni parlamentari di inchiesta eventualmente istituite nella prossima Legislatura, qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. Di tale decisione è comunque informata la Presidenza del Senato.

## **Art. 2.**

### *(Documenti segreti)*

1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e ai collaboratori di cui all'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, oltre che al personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, unicamente nei locali d'archivio della Commissione, senza possibilità di estrarne copia. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione è conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

- a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
- b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 13, comma 1 del regolamento interno);
- c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 19, comma 2, del regolamento interno);
- d) scritti anonimi (articolo 19, comma 2, del regolamento interno);
- e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
- f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## **Art. 3.**

### *(Documenti riservati)*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente

nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

#### **Art. 4.**

##### *(Documenti liberi)*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi, previa richiesta scritta della documentazione.

2. La Commissione attribuisce la più ampia diffusione, anche attraverso il sito Internet del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute, alle relazioni intermedie ed alla relazione finale, al materiale informativo ricevuto che sia attinente ai contenuti dell'inchiesta e che non abbia ricevuto classificazione di segretezza o di riservatezza. Qualora il materiale informativo ricevuto abbia parti ritenute segrete o riservate, queste non saranno pubblicate, ma sarà pubblico tutto il resto del materiale su cui non è stato posto il vincolo di segretezza o riservatezza.

#### **Art. 5.**

##### *(Versamento e custodia degli atti e dei documenti)*

1. L'Ufficio di Segreteria dà corso alla presente delibera, provvedendo al versamento della documentazione acquisita all'Archivio storico del Senato della Repubblica.

2. All'Ufficio di Segreteria resta altresì affidato, una volta terminati i lavori della Commissione, il compito della custodia degli atti e documenti depositati nel proprio archivio fino al versamento all'Archivio storico.

3. La Commissione stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione delle proprie attività entro cui l'Ufficio di Segreteria dovrà provvedere ad effettuare lo stralcio della documentazione acquisita.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito al punto 3., l'attività dell'Ufficio di Segreteria sarà svolta con il supporto dei consulenti Bruno Giordano, magistrato, dei dottori Marzia Bonacci e Raimondo Morichi, nonché del Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo, del Maresciallo Capo Massimo Tolomeo, Carabinieri dei NAS e del Brigadiere dei Carabinieri Francesco De Simone.

5. La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Orario: dalle ore 9,22 alle ore 9,27*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**73ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono il dottor Marcello Pittella, Presidente della Regione Basilicata, accompagnato dal dottor Francesco Pietrantuono, Assessore del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e dalla dottoressa Carmen Santoro, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata nonché i collaboratori dottoressa Marzia Bonacci, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.*

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la segretezza dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del dottor Marcello Pittella, Presidente della Regione Basilicata**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor Marcello PITTELLA e la dottoressa Carmen SANTORO intervengono per svolgere le proprie considerazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori di bonifica dall'amianto dell'area SIN comprendente l'area industriale dell'ex Materit di Ferrandina.

Prendono la parola per porre quesiti all'audito la PRESIDENTE e il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL-LeU*).

Il dottor PITTELLA fornisce i chiarimenti richiesti

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Plenaria**

**72ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

LAI

*La seduta inizia alle ore 19,20*

### *DETERMINAZIONI SUL REGIME DEGLI ATTI*

Il PRESIDENTE dà conto di alcune proposte sul regime degli atti nonché sulle collaborazioni di cui a tale riguardo avrà necessità la Commissione nelle prossime settimane.

Interviene per chiedere chiarimenti la senatrice PAGLINI (M5S), cui risponde il PRESIDENTE.

### *DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE*

Il PRESIDENTE dà conto dei contributi giunti dai senatori Granaiola, Battista e Pegorer, nonché dai senatori Uras e Floris, che ritiene utili nella definizione di una ulteriore bozza di relazione che sarà ultimata al più presto. Invita invece i senatori del Gruppo 5 Stelle a presentare proposte circostanziate che possano contribuire alla definizione di un documento unitario in luogo delle proposte finora presentate che stravolgerebbero l'impianto della bozza di relazione e rischierebbero di allungare oltre misura i tempi di discussione.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP-LeU*), dopo aver richiamato la delicatezza politica del momento e la disponibilità del Presidente a giungere a soluzioni unitarie, invita la Commissione a prendere una decisione in tempi rapidi, ricordando il dovere di autonomia che grava su ogni commissario.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) presenta alcuni contributi specifici alla proposta del Presidente.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ricorda l'importanza del lavoro svolto e il dovere di rispondere ai cittadini con l'approvazione di una relazione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), ritenendo i propri contributi importanti a fare chiarezza sulla vicenda del Moby Prince, auspica che vengano accolti negli aspetti qualificanti, ritenendosi a disagio a presentare una relazione alternativa.

Il senatore FILIPPI (*PD*), apprezzando le proposte del Presidente, ritiene necessario approvare in settimana la relazione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) esprime la necessità di una adeguata discussione sui contenuti della bozza di relazione e richiama la propria insoddisfazione per le relazioni di alcuni collaboratori della Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce l'invito a presentare proposte circostanziate e ad inquadrare correttamente i termini di ogni questione che la Commissione considera importante. Dichiara altresì la propria disponibilità ad un lavoro di mediazione da compiere con tutti i senatori interessati al fine di giungere ad una proposta unitaria.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP-LeU*) apprezza quest'ultima proposta del Presidente e rivolge un appello a tutti i commissari a presentare solo quei contributi che si considerino assolutamente necessari.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP-LeU*) invita a inserire nella relazione un riferimento all'audizione del dottor Vincenzo Onorato.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) precisa che le proposte del proprio Gruppo costituiscono un arricchimento per la bozza di relazione e non sono orientate da finalità ostruzionistiche.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ribadisce la necessità di una chiara programmazione dei lavori della Commissione nei prossimi giorni e invita il Presidente a elaborare un'ulteriore bozza di relazione, a seguito dei contatti che vorrà prendere con i singoli senatori.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione si riunisca venerdì 22 dicembre alle ore 14 per l'approvazione della bozza di relazione e per la determinazione del regime degli atti.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Mercoledì 20 dicembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza della Presidente*  
**PUGLISI**

*Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,25*

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

**Plenaria**  
**38ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUGLISI**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*SULLE RISULTANZE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI SVOLTOSI IN DATA ODIERNA*

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto, in considerazione dei tempi ormai limitati per il proseguimento dell'attività istruttoria della Commissione, di chiedere ai soggetti di seguito



indicati di fornire un contributo scritto per completare la documentazione necessaria:

- Prof. BONTEMPI, in merito alla ricostruzione dei costi della violenza sulle donne;
- Prof. ssa CALLONI, per l'analisi delle sentenze di femminicidio;
- ACLI, in merito alle molestie subite da colf e badanti;
- Dott. PESCE, dottorando presso Roma Tre, tesi in merito ai fattori sociali rilevanti della violenza maschile sulle donne«;
- Dott.ssa BOSISIO FAZZI, Presidente del Consiglio nazionale sulle disabilità, in merito alle violenze subite dalle donne con disabilità;
- Dott.ssa CREAZZO, che ha condotto una ricerca sul perché le donne non denunciano.

Comunica, inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto altresì di richiedere alla Scuola superiore della magistratura informazioni in merito all'attività formativa svolta in materia di femminicidio e di violenza di genere.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE avverte che gli Uffici della Segreteria della Commissione, dopo lo scioglimento delle Camere, custodiranno gli atti e i documenti formati o acquisiti e provvederanno al loro versamento all'Archivio storico del Senato, nel rispetto del regime degli atti già deliberato.

Per lo svolgimento di tali attività la Segreteria della Commissione si avvarrà anche della collaborazione delle consulenti dottoressa Lucia Russo e avvocatessa Francesca Tugnoli, nonché delle consulenti dottoressa Cinzia Mariscalco e dottoressa Maria Carmela Citraro, funzionarie statistiche del Ministero della giustizia.

Conviene la Commissione.

#### *IN MERITO AI PRINCIPI INFORMATIVI DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA*

La PRESIDENTE, dopo essersi soffermata su quali saranno i poteri della Commissione successivamente alla conclusione della legislatura, espone i principi informativi della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta – che troveranno poi una definitiva formulazione nella redazione finale della relazione stessa – sui quali si è convenuto, dopo un'ampia illustrazione, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltosi in data odierna.

Pongono quesiti i senatori DALLA ZUANNA (PD) e D'ADDA (PD).

Dopo che la PRESIDENTE ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la stessa ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*



